

RESOCONTO STENOGRAFICO

365.

SEDUTA DI LUNEDÌ 13 NOVEMBRE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	40347	Disegno di legge di conversione (Se-	
		guito della discussione):	
Disegni di legge:		S. 1873. — Conversione in legge, con	
(Annunzio)	40400	modificazioni, del decreto-legge 12	
(Assegnazione a Commissione in sede		settembre 1989, n. 317, recante mo-	
referente)	40400	difica della disciplina della custodia	
(Proposta di assegnazione a Commis-		cautelare (<i>approvato dal Senato</i>)	
sione in sede legislativa)	40395	(4293).	
(Richiesta, da parte di una Commis-		PRESIDENTE 40347, 40352, 40357, 40359,	
sione, di esprimere il parere ai sensi		40362, 40365, 40366, 40369, 40372, 40374,	
del comma 3- <i>bis</i> dell'articolo 93 del		40375, 40376, 40379, 40380, 40383, 40386,	
regolamento)	40401	40389, 40393, 40395	
Disegno di legge costituzionale:		BIONDI ALFREDO (<i>PLI</i>)	40372
(Assegnazione a Commissione in sede		FINOCCHIARO FIDELBO ANNA MARIA (<i>PCI</i>),	
referente)	40400	<i>Relatore per la maggioranza</i> 40374, 40375,	
		40376, 40379	

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

PAG.	PAG.
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA (DC), <i>Relatore di minoranza</i>	Per lo svolgimento di interrogazioni:
GUIDETTI SERRA BIANCA (DP)	PRESIDENTE 40396, 40397
LANZINGER GIANNI (Verde)	ANDREOTTI GIULIO, <i>Presidente del Consiglio dei ministri</i>
MACERATINI GIULIO (MSI-DN)	MELLINI MAURO (FE) 40396
MELLINI MAURO (FE) 40347, 40352	TEODORI MASSIMO (FE) 40396
NEGRI GIOVANNI (PSDI) 40357, 40359	VIOLANTE LUCIANO (PCI) 40397
PAZZAGLIA ALFREDO (MSI-DN) 40366	Per una corretta informazione da parte del servizio pubblico radiotelevisivo:
RODOTÀ STEFANO (Sin. Ind.) 40359, 40362	PRESIDENTE 40397
VASSALLI GIULIANO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> 40383, 40384, 40386	NEGRI GIOVANNI (PSDI) 40397
VESCE EMILIO (Misto) 40352	Risposte scritte ad interrogazioni:
VIOLANTE LUCIANO (PCI) 40369	(Annunzio) 40402
Proposte di legge:	Sindacato ispettivo:
(Annunzio) 40400	(Ritiro di un documento) 40402
(Assegnazione a Commissione in sede referente) 40400	(Trasformazione di un documento) 40402
Interrogazioni e interpellanze:	Sull'ordine dei lavori:
(Annunzio) 40402	PRESIDENTE 40395, 40396
Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione giovanile:	MELLINI MAURO (FE) 40395, 40396
(Annunzio di relazione) 40401	Votazione segreta 40374
Commissione parlamentare per le questioni regionali:	Ordine del giorno della seduta di domani 40397
(Sostituzione di un deputato componente) 40401	

La seduta comincia alle 15,30.

RENZO PATRIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 9 novembre 1989.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma del regolamento, i deputati d'Aquino, De Lorenzo, Dutto, Fincato, Formica, Fracanzani, Gabbuggiani, Garavaglia, Calogero Mannino, Mastella, Piccoli, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Emilio Rubbi, Scovacricchi, Servello, Trantino e Zanone sono in missione per incarico del loro ufficio.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 1873. - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 1989, n. 317, recante modifica della disciplina della custodia cautelare (approvato dal Senato) (4293).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 1989, n. 317, recante modifica della disciplina della custodia cautelare.

Ricordo che nella seduta del 7 novembre è iniziata l'illustrazione delle tre questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate.

L'onorevole Mellini ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale di costituzionalità.

MAURO MELLINI. Signora Presidente, signor Presidente del Consiglio, signor ministro di grazia e giustizia, il Presidente della Repubblica, fuori dal nostro paese, ha ritenuto — e credo che gliene vada reso merito — di far presente che oggi anche l'Italia dispone di un sistema processuale penale di tipo anglosassone.

Ritengo che egli abbia fatto bene ad agire così perché quel tipo di sistema, nella realtà dei modelli processuali moderni, rappresenta quello che, nella sua evoluzione, ha dimostrato, le maggiori preoccupazioni per i diritti della difesa e per il perseguimento, nell'accertamento dei fatti, dell'obiettività e della certezza del diritto. Credo che, per altro, se vogliamo considerare questo riferimento al sistema di un altro paese come un dato positivo, dobbiamo anche tener presente che, in seguito alle dichiarazioni fatte in questi giorni, ella — signor Presidente del Consiglio — ed ella — signor ministro di grazia e giustizia — sarebbero potuti comparire, in

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

un sistema anglosassone, davanti ad una corte per oltraggio a quest'ultima, avendo affermato che persone sottoposte ad un processo in corso non dovevano uscire dal carcere perché pericolose.

In Inghilterra un fatto di questo genere sarebbe oltraggio alla corte; e voi l'avete compiuto! Questa è la sostanza della questione di costituzionalità della quale oggi discutiamo.

Ci avete presentato un decreto-legge che inverte il principio costituzionale secondo il quale il sacrificio massimo che possa essere imposto alla libertà personale dell'imputato è fissato dalla legge. Infatti il vostro decreto-legge stabilisce e ribadisce che la legge deve adattarsi ad alcune determinazioni, per finalità che non sono quelle di assicurare l'imputato al processo penale, in considerazione del caso di Tizio o di Caio; la legge deve cioè adattarsi alle esigenze emerse dalle stravaganze e dalla megalomania di questo o quel magistrato, ancorché meritevole della confidenza del Presidente del Consiglio, manifestata attraverso telefonate estive.

Si vuole adattare a questa mania di grandezza il meccanismo di quel ben conosciuto maxiprocesso, basandosi sull'affermazione secondo la quale quest'ultimo è questione essenziale per la lotta contro la criminalità. Credo invece che il maxiprocesso sia essenziale per la sconfitta dello Stato di fronte alla criminalità, non soltanto perché lo Stato è la legalità, in particolare legalità della Costituzione, ma anche perché i maxiprocessi sono inconcludenti, come dimostra quello cui mi riferisco. Infatti il meccanismo dei pentiti, in auge fino a poco tempo fa (sembra adesso iniziare qualche ripensamento critico significativo, anche se non generalizzato, circa i pentiti e le loro affermazioni) e il sistema delle misure di prevenzione favoriscono il montare di una criminalità più agguerrita, nuova, di fronte alla vecchiezza, all'inefficienza, alla torpidezza, alla lentezza, alla teatralità, alla spettacolarità, all'inconcludenza dei maxiprocessi. E voi dite che occorre adattare la legge a queste esigenze!

La legge, dicevo, deve disciplinare in via

generale. Se i termini sono stabiliti dalla legge significa appunto che sono stabili: la parola «stabilito» ha questo significato. Ci si intende dunque riferire a termini che danno stabilità, certezza ai meccanismi di durata massima della carcerazione preventiva. Ma c'è di più: è la legge che deve stabilire tutto questo...

Evidentemente, si concepiscono proroghe affidate a un organo giurisdizionale, per di più all'organo giurisdizionale istruttorio, quale è la sezione istruttore della corte d'appello, che diventa giudice delle esigenze del dibattimento, contraddicendo a un principio fondamentale.

Questa prima considerazione non è fondata su nostre valutazioni relative all'impostazione del vostro decreto-legge. Quanto ho ricordato è scritto infatti nella relazione che accompagna il provvedimento; è stato affermato dal Presidente del Consiglio in quest'aula e ripetuto, fuori di qui, da autorevoli rappresentanti del Governo, quali il ministro di grazia e giustizia e lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri.

C'è di più: è stato ricordato che la Corte di cassazione ha affermato che il principio della norma più favorevole all'imputato non si applica con riferimento ai termini previsti per la carcerazione preventiva. Il che potrebbe anche essere giusto. Non usiamo il termine «custodia cautelare», ma preferiamo parlare di carcerazione preventiva, perché non vogliamo che nessuno si nasconda dietro l'«aria fritta», visto che, dopo le innovazioni stabilite nel 1983, della nuova cultura della libertà personale dell'imputato rimarrebbe solo la nuova terminologia di custodia cautelare in luogo, appunto, di carcerazione preventiva.

Se si stabilisce — come dicevo — che si tratta di una norma dettata da esigenze esclusivamente processuali, va benissimo: *tempus regit actus*, come dicevano un tempo i giuristi. Ma quando l'ultimo ed unico termine certo della custodia cautelare (visto che un processo può durare indefinitamente, soprattutto quando darette più corda, per così dire, ai maxiprocessi grazie alle norme previste dal de-

creto-legge in esame, a cominciare da quello di Palermo, che avete tenuto prioritariamente presente nella stesura del provvedimento) è rappresentato dalla pena applicabile in astratto (non già in concreto), non possiamo non accorgerci che in questo modo si anticipa la pena. Ebbene, se a tutto questo è ancorata la durata della carcerazione preventiva, non vedo come si possa ritenere che si tratti di una questione diversa da quella concernente la norma sostanziale, che stabilisce la pena più grave per l'imputato.

Ma c'è dell'altro: il principio di uguaglianza di tutti i cittadini è palesemente violato anche dalla successione delle norme che, nel tempo, sono chiamate a regolare la sorte dell'imputato detenuto. Infatti, non solo si stabilisce una norma più grave di quella esistente in passato, ma contemporaneamente e paradossalmente con il vostro decreto-legge si introduce nell'ordinamento una norma più grave di quella vigente prima del 12 settembre scorso e di quella che esplicherà effetti per il futuro, salvo poi vederla naufragare ancora una volta in occasione del processo di Bagheria, di Pescara, di Milano o di vattelapesca, a seguito del quale verrete a dirci che non si può consentire che certi imputati siano messi in libertà. In questo modo, pur vigendo il nuovo codice di procedura penale, approverete una novella che coinciderà con la concreta applicazione delle nuove norme di rito.

La situazione è la seguente: in passato vi era una norma meno grave, con questo decreto-legge avete imposto un'altra disposizione più grave, mentre per il futuro esplicherà effetti una normativa certamente meno grave per l'imputato.

C'è una particolare vivacità dei deputati del gruppo socialista che, probabilmente, per la novità di essere presenti in aula, si abbandonano a particolari manifestazioni di gioia... È sempre il primo giorno di scuola, per voi!

Signor Presidente del Consiglio, stavo dicendo che ci troviamo in presenza di un decreto-legge destinato ad operare esclusivamente su norme transitorie che, in quanto tali, oggi producono effetti solo

perché alcune norme sopravvivono al vecchio codice di procedura penale fino a quando non entrerà in vigore integralmente il nuovo rito. Voi non agite su norme in vigore, che sono vive, ma su norme che semplicemente sopravvivono! Questo è un altro fatto che rappresenta non solo un'assurdità, ma anche una violazione del principio stabilito dall'articolo 3 della Costituzione, che non consente trattamenti diversi se non sussista un criterio razionale (e in questo caso il criterio è completamente privo di razionalità).

Ma non finisce qui. In realtà siamo di fronte ad una vera e propria miniera di violazioni delle norme costituzionali. In sostanza come si fa ad accentuare ulteriormente la già grave incongruenza relativa all'articolo 272 del codice di procedura penale realizzatasi attraverso le modifiche introdotte nel 1984? Come si fa a stabilire che è bene sacrificare la libertà personale dell'imputato (presa in considerazione dall'ultimo comma dell'articolo 13 della Costituzione) non in funzione dell'entità, cioè della durata del sacrificio stesso e nemmeno della condizione dell'imputato e della gravità dell'imputazione, bensì in relazione ad esigenze del processo, che non sempre sono proporzionate all'entità della posizione processuale del singolo imputato cui si riferiscono?

Vi può essere un maxiprocesso in cui si deve stabilire tutto; i nostri magistrati, infatti, sono «tuttologi» e quelli illuminati direttamente dal Padreterno per fare giustizia sulla terra sono ancora più «tuttologi» degli altri! Essi, come scrivono nelle loro sentenze, devono venire a capo dell'intero scenario sociale, affrontandolo nel suo complesso. In tale contesto, può capitare un povero disgraziato, imputato di un reato meramente associativo del quale si potrebbe venire a capo con due semplici battute; ma, dato che il processo deve riguardare tutto e su di esso sono state compilate 80 o 100 pagine di atti istruttori, allora il tempo deve essere sterilizzato! «Sterilizzato il tempo», signor Presidente del Consiglio e signor ministro di grazia e giustizia! Ma che cosa significa sterilizzare il tempo! Per stare tra quattro mura c'è

forse un modo sterile ed uno non sterile, in funzione del fatto che la sorte del povero disgraziato rinchiuso in carcere è legata al processo più grande o più piccolo, all'udienza che si tiene o meno in quel determinato giorno, al fatto che i membri della corte si sono riuniti, sono andati in camera di consiglio, hanno preso il caffè e se ne sono tornati a casa? Un tale giorno non conta, perché il caffè sterilizza il tempo...!

Signor ministro della giustizia, lei ha avuto l'onore di aver subito nel suo passato il carcere; le domando se vi siano state giornate sterilizzate nella sua «passione» di detenuto in carcere! E lei era un detenuto che almeno aveva l'illuminazione, lo spirito di chi è in carcere non per un fatto kafkiano, ma per rendere una testimonianza sofferta con la sua presenza in quel luogo. Vi sono invece detenuti in condizioni ancora peggiori: vi è il senso dell'inutilità del sacrificio, il senso dell'errore e dell'orrore rappresentato dall'ingiustizia, che può rendere ancora più negativa l'esperienza del carcere. E voi, di fronte a tutto questo, parlate di sterilizzazione del termine di carcerazione! Ma come si fa a dire queste cose? Come si fa a non considerare che attraverso affermazioni di questo tipo rivivono e finiscono per avere una importanza determinante quelle disposizioni in forza delle quali il vero ed unico termine massimo di carcerazione preventiva è rappresentato in realtà soltanto dalla durata della pena edittale, dai due terzi di quest'ultima?

E il vostro decreto-legge (che evidentemente la sa lunga sulla capacità di protrarre i processi) ha cura di stabilire che, al fine del calcolo della durata della custodia cautelare, la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea, cioè a 30 anni di reclusione. Si può dunque arrivare a 20 anni di carcerazione preventiva: lo avete scritto voi, non è una nostra illazione! Sta scritto nel vostro decreto-legge!

Come si fa a varare un simile provvedimento dopo le cose che avete detto in quest'aula circa la necessità di adeguare i termini della carcerazione preventiva per

porre fine allo scandalo che affligge il nostro paese? Come potete oggi venire a fare della bassa demagogia, appellandovi alle vostre inefficienze, alla vostra incapacità di far fronte alla «piovra» che si sta estendendo in tutta Italia, agli atteggiamenti di questo o quell'inventore di maxiprocessi, di quei magistrati dell'emergenza che si prestano l'un l'altro i pentiti (e vi sono pentiti veri e pentiti-«bidone»), mentre sta crollando la credibilità della giustizia dell'emergenza?

Voi cercate di far pagare le spese di tutto ciò ai cittadini imputati. E non mi importa come si chiamano. Voi lo sapete come si chiamano! Voi credete che la Costituzione possa ammettere che le leggi abbiano nome e cognome.

Il diritto romano insegnava che *lex in privos data privilegium*, nel senso deteriore del termine. Giorni fa, in maniera estemporanea, io dicevo che il decreto-legge al nostro esame ha un precedente soltanto nella disposizione XIII della Costituzione, che stabilisce che gli ex re di casa Savoia ed i loro figli non possono avere ingresso in Italia. Voi la ribaltate: Tizio, Caio, Sempromio, il «papa», il «senatore» non debbono uscire dall'Ucciardone e, per far questo, dobbiamo varare un decreto-legge, dobbiamo cambiare la legge. E dobbiamo far finta di adempiere al precetto costituzionale che stabilisce che il sacrificio della libertà personale sia ammissibile solo in presenza di termini stabiliti dalla legge. Si fa infatti finta che quei termini siano stabiliti dalla legge. Ma voi non li stabilite, li destabilizzate, adattandoli di volta in volta alle esigenze di prevenzione, con tutto quello che significa la prevenzione. In realtà, non avete mai prevenuto nulla e spesso non avete seguito nemmeno i fatti. Se li aveste seguiti, vi rendereste conto che i maxiprocessi per i quali volete compiere questo obbrobrio sono dei fossili ai quali si deve buona parte di quella situazione per la quale la criminalità invece di essere in diminuzione è in aumento.

Che cosa dobbiamo allora dire di questo decreto-legge? Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo farlo cadere, colleghi. L'unica cosa è farlo cadere. Se in questo momento,

signor Presidente del Consiglio, dobbiamo porre fine alla giustizia dell'emergenza, a questa pagina oscura e sempre più oscura, non ci resta altro da fare. E dobbiamo farlo, a maggior ragione, man mano che ci accorgiamo delle direzioni nelle quali hanno operato le grandi manovre contro la nostra democrazia. Lei, signor Presidente del Consiglio, crede forse che si possa superare la giustizia dell'emergenza guardando alla situazione di Bologna piuttosto che a quella di Palermo? A che serve denunciare lo scandalo che può determinare un pentito dell'emergenza dopo tanto scandalo fatto con i pentiti dei quali si è avvalsa finora l'emergenza? O non c'è forse bisogno di posizioni chiare e nette, facendola finita con lo spirito dell'emergenza che voi evocate attraverso questo provvedimento?

Il decreto-legge al nostro esame ha un significato. Della giustizia non ce ne importa nulla! Con lo stesso spirito dei giudici lottatori dobbiamo far fronte ad esigenze pratiche: il questore ci dice che Tizio e Caio devono restare in galera e quindi si fa una legge per consentire che ciò avvenga!

La giustizia è quindi resa strumentale: non vi lamentate poi se qualcuno pensa di gestirla in modo parallelo, perché quella che voi fate è la stessa operazione che Montorzi dice essere stata fatta a Bologna. Ebbene, voi la fate qui, voi la fate attraverso strumenti di deformazione della Costituzione. Questa è la realtà, signor Presidente del Consiglio! A questo punto non ci sono buoni e cattivi, perché non si può dire che la giustizia deve adempiere a determinate finalità (quelle che voi ci rappresentate) e che i processi devono essere condizionati ad esse.

Il nuovo codice parla di incidente probatorio: voi avete istituito l'incidente legislativo; se non sbaglio, si tratta del terzo nel processo di Palermo. Attraverso tale incidente voi cercate di realizzare quell'opera di ingiustizia che a vostro giudizio è giustizia; è quella che a Roma si chiamava «giustizia fatta in piazza», e cioè l'operazione del boia e non la giustizia del giusto e della ricerca della verità.

Ritengo che in tali condizioni non ver-

rete mai a capo della giustizia dell'emergenza e, conseguentemente, creerete sempre nuove emergenze che travolgeranno anche il nuovo codice.

Che cos'altro possiamo immaginare possa essere fatto? Tutto, tutto può essere fatto una volta che si è stravolto non questo o quell'aspetto del processo, ma il suo aspetto essenziale. Un procedimento penale si svolge per stabilire se una persona sia meritevole o meno di pena: voi invece stabilite che bisogna tenere in carcere Tizio o Caio. Più di questo non può essere fatto! Arrivati a questo punto, se passa il concetto, potrete fare di tutto. Non esiste più nulla! Altro che cultura del nuovo codice! Quale cultura? È mai possibile che, mentre tale codice comincia ad entrare in vigore e ad essere gradualmente utilizzato per i nuovi processi, la cultura espressa attraverso il presente decreto-legge si imponga al paese?

Ma c'è di più: noi facciamo parte di una Comunità europea e le attività dello Stato nel suo complesso — quindi non solo quelle giudiziarie, ma anche quelle che consistono nell'approvazione di leggi — sono soggette ad un vaglio che, anche se non destinato ad operare come rimedio diretto alle ingiustizie subite dai cittadini rispetto a determinati principi della carta europea, dà luogo indirettamente ad una sanzione attraverso la condanna che può essere inflitta allo Stato per la violazione di tali principi.

Quale Commissione europea dei diritti dell'uomo potrà domani non condannare lo Stato per quanto sarà avvenuto non mi interessa se nei confronti del «papa», del «senatore», del «vescovo» o del «cardinale», di Tizio o di Caio, nei confronti cioè dei destinatari di queste norme?

Quando qualcuna di queste persone — e non mi importa di sapere se siano colpevoli o innocenti, perché ciò non interesserà alla Commissione europea dei diritti dell'uomo — dirà: «Mentre i giudici erano riuniti per giudicarmi, il Presidente del Consiglio ha dichiarato in Parlamento che non potevo uscire dal carcere, definendomi persona pericolosa», che faranno quei giuristi anglosassoni che vi avrebbero

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

condannato per oltraggio alla corte? Che diranno i giuristi chiamati a far parte della Commissione europea dei diritti dell'uomo di fronte a fatti che stenteranno a credere? Saranno dati loro gli atti del Parlamento! Pensate, a loro verranno consegnati gli atti del Parlamento come prova della violazione dei diritti umani! Come faranno domani a giudicare i giudici della Corte d'assise, e soprattutto i giudici popolari della Corte d'assise d'appello di Palermo, dopo aver letto sui giornali o magari ascoltato alla televisione (che naturalmente non dirà nulla delle parole pronunciate in quest'aula o in Commissione giustizia contro la costituzionalità di tale decreto) l'appello del Presidente del Consiglio: «Tutti a Roma, signori deputati, altrimenti il 'papa' esce dal carcere dell'Ucciardone»?

Domani sarete voi a dare una «patente» a questi signori, una «patente» di ingiustizia subita; sarete voi e non la Corte d'assise, dopo l'eventuale condanna da parte di quest'ultima. Cotoro avranno infatti il diritto di dire che il processo è stato fatto altrove, a prescindere poi dal fatto che si possa o meno parlare delle forme di un maxiprocesso. È questa la realtà!

Ora non mi rivolgo più al Presidente del Consiglio ma a tutti i colleghi. Colleghi, in nome di queste persone, in nome dell'opinione di quei giudici, in nome del salvataggio di un maxiprocesso tra i tanti che sono miserabilmente naufragati per le idiozie commesse nel corso dei procedimenti (a cominciare da quella di voler fare un maxiprocesso), si vogliono aumentare i termini della carcerazione.

Signora Presidente, noi siamo qui a rappresentare il potere legislativo nella funzione più delicata: quella di dettare norme che, in quanto non libere poiché debbono rispondere al dettato costituzionale, sono in realtà le più delicate e necessitano della più grande attenzione e responsabilità. Si può sbagliare circa l'opportunità della funzione legislativa, ma sbagliare per violazione di principi e norme costituzionali è una colpa ed un delitto da parte del legislatore. Certo, la legge può essere cambiata, ma poi c'è e rimane. Tutto ciò può riguardare molte persone, per esempio

imputati di associazione di stampo mafioso, che sono magari — chi lo sa! — assessori dei vostri partiti a Milano, dove si celebra un processo nel quale sono coinvolte, a mio avviso ingiustamente, appunto persone imputate di associazione di tipo mafioso, che sono semplicemente amministratori di un comune d'Italia.

Non voglio fare il contrappasso delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio. Sta di fatto che rimane il problema che domani quella norma, oramai residuale perché transitoria (ma, mentre «transitava», è stata aggredita da briganti di strada, al punto che non è più norma transitoria), potrà operare nei confronti di alcuni imputati.

La funzione della legge è quella di poter essere a tutti applicata. Dovrebbe essere così. Oggi sappiamo tuttavia che così non è.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, la prego di concludere.

MAURO MELLINI. Ho finito. Operando diversamente nei confronti dei «trentasette», voi limitate la libertà di un numero a noi sconosciuto di persone. E, anche se si trattasse di una persona sola, colleghi, noi abbiamo comunque una grande responsabilità. La nostra prima responsabilità è quella di osservare la Costituzione. Il che ci impone di bocciare questo decreto, perché incostituzionale (*Applausi dei deputati dei gruppi federalista europeo e verde*).

PRESIDENTE. L'onorevole Vesce ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale di costituzionalità.

EMILIO VESCE. Signor Presidente, onorevole ministro, la mia pregiudiziale, anche se lunga nella sua esposizione, pone due problemi molto semplici, sui quali credo opportuno richiamare l'attenzione dei colleghi presenti in aula. Ma, prima di far ciò, anch'io vorrei ricordare (non si tratta di una lamentela, ma solo della sottolineatura di un certo stile) che dalla giornata di venerdì scorso siamo stati sottoposti ad un martellante messaggio da

parte di tutti gli organi d'informazione sulla necessità di convertire in legge il decreto-legge. Da tale martellante messaggio si ricavava una sorta di impressione che il Parlamento fosse attanagliato nella morsa di «mafiosi» (ma questo non è mai stato detto, per carità!) che impedivano il regolare svolgimento dell'iter del decreto-legge, ritenuto di grandissima necessità, per impedire la scarcerazione di 37 presunti mafiosi.

In realtà, non sappiamo ancora con esattezza di quante persone si tratti, né quante di queste siano detenute per altra causa, così come non sappiamo tante altre cose sull'intera vicenda. Francamente siamo rimasti allibiti (certo, il problema esiste) anche dal tono delle dichiarazioni rese nella circostanza, che ci hanno ricordato i volteggi dei «corvi» che da tempo occupano la scena di Palermo.

Questo è il punto da cui partire per aprire in qualche misura il discorso sulla pregiudiziale. Noi non stiamo legiferando nei modi previsti dalla Costituzione, ma siamo determinati, costretti, obbligati, precettati a votare un decreto-legge, nato tra le spie di un maxiprocesso, signor Presidente. Uso queste parole perché credo siano le più adeguate al clima che il maxiprocesso di Palermo ha instaurato nel paese; un maxiprocesso che appare sulle copertine patinate come un esempio di grande guerra contro la mafia, ma che al suo interno nasconde (ne vediamo i riflessi nella discussione relativa ai «corvi» di Palermo) tanti aspetti incomprensibili.

Alcuni giorni or sono, signor Presidente, *Il Giorno* pubblicava quasi integralmente l'interrogatorio del pentito Pellegriti. Seguendo l'itinerario di tale interrogatorio, mi sono accorto che ad un certo punto un giudice, attraverso giri di parole, faceva un nome — quello dell'onorevole Lima — quale mandante di un omicidio.

Ho ricordato questo interrogatorio soltanto per far capire cosa avvenga nei maxiprocessi, signor Presidente. Noi a questo punto non sappiamo quale esito avrà quell'interrogatorio e se ci saranno procedimenti a carico di quel giudice (sappiamo solo che c'è un procedimento per calunnia

contro Pellegriti). Tuttavia i maxiprocessi, signor Presidente, sono fatti della sostanza che ho detto, sono fatti di questo tipo di materiale umano, di questo tipo di sensibilità nei confronti della legge e del diritto.

Abbiamo visto come l'articolo 272 del codice di procedura penale, che regola la custodia cautelare, sia stato sottoposto a molteplici operazioni e come nel processo di Palermo siano stati esauriti tutti gli strumenti e tutte le *chances* che tale articolo metteva a disposizione di quel maxiprocesso: in primo luogo l'aumento di un terzo dei termini della carcerazione preventiva, portato poi fino alla metà; quindi, il congelamento dei tempi necessari per la redazione della sentenza; infine, l'accollo all'imputato del costo delle perizie psichiatriche e di qualsiasi impedimento processuale. Vi è stato cioè l'abbattimento di qualsiasi linea paritetica tra accusa e difesa.

Vi sono inoltre altre norme — non scritte ma molto più vincolanti — che operano nei maxiprocessi e che prolungano la detenzione attraverso i famigerati mandati di cattura a grappolo, cioè attraverso operazioni di allargamento del processo — ciò sarebbe avvenuto se non vi fosse stato un pronto intervento nel caso relativo all'onorevole Lima e al pentito Pellegriti — consistenti nell'incolpare gli imputati del maxiprocesso di reati inerenti a nuovi eventi. Abbiamo visto funzionare tutti questi accorgimenti nel corso del processo di Palermo.

Malgrado tutto ciò, siamo oggi qui a correre disperatamente, avvertendo la necessità di difendere la giustizia da questa improvvisa fuoriuscita di 37 presunti mafiosi...!

Devo dire di più: la discussione su questo decreto è stata anticipata sin dal mese d'agosto attraverso dichiarazioni rese in quel periodo. Ricordo che lei, signor Presidente del Consiglio, sostenne allora la tesi del rovesciamento della presunzione di non colpevolezza in presunzione di colpevolezza ove si fosse affermato un giudizio di primo grado.

Evidentemente, signor Presidente del Consiglio, non le sovveniva la conoscenza

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

dell'andamento dei processi in Italia e della situazione concernente i detenuti in attesa di giudizio. Vorrei ricordare, a lei e agli altri colleghi, qualche dato in merito: fino al 1983 era detenuto in attesa di giudizio circa il 70 per cento della popolazione carceraria; di questo 70 per cento la metà sarebbe poi risultata innocente e quindi scarcerata. Nel 1983 vi era una popolazione carceraria di circa 50 mila detenuti, pertanto ogni giorno era in carcere una popolazione innocente che si aggirava intorno alle 12-14 mila unità.

Certo, sono cambiate molte cose dal 1983 ad oggi! Non ultima è intervenuta la legge del 1984, di riforma del sistema penitenziario, recante modifiche alla carcerazione preventiva. Oggi la popolazione detenuta si aggira tra le 38 e le 40 mila unità (accettiamo questo minimo livello di fluttuazione). Inoltre la percentuale di presunti innocenti in carcere in attesa di giudizio si aggira intorno al 50 per cento. Il dato concernente la non colpevolezza rimane sempre fisso al 50 per cento, in modo che ancora una volta un quarto di popolazione carceraria esce innocente dopo anni di detenzione preventiva. E lo Stato non si preoccupa neppure di chiedere scusa a questi signori, non si preoccupa in alcun modo di trovare gli strumenti per intervenire su coloro che con tanta superficialità danno nel nostro paese a decine di migliaia di persone pene preventive non previste, non solo dalla nostra legge, ma credo da un qualunque senso di democrazia e civiltà.

Di questo stiamo disputando, signor ministro Vassalli. Nelle sue dichiarazioni lei in fondo dice che vi era già stata la legge Mancino-Violante, che ha modificato i termini di carcerazione preventiva relativi al primo grado e non si è fatto altro che estendere questo criterio al procedimento di secondo grado.

Io dico che questo non è un modo di affrontare il problema, perché il fatto che a quell'epoca considerassimo la legge Mancino-Violante un attentato contro la libertà — e lo abbiamo detto, urlato in tutte le occasioni — non giustifica minimamente che nel 1989 si aggravasse ulteriormente quanto di nocivo alle libertà era

contenuto in quel provvedimento. Non ci sono giustificazioni, quindi, su questo piano.

Vorrei fare una velocissima disamina dell'istituto della carcerazione preventiva — che è stato sottoposto a notevoli manomissioni — ricordando anzitutto che il decreto-legge del 15 dicembre 1979 aumentava i termini da otto anni a dieci anni e otto mesi. Si erano raggiunti così i record più volte menzionati dalle varie autorità internazionali, tanto che nel rapporto annuale di *Amnesty international* l'Italia, insieme con il Sudafrica ed alcuni Stati, venne citata come uno dei paesi in cui si registravano processi e termini di carcerazione preventiva più lunghi ed in cui era stato realizzato l'abbattimento di qualsiasi presunzione di innocenza.

La legge fu poi modificata, ma nel frattempo la Corte costituzionale, con sentenza n. 15 del 1982, stabilì che, in considerazione dello stato di emergenza, quelle norme erano da considerarsi compatibili con i principi costituzionali, purché avessero carattere di temporaneità. Ma poiché la riforma dell'istituto della custodia cautelare è avvenuta nel 1984, il periodo di temporaneità andrebbe dal 1979 al 1984.

Mi domando, signor Presidente della Camera, signor ministro di grazia e giustizia, signor Presidente del Consiglio, se dal 1982 ad oggi sia intervenuta una sentenza della Corte costituzionale tale da dissolvere l'ombra gettata sulla cristallina trasparenza che dovrebbero avere le istituzioni. No, nulla; ed è solo in virtù di quella prima sentenza che oggi voi legiferate, continuando a trattare quello della carcerazione preventiva come un problema di secondaria importanza. Ma noi sappiamo che non è così.

Signor ministro, nella relazione che accompagnava il codice Rocco del 1931 si legge che all'imputato che si trova in stato di custodia preventiva, nel momento in cui entra in vigore il nuovo codice si applicano le disposizioni a lui più favorevoli. Abbiamo quindi un giurista, un ministro del regime fascista che ha una sorta di resipiscenza e mantiene intatto quel principio, mentre il legislatore della Repubblica ita-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

liana non se n'è mai preoccupato. Non soltanto questo indirizzo di cultura giuridica non viene osservato, ma addirittura ci troviamo di fronte a provvedimenti che vanno nella direzione opposta. E questo per cosa? In virtù di un'emergenza che si rinnova di mese in mese, di semestre in semestre, di anno in anno, distruggendo in tale suo percorso tutto quello che di volta in volta ricostruiamo? So infatti (perché è già avvenuto) che fra qualche anno saremo tutti costretti a dolerci di una custodia cautelare che raggiunge i due terzi della pena. E si badi che per le fattispecie contemplate nel decreto in discussione la pena massima è di trent'anni; il che significa — ma bisogna dirle queste cose, signor Presidente del Consiglio! — che si può stare in custodia cautelare per vent'anni, dico vent'anni!

O siamo folli, oppure c'è sotto qualcosa di più interessante, anche perché se analizziamo le sentenze emesse a seguito dei maxiprocessi vediamo che le pene, fatta eccezione per gli ergastoli, non sono mai superiori ai vent'anni.

A cosa servono allora questi provvedimenti? Probabilmente era necessario intervenire, signor Presidente del Consiglio, ma si sarebbe dovuto farlo a tempo debito. Se c'è un provvedimento urgente da adottare per la salvaguardia del nostro Stato di diritto e della nostra civiltà giuridica è quello di cancellare dalla scena giuridica italiana i maxiprocessi, signor Presidente. Essi infatti consentono di effettuare determinate operazioni politiche, di travisare linee giudiziarie con linee politiche: sono i maxiprocessi che ci propongono sistematicamente, di mese in mese, le alleanze politiche che si realizzano nel nostro paese, e ce ne fanno comprendere la qualità.

Signor Presidente del Consiglio, non possiamo fare la storia di questo paese attraverso i meccanismi giudiziari; non possiamo accettare che si faccia lotta politica e si usi come arma impropria, la magistratura e lo strumento giudiziario. Il decreto-legge n. 317 è all'interno di questa cultura e di questa logica e sarebbe stato bene che il Governo da solo avesse manifestato la volontà e avesse preso la decisione

di modificarlo, di ritirarlo, trovando altre strade per impedire la liberazione dei trentasette presunti mafiosi. Ma che questo pericolo ci fosse noi non lo crediamo; non lo crediamo perché troppa confusione è stata fatta in proposito. E siamo legittimati a non crederci!

Nel corso della discussione sui requisiti di necessità ed urgenza, la collega Guidetti Serra, riportando dei dati, rilevava una tendenza alla diminuzione del numero di presunti mafiosi che potrebbero essere liberati per decorrenza dei termini nelle zone a rischio del sud. Non abbiamo avuto risposta alle domande fatte in aula a più riprese: quanti sono? Chi sono? Sono detenuti per altre ragioni? Non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Siamo quindi autorizzati a non crederci!

Voglio aggiungere un'ulteriore considerazione. Signor Presidente del Consiglio, il decreto è stato bocciato in Commissione giustizia sulla base di emendamenti del collega Mellini, miei e di altri; e noi non eravamo certo in maggioranza. Il decreto è stato bocciato perché la maggioranza non c'era, perché non si è presentata all'appuntamento (e capisco perciò perché sia stato necessario una sorta di «tam tam» in questi giorni). Ma il decreto è stato bocciato probabilmente perché nella maggioranza non c'è una volontà ferma e decisa di giungere alla conversione in legge. Del resto ho qui un comunicato, a firma congiunta dell'onorevole Biondi, deputato della maggioranza, e dell'onorevole Negri, deputato della maggioranza in quanto aderente al gruppo socialdemocratico, che esprime chiaramente il punto di vista di ambedue su questo decreto-legge. E se ciò non basta, signor Presidente, c'è anche una dichiarazione del senatore Elia, che considera esplicitamente questo decreto come un *vulnus* al diritto.

Credo che questi siano elementi importanti per comprendere certe posizioni. Capisco che ci si possa innervosire se richiamiamo questi elementi, ma il collega Biondi non ha dimenticato le grandi battaglie sulla giustizia, a differenza dei colleghi e compagni socialisti con i quali fino a qualche tempo fa eravamo schierati, in-

sieme con il ministro guardasigilli, per difendere le garanzie, i diritti e le libertà dei cittadini. Che cosa sia successo in questo periodo di tempo non si riesce a capire.

Mi spiace di non vedere in aula il collega Franco Piro, con i suoi micidiali calcoli sui tempi di discussione. Spero non li faccia anche per questo dibattito, perché ci ridurrebbe al silenzio. So bene che il silenzio è d'oro, ma in questi casi credo che tale moneta non possa essere scambiata con il nostro assenso ad un decreto di tale portata.

Credo che gli elementi che abbiamo chiamato in causa in questa discussione facciano tutti parte di problemi presenti alla coscienza di ogni collega. So che, sparse nelle carceri italiane, esistono centinaia di persone — che ho avuto occasione di incontrare nell'esercizio della mia funzione parlamentare ogni qualvolta sono andato a visitare questi istituti — che si trovano nella stessa condizione, per esempio, di quel detenuto di Voghera, in carcere da tre anni con l'accusa di reati come l'associazione per delinquere di stampo mafioso. Egli ha subito, in primo grado, una condanna a quattro o cinque anni. A parte che non si capisce perché debba restare a Voghera e perché il ministro non intervenga in proposito. Il giudice che lo ha processato ha deciso che debba restare lontano dalla famiglia... Ebbene, condannato in primo grado a quattro o cinque anni, costui, seguendo la logica che si vorrebbe far passare con questo decreto, potrebbe vedere dilatata ulteriormente la sua pena.

Pensate a quei detenuti che trascorrono in carcerazione preventiva cinque, sei, sette, anche otto anni e che, a causa di questo decreto-legge, potrebbero trovarsi a dover scontare una pena superiore a quella che la sentenza infliggerà loro. Questo non è un fatto nuovo, perché è già successo molte volte. Si tratta di casi che avremmo dovuto richiamare in quest'aula, di situazioni scandalose che ripugnano alla coscienza, così come le omonimie nel processo Tortora. Mi creda, signor Presidente del Consiglio, questi casi esistono, e

non so quanta serenità e tranquillità possa dare un decreto-legge di tal genere a tutti coloro che si trovano in carcere in questo momento, soprattutto se si tengono presenti le cifre che ricordavo poc'anzi.

Ma allora, ripeto, a che serve un provvedimento come l'attuale? A che serve l'allarme creato intorno ad esso? Noi non riusciamo a capirlo: tutto ciò che ci avete detto finora non è stato convincente, l'allarme non risulta in alcun modo giustificato.

Per tornare al decreto-legge del 15 dicembre 1979, ritengo che la modifica, per mezzo della legge del 1984, della misura di carcerazione preventiva ivi stabilita avesse senz'altro prospettato la possibilità di stabilire termini di carcerazione preventiva adeguati al nuovo codice che era stato messo in cantiere. Tuttavia, signor ministro, anche gli articoli 303 e 304 del nuovo codice (il secondo in particolare) vanno tenuti presente. Ricordo di aver detto in Commissione giustizia che, come cittadini, ci saremmo aspettati un provvedimento che abolisse i maxiprocessi. Lei, signor ministro, mi rispose che non dovevo aver paura di dire queste cose, perché era molto probabile che ciò potesse avvenire; ed io ero pertanto fiducioso.

L'articolo 304 del nuovo codice di procedura penale, tuttavia, lascia intatte le maglie della rete che era necessaria per rendere possibili i maxiprocessi. Se ciò non risponde al vero, mi si deve spiegare perché quell'articolo, a parte tanti altri elementi, parli di «complessità» del processo.

In altre parole, abbiamo adottato un nuovo codice di procedura penale nel quale si è cercato di travasare interamente la cultura, il metodo ed il costume giuridici che si sono affermati in questi anni. Perché allora dobbiamo rimproverare coloro i quali sono stati in passato gli artefici e i protagonisti di questo tipo di cultura proprio nel momento in cui cominciano a combatterla?

Con queste affermazioni concludo il mio intervento, nella speranza di avere avuto un po' di attenzione dei colleghi, i quali sono stati chiamati di lunedì pomeriggio

(ed è fuori dall'ordinario, perché si tratta di giorno in cui quest'aula è sempre deserta) a votare sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate.

Colleghi, nel momento in cui esprimerete il voto su tali pregiudiziali, guardate molto attentamente dentro di voi. Quello che ho descritto si ripete per tutti i processi di un certo tipo; soprattutto, diciamolo, quella è l'arena nella quale si esercita un aspetto terribile della cultura giuridica affermatasi in questi anni. Mi riferisco all'uso della legge come arma impropria, come strumento di modifica e modellamento dei rapporti di forza sia in campo sociale che politico. Intendo dire che non dovete aspettare di essere in contatto con questo tipo di giustizia per dolervene; sarà bene che ci pensiate un attimo prima. E forse questa è l'occasione giusta per farlo, non riconoscendo la costituzionalità del decreto-legge in esame (*Applausi dei deputati del gruppo federalista europeo*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ricordo che possono ora intervenire, per non più di 15 minuti, un deputato per ciascuno dei gruppi diversi da quelli cui appartengono i presentatori delle questioni pregiudiziali di costituzionalità.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Negri. Ne ha facoltà.

GIOVANNI NEGRI. Presidente, prima di svolgere il succinto intervento che il regolamento mi consente, mi permetto di rivolgere un pubblico ringraziamento al mio collega e compagno Marco Pannella, al quale ho l'onore di subentrare, per quanto ha fatto e fa in sede politica e parlamentare.

Credo che proprio per le modalità con le quali sono state accolte le dimissioni del collega Marco Pannella, il Parlamento quel giorno non abbia scritto una bellissima pagina della propria storia. Eppure si tratta di un Parlamento che ha una grande necessità di recuperare forza e ruolo, nel contesto e nel quadro di una democrazia che, qualsiasi giudizio noi se ne possa o voglia dare, è comunque unanimemente

giudicata quanto meno una democrazia malata, con gravi distorsioni.

Mi pare si tratti di un Parlamento che, per recuperare forza e ruolo, esiga in primo luogo che ogni deputato torni o cominci a onorare democraticamente e con pienezza l'espressione del suo pensiero e del suo voto, che non può ridursi a vuoto e stanco rito. Egli deve comportarsi in piena libertà di coscienza, prescindendo da ogni gabbia partitica e di gruppo. È una libertà di coscienza, signor Presidente, che in questo momento dev'essere intesa come un dovere ancor prima e ancor più che come una semplice facoltà.

A questa regola di comportamento — la piena libertà di coscienza su ogni provvedimento — io mi atterrò. Voglio dirlo qui una volta per tutte, non a caso in questo mio primo intervento. Comunque e sempre, su ogni proposta, governativa o meno, tenterò di tenere fede a una piena libertà di pensiero e di voto; e invito i miei colleghi a fare altrettanto.

È questa la ragione per la quale probabilmente voterò in modo difforme dalla posizione e dall'indicazione ufficiale del gruppo parlamentare al quale sono iscritto, il gruppo del partito socialista democratico italiano. E provo a motivarne le ragioni.

Signor Presidente del Consiglio, signor ministro di grazia e giustizia, compagno Vassalli, se posso dirlo, con rispetto, promotore insieme a me ed ai radicali, insieme ai socialdemocratici e ad esponenti del partito socialista italiano, dei tre referendum per una giustizia giusta, la ragione per la quale non ritengo costituzionale il provvedimento in esame — al quale sono contrario — potrà forse sembrare un po' bizzarra.

Io credo che un'Italia che si dice e si vuole europea, un'Italia che, secondo uno dei primissimi punti del programma di Governo, si prepara all'appuntamento decisivo del 1993 (che spero non porti solo all'integrazione economica ed al mercato unico, ma anche alla piena integrazione politica), debba offrire ai propri partner dell'Europa occidentale, ma soprattutto ai paesi ed ai popoli che vivono in questo

momento le macerie del socialismo reale (sotto l'aspetto politico e legislativo prima ancora che in termini economici), un modello di Stato di diritto, di certezza del diritto e di civiltà giuridica che è sicuramente assai lontano, anzi opposto a quello preso in considerazione dal provvedimento in discussione.

Il decreto purtroppo perpetua prassi legislative e norme che non appartengono alla tradizione dell'Europa occidentale — dalla Gran Bretagna alla Repubblica Federale tedesca, dall'Olanda alla Spagna — ma che sono tipiche di regimi non democratici, di Stati non di diritto, di paesi autoritari.

Onorevoli colleghi, non credo sia necessario ricordare — mi rivolgo in primo luogo a lei, signor Presidente del Consiglio, che (non è una battuta, ma spero faccia comunque riflettere) è l'incarnazione di un sistema politico che dopo quarant'anni sembra essere persino più robusto del muro di Berlino, visti gli eventi di questi giorni — che il nostro paese è stato condannato ripetutamente ed è stato citato da *Amnesty international* per aver violato fondamentali norme giuridiche processuali. E credo che non si possa continuare in questo modo.

Occorre chiarirsi le idee: siamo in questa sede per votare per una maggioranza di Governo, oppure dobbiamo esprimerci su una fondamentale questione di civiltà giuridica connessa a quello che dovrebbe essere uno Stato di diritto?

Sono lieto di aver potuto diffondere questa mattina una dichiarazione congiunta con il collega Biondi, liberale e vicepresidente della Camera, nella quale affermiamo che il provvedimento in discussione ed in particolare il voto sulla sua costituzionalità chiamano prima di tutto in causa la libertà di coscienza di ogni collega, di ogni rappresentante del popolo, al di là di qualsiasi logica di schieramento e di maggioranza. Siamo convinti che, tanto più in materia di civiltà giuridica, occorra finalmente conquistare e mantenere una bussola ben ferma sui valori ai quali intendiamo ispirarci e con i quali vogliamo orientare la nostra azione.

Ma non sono solo il deputato Negri, socialista, libertario, democratico, laico, o il deputato Biondi, liberale, progressista e tenace difensore dei valori del diritto, a fermare queste cose. Mi risulta che il senatore Leopoldo Elia ha avuto più volte di ricordare che il provvedimento in questione costituisce letteralmente un *vulnus* al nostro ordinamento. Perché, dunque, essere insensibili a giudizi ed analisi autorevoli che pure conosciamo? Perché ci adeguiamo sempre alla logica secondo la quale il fine giustifica i mezzi?

Credo che tale filosofia debba essere finalmente ribaltata: i mezzi, anche quelli legislativi, che noi intendiamo adottare prefigurano i fini della civiltà giuridica, che occorre sia finalmente conquistata.

Vi è comunque un valore istituzionale assoluto che deve essere tutelato: la certezza delle regole processuali, le quali non possono essere mai modificate a gioco processuale iniziato; non si cambiano le regole del gioco iniziato, anche se si può incorrere in rischi. E le regole processuali non devono essere modificabili neppure dall'iniziativa del Governo.

Ecco perché poi ci si arrampica sugli specchi e si cerca di giustificare i provvedimenti. Perfino — se non erro — il ministro di grazia e di giustizia riconosce che il nodo in questione è rappresentato dai maxiprocessi: il difetto sta nel manico! Non prendetevela con noi, dice il ministro, se occorre, con la consueta logica dell'emergenza, tamponare effetti pericolosi.

Ma se i maxiprocessi a volte si risolvono più in ingiustizie che in buon governo dell'ordine pubblico; se i maxiprocessi, come è stato detto autorevolmente da destra e da sinistra, spesso si risolvono in bolle di sapone e non riescono ad incidere sulle ragioni strutturali per le quali sono celebrati, allora perché non si deve legiferare o decretare in materia di maxiprocessi invece di andare avanti sempre con delle forzature nei confronti del Parlamento, della Costituzione e delle leggi per tamponare gli effetti negativi che i maxiprocessi producono?

E, comunque, che tipo di provvedimento-tampone è quello che dilata di fatto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

per tutti fino a sei anni il termine di carcerazione preventiva prima che l'imputato venga giudicato?

La nostra convinzione è molto semplice: vi è stato un grande schieramento di massa (televisione e stampa), in questo fine settimana, per convocarci a questa seduta. Con tolleranza permetteteci di ribadire in quest'aula che la legalità si afferma solo rispettando la legalità e non vi può essere conquista di legalità negando principi elementari del diritto.

A volte, persino nelle giustificazioni, si è anche mal informati o si è pretestuosi; si dice che l'imputato Greco (il primo della lista) verrebbe scarcerato: ebbene, mi pare che un collega, peraltro avvocato di tale imputato, abbia chiarito come sul suo assistito gravi già una sentenza definitiva di dieci anni, per cui la sua scarcerazione sarebbe comunque impossibile. E allora è legittima questa domanda: il nostro Stato è così impotente da dover fare un provvedimento di carattere generale, che colpisce i diritti di chissà quanti cittadini imputati, perché non sarebbe in condizione domani mattina, di custodire e controllare trentasette imputati che, per quanto «eccellenti», non credo siano in grado di trasformarsi in un attimo in uccelli di bosco?

In nome dell'incertezza e dell'insicurezza per quei trentasette imputati si dovrebbero colpire tutti gli altri che legittimamente hanno il diritto di vedersi giudicati e non di spiare in anticipo una pena ingiusta? Non scherziamo! Credo che le forze di polizia, carabinieri, l'apparato dello Stato potrebbero impedire molto facilmente che qualcuno si trasformi in uccello di bosco. E francamente di ben altre «scarcerazioni eccellenti» negli ultimi trent'anni della storia repubblicana avremmo gradito essere informati per poter loro dedicare altrettanta attenzione di carattere politico e legislativo. E invece no. Ci si ripropone la logica dell'emergenza: emergenza, emergenza e ancora emergenza! Certo, andando avanti di questo passo ci sarà sempre un'emergenza!

Trentasette imputati rischiano di uscire dal carcere; ma, colleghi del Governo, prima o poi qualcuno di voi vorrà dirci

anche una sola parola sui 150 morti innocenti provocati dalla legge Reale, la prima legge dell'emergenza del nostro paese? Sono 150 cittadini uccisi per errore a causa di una legge dell'emergenza! Sarà spesa una parola per ricordare queste vittime, per ricordare questi nostri connazionali colpevoli solo di vivere in un paese sottoposto al clima dell'emergenza a causa di una legge che — riconosciamolo, dopo tanti anni! — non è stata il dato determinante per sconfiggere il terrorismo e la lotta armata?

Allora, è legittimo domandarsi perché sul caso del cittadino Enzo Tortora e sulle centinaia di persone arrestate per omonimia come unico capo di imputazione non si è né legiferato né decretato mai! Perché per loro l'emergenza non è mai valsa?

PRESIDENTE. Onorevole Negri, il tempo a sua disposizione è scaduto.

GIOVANNI NEGRI. Concludo subito, Presidente.

Ricordo il tempo in cui, insieme al collega Biondi ed ai colleghi socialisti, abbiamo promosso i referendum sulla giustizia e siamo stati attaccati per il poco rispetto che sembravamo avere verso la magistratura. Oggi io impallidisco nel leggere le affermazioni che magistrati di diverse fazioni si scambiano l'un l'altro. Ebbene, credo che proprio per la fedeltà e la coerenza con le ragioni sostenute anche dal collega Biondi e dal senatore Elia, concernenti il grave *vulnus* inferto con il provvedimento in questione al nostro ordinamento, sia necessario che anche da banchi della maggioranza venga una indicazione positiva, cioè un voto contrario sia sulla costituzionalità sia sul merito del decreto-legge in esame. (*Applausi dei deputati dei gruppi federalisti europeo e misto*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Rodotà. Ne ha facoltà.

STEFANO RODOTÀ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Presidente del Consiglio, alcuni colleghi intervenuti

prima di me hanno già evidenziato il clima, che non esito a definire di intimidazione, che è stato creato negli ultimi tre giorni in previsione del dibattito odierno. È stato rivolto un appello all'opinione pubblica e gli oppositori del decreto sono stati descritti, nella migliore delle ipotesi, come persone insincere nelle loro affermazioni di ostilità alla mafia, se non addirittura come vari e propri complici dei mafiosi.

Tutto questo è avvenuto attraverso una campagna francamente sgangherata, che ha avuto come protagonisti i telegiornali ed alcuni giornali che hanno pubblicato in prima pagina parole di cui pensavo si fosse perduta l'abitudine. In tempi di politica-spettacolo si è fatto un cattivo spettacolo senza alcuna politica.

Uno dei pezzi giornalistici cui mi riferisco era intitolato «Onorevoli senza alibi». Vorrei che chi l'ha scritto o l'ha letto riflettessero sul fatto che siamo di fronte ad un Governo che, incapace di darsi una politica, è alla ricerca di un alibi.

Qui non siamo in presenza di una fatalità, ma di una grave incapacità di governare il settore della giustizia. Non si tratta, colleghi, di dire un sì o un no alla scarcerazione dei mafiosi; si deve dire un sì o un no ad un minimo rispetto di regole di legalità costituzionale. È inutile invocare in altri settori e in altre occasioni il rispetto delle regole da parte di parlamentari, di giornalisti, di cittadini qualsiasi, se poi non si è capaci di essere fedeli a questo principio.

Al riguardo, vorrei entrare nei dettagli, signor ministro. Nella stessa relazione che accompagna il provvedimento la prospettazione dei termini di costituzionalità è non solo inesatta in alcuni punti, ma perfino infedele nel riferire il modo in cui si è espressa la Corte costituzionale.

Poiché ho fatto riferimento alla campagna di intimidazione che ha avuto luogo, io vorrei sapere chi abbia fornito alcuni dati sulle scarcerazioni. Questa è una domanda, signor ministro, che le rivolgo personalmente, dal momento che sia per le persone sia per l'entità delle scarcerazioni sono venute smentite inequivocabilmente. Se quell'insieme di notizie è uscito dal

suo ministero, vi è stata una grave e voluta campagna di disinformazione. Credo che su questo punto, sul quale la inviteremo a darci dei chiarimenti con un apposito strumento regolamentare, lei dovrà fornirci delle risposte. È indispensabile!

Signor Presidente del Consiglio, lei in tutte le sedi, anche in quelle frivole delle domeniche pomeriggio, ha accusato alcuni di essere insinceri nella lotta alla mafia. Lei ha memoria ed io mi permetto di ricordare i due discorsi con i quali introdusse i suoi Governi nella VI legislatura, nonché la mozione approvata dalla Camera nell'estate del 1977. Non una di quelle misure invocate in materia di giustizia è stata resa effettiva. Di chi sono le responsabilità della situazione attuale?

In questi giorni vi sono state precise dichiarazioni di due servitori dello Stato, il prefetto Rossi, direttore della Criminalpol, e l'alto commissario Sica. Ha detto il prefetto Rossi: «Vi sono 19 mila latitanti, dai renitenti alla leva agli ergastolani, tra cui trecentocinquanta boss di spicco». E l'alto commissario Sica ha affermato: «Il fatto che celebri latitanti quali Totò Reina e Nitto Santapaola possano liberamente circolare per Palermo e per Catania senza essere catturati è un aspetto di questo dominio mafioso sul territorio».

Quante volte, Presidente del Consiglio, abbiamo chiesto specifici provvedimenti in questa materia? Ora ci si risponde con l'ennesimo provvedimento di proroga dei termini della carcerazione preventiva, cioè con un tipo di politica che, dopo un quindicennio, non ci ha certamente resi più preparati nella lotta alla mafia. In questo periodo, i latitanti sono aumentati di dieci volte e il dominio territoriale mafioso si è esteso sino alla Puglia. Questi sono i risultati della politica che oggi viene riproposta in quest'aula.

Ecco, colleghi (e mi rivolgo anche ai giornalisti presenti nella tribuna stampa), ciò di cui stiamo discutendo e sul quale siamo chiamati a votare: il rispetto della legalità e l'efficienza di una politica. Né l'una né l'altra trovano il giusto spazio nel decreto al nostro esame. L'ennesimo Governo incapace di affrontare questi pro-

blemi si fa scudo dell'ennesimo decreto in tema di carcerazione preventiva! Questa è la realtà dei problemi che abbiamo oggi di fronte.

Ed ai colleghi che pochissimi giorni fa, e precisamente lunedì della scorsa settimana, in quest'aula hanno fatto tante virtuose affermazioni contro l'emergenza (non vedo il collega Capria che mi interrompe mentre parlavo) vorrei chiedere come voteranno oggi pomeriggio. Dov'è la coerenza tra ciò che dicevano una settimana fa ed il voto che daranno stasera? Non possiamo in eterno adoperare non due diversi metri di giudizio sulla libertà personale, due diversi metri di costituzionalità.

Cari colleghi, io esprimerò un giudizio politico su chi ha parlato la scorsa settimana e oggi nel voto non sarà coerente con quanto ha detto allora, perché ho il grande sospetto che il dibattito svoltosi una settimana fa sia stato strumentalizzato.

Nella relazione si legge (del resto, lo ha affermato anche il ministro in Commissione) che persone ritenute socialmente pericolosissime potrebbero essere scarcerate. Noi ripetiamo qui quello che tutti sanno e che andiamo ripetendo da settimane. Non è detto che ciò significhi impossibilità di controllo: su 23 o 36 persone — lo ricordava un momento fa il collega Negri — lo Stato non è sprovvisto. Anche il nuovo codice prevede strumenti come il soggiorno obbligato, gli arresti domiciliari con l'interdizione delle comunicazioni: dobbiamo davvero ritenere che non vi sia nessuna alternativa alla manipolazione della legalità? Di questo si tratta.

Il decreto-legge al nostro esame attiene alla libertà personale. Il ministro di grazia e giustizia conosce bene le grandi perplessità degli studiosi sulla legittimità dell'uso del decreto-legge in questa materia. Avevamo ascoltato da parte di autorevoli membri del Governo e di autorevolissimi parlamentari promesse e giuramenti, secondo cui l'uscita dall'emergenza ci avrebbe risparmiato ulteriori decreti-legge in materia di libertà personale.

Voglio dire una cosa di più: una legge votata da questo Parlamento rende, oggi

più di ieri, inaccettabile il provvedimento al nostro esame. La maggioranza non può, da una parte, gloriarsi e mettere nel proprio «carniere» la riforma della Presidenza del Consiglio (legge n. 400) e, dall'altra, dimenticare che il secondo comma, lettera b), dell'articolo 15 di tale legge, dispone che «non possono essere adottati decreti-legge nelle materie indicate dall'articolo 72, comma 4, della Costituzione», cioè nelle materie costituzionali.

Signor ministro, lei sa benissimo che fin dal 1963, con la sentenza n. 168, la Corte costituzionale ha chiarito che con l'espressione «materie costituzionali» si intendono le materie disciplinate dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali.

Rientra quindi in tale definizione la materia dei diritti di libertà, il cui primato è stato ribadito dalla Camera dei deputati in sede di riforma del regolamento, con la riserva ad essi di ciò che residua del voto segreto. Ebbene, abbiamo un argomento in più per ritenere illegittimo l'uso del decreto-legge in questa materia: si tratta di una recente legge della Repubblica!

Inoltre, signor ministro, siamo di fronte ad una palese violazione di principio di eguaglianza, piaccia o non piaccia. Fino a qualche settimana fa sono stati scarcerati soggetti che si trovavano esattamente nella situazione di coloro i quali, invece, per effetto del decreto-legge al nostro esame non saranno scarcerati.

La sentenza della Corte costituzionale n. 15 del 1982 — tante volte invocata a sproposito, come chiarirò tra un momento — si liberò ipocritamente del problema dell'uguaglianza tra i cittadini, affermando che nel caso specifico era irrilevante per la decisione. Basta leggere il testo. Il Parlamento, però, non può ritenere l'argomento irrilevante e deve invece giudicare e valutare se il provvedimento — stiamo discutendo della sua costituzionalità — violi o meno il principio di eguaglianza.

La violazione è clamorosa, perché tra coloro i quali non sono scarcerati ve ne sono alcuni che si trovano esattamente nella stessa situazione processuale di altri che già sono usciti dal carcere. La discri-

minazione tra i cittadini è palese e clamorosa: credo che ci si debba preoccupare di tutto questo!

Per di più, la sentenza del 1982, che tanti hanno citato con leggerezza nelle discussioni in materia, risente assai del clima dell'epoca. I primi commentatori dissero (leggo testualmente): «Si tratta di sentenza chiaramente politica» e criticarono l'uso disinvolto che la Corte fece dei propri stessi precedenti, falsificandoli per giustificare una decisione che costituzionalmente appariva molto dubbia (si parlava del decreto Cossiga e della proroga dei termini della carcerazione preventiva).

In quella sentenza si riconosceva che gli argomenti portati da chi criticava la proroga dei termini della carcerazione preventiva determinavano un immediato e profondo turbamento. Come fu superato tale turbamento? Mi permetto di ricordare alcuni passaggi, perché altrimenti sostenere che nella sentenza del 1982 si trova un fondamento per il decreto in esame non sarebbe soltanto insincero, ma costituirebbe anche una falsificazione dei dati.

Leggo un passo della sentenza in questione. Alla fine del punto 7 si afferma testualmente: «Una legislazione d'emergenza non può non comprendere anche misure atte ad adeguare l'ordinamento giudiziario ai tempi, quale sarebbe appunto una più razionale ed efficiente organizzazione ed un più alto livello degli uffici giudiziari in personale e mezzi, che sia in grado di soddisfare con sollecitudine le nuove e maggiori esigenze, proprio laddove e quando essi si trovino in questa situazione. Il legislatore non può sottrarsi a ciò in coerenza con le altre misure urgenti ed eccezionali adottate».

PRESIDENTE. Onorevole Rodotà, la prego di concludere.

STEFANO RODOTÀ. Signora Presidente, concludo in un minuto.

Dove sono in questo decreto le misure di accompagnamento? Dalla relazione del ministro proviene una indicazione inquietante: si tratta di una situazione strutturale.

Dunque, in violazione di quanto affermato dalla Corte, la quale ha legittimato per pure esigenze processuali l'aumento dei termini di carcerazione preventiva, viene qui affermato un valore sostanziale di difesa sociale, sicché la stessa natura meramente processuale delle norme contenute nel decreto è, a questo punto, messa in dubbio per la funzione nuova che assume l'ottavo comma dell'articolo 272 del codice di procedure penale, in questo sistema non più razionale, non più riferito ad una politica tendente ad eliminare le ragioni dell'intervento. Si tratta di una norma di tipo sostanziale che finisce con il violare il diritto di difesa ed il principio della irretroattività.

Ritengo che sia necessario un momento di riflessione su questo grave terreno. Non c'è alcuna incapacità di valutare le situazioni. Sappiamo da molto tempo che il rispetto della legalità è stimolo anche all'efficienza; in questo caso, invece, non avremo né legalità né efficienza. Ed è questa la ragione della nostra ostilità al decreto-legge in esame (*Applausi dei deputati dei gruppi della sinistra indipendente, del PCI, del MSI-destra nazionale, verde, federalista europeo e di democrazia proletaria — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Lanziger. Ne ha la facoltà.

GIANNI LANZIGER. Signor Presidente, il gruppo verde ritiene che la discussione non attenga ad una questione di pura architettura della normativa penale, ma piuttosto ad una questione che incide profondamente sulle scelte di coscienza che siamo chiamati a compiere nel momento in cui dovremo decidere, per linee ampie, quale debba essere la nostra normativa e il tipo di risposta dello Stato ad un problema politico quale è appunto quello della criminalità organizzata.

Ecco perché, signor Presidente, il gruppo verde chiederà che la votazione sulle pregiudiziali di costituzionalità avvenga per scrutinio segreto, a norma dell'articolo 49 del regolamento, nel quale si richiamano espressamente alcune

norme, e in particolare l'articolo 13 della Costituzione, concernenti argomenti riservati alla coscienza del deputato.

Che sia una questione relativa alla coscienza, onorevoli colleghi, sembra evidente se ci si sofferma su quello che a nostro parere è diventato un falso antagonismo, una contrapposizione ideologica, un alibi politico. Parlo della contrapposizione, della indotta opposizione tra le forme incisive di lotta alla mafia e la tutela della legalità. È infatti a tutti chiaro che la radice di emergenza che pone all'attenzione del Parlamento tale problema è l'incapacità complessiva dello Stato e in particolare dell'apparato giudiziario di rispondere in modo adeguato all'attacco centrale condotto dalle organizzazioni mafiose e camorristiche.

D'altra parte, che questo discorso sia per così dire «trascinato» dal paventato rischio che 37 o 22 (il numero è incerto) presunti mafiosi possano uscire dal carcere, è evidente per tutti. Ebbene, noi siamo tra coloro i quali ritengono che oggi lo Stato non sappia rispondere, nonostante le parole, all'occupazione di una parte importante del territorio nazionale (quasi un terzo, addirittura!) da parte della mafia e della camorra. Lo Stato è inadeguato, come dice la relazione che stiamo discutendo in Commissione antimafia. Ma la risposta dello Stato (inadeguata come risulta dalla disamina del maxiprocesso e dalle dichiarazioni rilasciate dal ministro guardasigilli, che esprime dubbi e perplessità su questo modo di rispondere all'aggressione mafiosa) richiede, signor Presidente del Consiglio, più legalità e non meno legalità, più ricorso ai principi determinanti della Costituzione e non sotterfugi, quale il provvedimento al nostro esame.

La sentenza della Corte costituzionale del 1982, che abbiamo più volte sentito citare, contiene un dato — a nostro parere — importante; la materia della custodia cautelare ha una funzione strutturalmente inerente al processo, non uno scopo di prevenzione, repressione, politica criminale, non di anticipare la pena, ma di impedire la fuga, evitare l'inquinamento delle prove e consentire che queste possano essere rac-

colte regolarmente ed abbiano certezza di legalità.

Se ciò è vero, possiamo ritenere che sei anni — sei anni! — non siano sufficienti per raccogliere le prove? Possiamo accertare che le misure che la magistratura può adottare, quali, ad esempio, quelle per impedire la fuga di un inquisito, o che comportano il soggiorno o il divieto di soggiorno (la cosiddetta strumentazione accessoria della sanzione penale) non abbiano alcuna funzione?

Se questa norma è di carattere sostanziale, se cioè tende a colpire (anticipando la pena) la pericolosità dell'imputato e a difendere la società, allora è inevitabile che non sia soggetta al principio della retroattività. Se questo non è, cioè se è norma processuale, allora inevitabilmente la funzione deve essere quella che la Corte ha già indicato: consentire al giudice di raccogliere la prova in tempi ragionevoli.

Vi è una stridente contraddizione (consentitemi un'osservazione in qualche modo stravagante) nell'atteggiamento dell'esecutivo. Il Governo, infatti, sta per varare un provvedimento di amnistia che coprirebbe — lo sottolineo — reati dichiarati. In sostanza, mentre per coloro che hanno commesso un reato, accertato in via definitiva, viene prevista una scappatoia, per coloro che sono ancora presunti innocenti, ma in carcere da anni, si chiede di protrarre la custodia cautelare; ciò — ripeto — per persone per le quali vale la presunzione non di colpevolezza, ma di innocenza.

Non posso non vedere in tutto ciò un atteggiamento contrastante, così come mi pare lo sia l'ipotesi, garbata ed originale, di definire «sterilizzazione dei tempi» (quasi che il tempo potesse essere in qualche modo fermato, onnipotenza del Governo!), quello che invece è parte del curriculum processuale.

Tempi morti? A danno di chi? Dell'imputato presunto innocente? A danno della legalità? Oppure tempi morti che devono fornire una ragione di contestazione per l'incapacità della procedura?

Se poi si ritenesse che attraverso il varco

dei tempi morti si possa giungere di fatto ad una indefinita protrazione della carcerazione preventiva, allora avremmo di nuovo una violazione del principio costituzionale, perché attribuiremmo al magistrato, o meglio all'inerzia della magistratura, all'incapacità di espletarsi del processo, una dilatazione senza limiti della carcerazione ai danni del principio di legalità che presiede — dice l'articolo 13 della Costituzione — alla norma sulla carcerazione preventiva; in sostanza un circolo vizioso, signor Presidente e colleghi.

Crediamo che in questo modo non si violi soltanto l'articolo 13 della Costituzione. In materia — è sempre la Corte costituzionale ad affermarlo — è errato ritenere che vi debba essere coincidenza tra l'accertamento finale di responsabilità (cioè la sentenza definitiva) e la fine della carcerazione preventiva. Questo criterio, che in qualche modo alimenta una concezione punitiva nei confronti dell'imputato, è già stato più volte stigmatizzato dalla Corte, che ne ha dichiarato l'incostituzionalità con le sentenze n. 64 del 1970 e n. 42 del 1964.

Il limite temporale della carcerazione preventiva non deve coincidere (non è questa la finalità che gli attribuisce la Costituzione) con l'accertamento definitivo di innocenza. Il principio cui ispirarsi è del tutto diverso: la carcerazione preventiva serve soltanto ad evitare l'inquinamento della prova. Oggi si chiedono sei anni per non inquinare la prova, mentre dopo uno o due anni essa è già volatilizzata. Di fatto oggi non viene proposto di non scarcerare coloro che potrebbero interferire nell'accertamento della prova, ma di non scarcerare e basta.

Riteniamo tuttavia che altre norme non debbano essere violate e crediamo che giustamente il collega Mellini abbia fatto riferimento alla normativa europea. Viviamo in un contesto che certamente non è solo nazionale e vi sono a tal fine un parametro di riferimento ed un luogo di controllo, che nessuno ritengo voglia violare e tanto meno il ministro Vassalli. Mi riferisco alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che è norma direttamente incidente nel

nostro ordinamento, già più volte argomento di sentenze pronunciate a Strasburgo contro disposizioni che impongano la carcerazione preventiva oltre termini ragionevoli. Vi è un diritto alla libertà che nessuna normativa penale può sacrificare.

Voglio pertanto fare riferimento alla giurisprudenza consolidata presso la corte di Strasburgo intorno al principio di ragionevolezza. Il ministro Vassalli vi ha accennato, ma non credo che il principio di ragionevolezza sia da indicare per differenziare i termini di carcerazione a seconda della gravità del reato. È invece ragionevole che una persona non debba stare in carcere in attesa di giudizio oltre un certo periodo di tempo, che è precisamente quello — è il limite ragionevole, dice la corte — che gli consente, senza sacrifici particolari, di riprendere la propria attività normale, ottenendo la reintegrazione nella vita di relazione. Questa è la ragionevolezza!

Ebbene, la corte di Strasburgo ha condannato recentemente l'Austria, che ha dovuto adeguare il suo sistema a questa sentenza, per aver sottoposto a carcerazione preventiva per più di 40 giorni una persona. Quaranta giorni sono stati ritenuti il limite ragionevole di carcerazione preventiva per l'Austria!

Ecco perché, essendo obbligati a mantenere fede, in virtù degli articoli 10 e 11 della Costituzione, ai trattati internazionali in materia di diritti dell'uomo, dobbiamo necessariamente far riferimento ai principi della non retroattività della legge penale, il diritto alla libertà ed a quello (articolo 6 della citata Convenzione) del diritto alla buona amministrazione della giustizia.

Il cittadino ha diritto non soltanto alla libertà personale, ma anche ad una buona amministrazione della giustizia e non è buona amministrazione quella che non sa concludere un giudizio in tempo inferiore a sei anni, evitando che per un periodo così lungo una persona che si presume innocente rimanga in carcere.

Voglio concludere osservando che si deve considerare con allarme l'ipotesi

avanzata, secondo la quale per uscire da questo che mi pare un evidente circolo vizioso, bisogna cambiare la Costituzione. È stato detto, anche autorevolmente, cioè anche da parte del Presidente del Consiglio: «Cambiamo la Costituzione; facciamo in modo che chi ha avuto la prima condanna non si debba più presumere innocente». Ecco risolto il problema: dopo la prima condanna una persona rimane in carcere anche se presenta appello, anche se si dà per scontato che il sistema giudiziario deve essere fondato sul controllo successivo degli atti del primo giudice.

Questo è un modo per allinearsi nuovamente al livello più basso della difesa del diritto della persona, a quel livello che è stato sanzionato ripetutamente in sede internazionale, ed è un modo per violare di nuovo la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Da quest'ultima, infatti, anche su tale punto — ecco perché mi pare che questo sia l'argomento conclusivo — deriva un monito non soltanto morale, ma anche giuridico allo Stato italiano, che non può ritenere colpevole chi è in carcere senza che sia intervenuta sentenza definitiva. La presunzione di innocenza deve essere in questo senso di nuovo un principio all'apice del nostro sistema giuridico.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Guidetti Serra. Ne ha facoltà.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Signor Presidente, prendo la parola per esprimere il consenso del gruppo di democrazia proletaria e mio personale alle questioni pregiudiziali di costituzionalità che sono state presentate.

Devo confessare — riprendendo quanto ho già rilevato la scorsa settimana — che continuo ad avere grandi perplessità sulla necessità e sulla opportunità delle disposizioni contenute in questo provvedimento, perché stento a credere che si possa provvedere con un decreto-legge in materia di questo tipo, con riferimento specifico ad un gruppo di cittadini.

Purtroppo, questa mia perplessità non è stata dissipata dalla relazione che accom-

pagna il provvedimento, nella quale si afferma: «La gravità dei problemi cui la presente normativa intende offrire soluzioni è una gravità alla quale si è venuta a coniugare l'estrema urgenza determinata dall'altrimenti inevitabile e prossima scarcerazione di numerosi imputati già condannati per delitti assai gravi».

Ho riletto queste parole non a caso, ma proprio per sottolineare come sia fugato ogni dubbio: con il provvedimento in discussione si interviene per sanzionare determinati comportamenti per un gruppo di persone. E francamente non ci interessa che questo gruppo sia formato da trenta o quaranta condannati per delitti gravissimi, o da un numero superiore.

Che cosa rappresenta nel nostro panorama legislativo un'iniziativa di questo genere? Sotto il profilo costituzionale lo abbiamo già detto e riprenderemo il discorso in altra sede. Qui ci preme sottolineare come con questa iniziativa si intenda intervenire in negativo nei confronti di un gruppo di persone, per le quali stanno per scadere i termini di carcerazione preventiva.

Ci chiediamo allora, tenendo conto dell'articolo 3 della Costituzione, che richiede un trattamento paritario per tutti i cittadini, quale debba essere il rapporto tra il trattamento derivante dalle norme transitorie oggi in vigore e la gran massa dei cittadini sottoposta alle norme del nuovo codice di procedura penale, in vigore da quasi un mese. Qual è il rapporto tra questi cittadini, che fruiscono di un determinato trattamento, e quei cittadini che, invece se passasse questo provvedimento, sarebbero sottoposti ad un diverso trattamento?

Non solo, ma la disparità di trattamento si realizza anche nei confronti di coloro che, vigente l'articolo 272 del vecchio codice di procedura penale, sono stati precedentemente scarcerati. In tal modo, a parità di responsabilità, di sviluppo del processo, di gravità del reato e intensità del comportamento delittuoso, ci si trova di fronte ad un trattamento completamente diverso.

Questa è la prima e principale osserva-

zione-eccezione che può essere avanzata al provvedimento in esame.

Il decreto-legge n. 317 offende, inoltre, il disposto dell'articolo 13 della Costituzione: l'inviolabilità della libertà personale. Ebbene, se c'è un principio costituzionale importante, certamente è questo. L'inviolabilità va letta in questo caso collegando il primo e l'ultimo comma dell'articolo 13: l'affermazione programmatica generale ed il principio che la libertà personale può essere lesa soltanto in casi determinati dalla legge. Tale articolo va poi interpretato in connessione con l'articolo 3, che prevede un medesimo trattamento per tutti i cittadini. L'inviolabilità della libertà personale viene lesa anche sotto questo profilo.

Bisogna tener conto inoltre del principio che stabilisce la non colpevolezza dell'imputato fino al passaggio in giudizio della sentenza.

Fa parte della credenza popolare ritenere che quando uno è imputato è già quasi condannato; tale opinione si rafforza ancor più quando una persona venga condannata in primo o in secondo grado. È un retaggio dei secoli passati, rispetto al quale non si può tener conto del fatto che esso si scontra però con la nostra concezione, con un grande principio che noi dobbiamo rispettare, che il Governo ed il Parlamento devono rispettare.

Con le norme in esame presumiamo che qualcuno sia maggiormente colpevole, o che per alcuni soggetti vi sia una maggiore probabilità di colpevolezza, come se questo concetto sociologico e sociale potesse incidere in qualche modo sulla definizione giuridica di colui che, non essendo stato ancora giudicato definitivamente, debba fruire del vantaggio consistente nella presunzione di non colpevolezza.

Quel famoso gruppo in riferimento al quale oggi si vuole intervenire (non voglio aggiungere altre osservazioni a quelle già fatte, poiché mi ripeterai), che rapporto ha con gli altri prevenuti? Per quale motivo, se valesse il giudizio di pericolosità, quest'ultimo potrebbe avere conseguenze su altri prevenuti che si trovano in determinate condizioni? Tale giudizio, inoltre,

non vale in sé, poiché in materia esiste un principio generale che non è astratto ma è perentorio nella sua espressione. Per di più, mi chiedo che cosa succederebbe, da un punto di vista pratico, se nell'ambito dei famosi trenta di cui si sta parlando in questi giorni vi fossero degli innocenti. Se così fosse, violeremmo un principio giuridico, costituzionale ed anche etico-sociale; non credo che i principi possano essere dimenticati neanche sotto questo profilo.

Per tali motivi, noi appoggiamo le questioni pregiudiziali di costituzionalità proposte dai nostri colleghi (*Applausi dei deputati dei gruppi di democrazia proletaria e della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo decreto — come qualche collega ha ricordato poc'anzi — è stato presentato nelle ore scorse all'opinione pubblica come un provvedimento che tende a mantenere in carcere trentasette pericolosi imputati.

Tuttavia, questa battaglia propagandistica ha un precedente abbastanza singolare, quello costituito dalle dichiarazioni contenute in una rubrica che il Presidente del Consiglio tiene su un settimanale e riportate in varie occasioni. Secondo il Presidente del Consiglio (questo proietta già una brutta ombra sul provvedimento), una volta svoltosi il giudizio di primo grado, la presunzione di innocenza si trasformerebbe in quella di colpevolezza. Al riguardo, onorevoli colleghi, mi basterebbe dire che, se dovesse esistere la presunzione di colpevolezza, tanto varrebbe dare al giudizio di secondo grado — e ancor più a quello della Cassazione — nessun significato o rilievo.

Così non è, perché il nostro ordinamento costituzionale stabilisce cose del tutto diverse da quelle affermate dal Presidente del Consiglio. Io non credo che egli non abbia tenuto presente (visto che fu tra gli autori della Costituzione) l'articolo 27, secondo comma, della nostra Carta fondamentale, che stabilisce la presunzione di

non colpevolezza fino al giudizio definitivo, e che si sia dimenticato, in quell'occasione, dell'articolo 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il quale prevede qualcosa di più, cioè una presunzione di innocenza. Come tutti sappiamo — e certo sa anche il Presidente del Consiglio — i principi della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo sono ritenuti cogenti per il nostro ordinamento in base all'articolo 10 della Costituzione.

Quindi, sul piano costituzionale, non esiste alcuna presunzione di colpevolezza, tutt'altro; si contempla, invece, una presunzione di innocenza. Ma c'è di più. L'Italia ha stipulato un patto internazionale relativo ai diritti politici e civili, ratificato con la legge del 25 ottobre 1977, che non ha rilievo costituzionale né contiene una norma ritenuta cogente nel nostro ordinamento; esiste tuttavia il principio che vi ho ricordato, secondo il quale il cittadino ha diritto di essere presunto innocente finché la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente. L'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata con legge del 4 agosto 1955, afferma che ogni persona è innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente. Il nostro ordinamento, fino a prova contraria, prevede tre gradi di giudizio, più quello eventuale di rinvio e non presume che valgano le prove riconosciute nel giudizio di primo grado.

Anche per quanto riguarda la carcerazione preventiva, onorevoli colleghi, il patto internazionale sui diritti civili e politici, che fa parte del nostro ordinamento in quanto i principi sono cogenti, secondo l'articolo 10 della Costituzione, stabilisce che: «Ogni persona ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole e rilasciata. La detenzione delle persone in attesa di giudizio» — aggiunge — «non deve essere la regola», ma deve essere l'eccezione. All'articolo 14 la stessa convenzione sancisce che la persona ha diritto di essere giudicata senza ingiustificato ritardo.

Non cito l'analoga dichiarazione contenuta nella convenzione europea sui diritti dell'uomo ma mi permetto di rilevare che

l'Italia si attiene a queste regole. Tanto è vero che è stata richiamata più volte sul piano internazionale, perché i tempi della nostra giustizia sono tali da non garantire un giudizio entro un termine ragionevole. Non è neanche in regola — lo ho affermato in Commissione e voglio ripeterlo in questa sede — il nuovo codice di procedura penale, il cui articolo 34 viola l'articolo 13, ultimo comma, della Costituzione, in quanto attribuisce al giudice la potestà, che invece è esclusivamente riservata al legislatore, di stabilire la durata dei termini di carcerazione preventiva. Gli articoli 304 e 305 del suddetto codice violano anche la direttiva n. 61 attraverso la quale il Governo è stato autorizzato a redigere il codice di procedura penale. Infatti è stato recepito l'articolo 7 della legge 28 luglio 1984, n. 398, successivo alla direttiva n. 61, che ha appunto stabilito che il giudice può disporre la proroga dei termini di carcerazione preventiva.

I principi ai quali mi sono richiamato — e l'ho fatto proprio per questo motivo — non sono soltanto principi della nostra Costituzione, ma anche di civiltà, irrinunciabili. Non si tratta di essere più o meno garantisti, onorevoli colleghi, ma di essere o meno rispettosi di principi fondamentali della civiltà giuridica o forse, per essere più esatti, della civiltà senza aggettivi.

Quello al nostro esame è l'ennesimo provvedimento, nel giro di brevissimo tempo, sulla carcerazione preventiva, ed è anch'esso da considerare come un'ennesima violazione delle regole di civiltà giuridica.

Si è detto che vi sono molti processi non definiti, riguardo ai quali ci si è pronunciati solo in primo grado, con imputati i cui termini di carcerazione preventiva stanno per scadere. Questa è la giustificazione addotta dall'onorevole Andreotti per sostenere l'esistenza di una «presunzione di colpevolezza».

Riguardo alle cifre vi è molto disaccordo. Secondo le informazioni della camera penale di Palermo, tra gli imputati che possono essere scarcerati 20 sono in stato di detenzione e 8 agli arresti domiciliari. Per il Governo prima si trattava di

centinaia di imputati; nei giorni scorsi siamo scesi a 37 e oggi mi pare che il numero sia leggermente disceso, anche perché i controlli sollecitati dal nostro gruppo in Commissione hanno portato il ministro di grazia e giustizia ad accertare verità che in un primo momento probabilmente non gli erano state rivelate.

In pratica, comunque, sembra che degli imputati che dovrebbero essere scarcerati solo quattro siano stati condannati all'ergastolo. Sono pochi, quindi.

Ma credo che non dobbiamo guardare al numero degli imputati, bensì alla loro pericolosità: si tratta infatti di persone coinvolte in reati di mafia, di camorra, di droga, di strage.

Non vogliamo assolutamente che essi tornino ad essere liberi, ma vogliamo tentare una soluzione alternativa, onorevoli colleghi; in Commissione abbiamo presentato alcuni emendamenti (che non è il caso di ricordare in questo momento, visto che discutiamo sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità) che senza dubbio garantiscono che nel tempo necessario per mandare avanti i processi per così dire incagliati (mi riferisco ai maxiprocessi organizzati, a mio avviso, abusando delle norme sulla connessione processuale e che sono divenuti difficilmente definibili in tempi ragionevoli) si giunga ad una soluzione che sia in sintonia con le norme della nostra Costituzione e con i principi di civiltà giurica ai quali ci dobbiamo richiamare.

L'articolo 7 della legge n. 398 del 1984 prevede la proroga dei termini fino a metà per la fase della pronuncia di primo o di secondo grado, nonché per l'istruttoria: è già il primo «strappo», deciso non per tutti da una legge, ed il cui uso è stato affidato alla magistratura.

Su questo argomento è bene dire la verità: non si tratta solo di allungare i termini di carcerazione preventiva tra la decisione in primo grado e quella in appello; si vuole anche non tener conto delle proroghe ai fini del computo della durata complessiva della custodia cautelare (la cosiddetta sterilizzazione).

Secondo il decreto-legge in esame, non si

deve tener conto dei giorni occupati per le udienze e per la stesura della sentenza: ecco la seconda sterilizzazione. A giudici lenti si vuol far quindi corrispondere una carcerazione preventiva lunga; altro che regolamentazione per legge dei termini di custodia cautelare!

L'articolo 251 delle norme di attuazione del nuovo codice di rito penale rende possibile l'applicazione della novella introdotta da questo provvedimento anche dopo il nuovo rito, cosicché si possono stabilire, stando al decreto-legge in esame, alcuni aumenti: un terzo, cioè sei mesi, per la fase istruttoria (quindi non solo per il periodo tra la sentenza di primo grado ed il giudizio d'appello); un anno e sei mesi, previsti per la fase istruttoria, diventano due anni; un termine pari alla metà è previsto per la fase tra la prima e la seconda sentenza, quindi, trattandosi di altri sei mesi, il termine di un anno si modifica in un anno e mezzo, più i giorni occupati dalle udienze.

Questo è quanto si vuole realizzare con il decreto-legge in relazione al quale alcune parti politiche hanno presentato questioni pregiudiziali di costituzionalità: la carcerazione preventiva, fissata nel massimo in sei anni dal vecchio codice di procedura penale e ridotta a quattro anni dal nuovo rito, è già stata aumentata a più di sette anni in virtù del provvedimento al nostro esame.

Ebbene, la situazione è grave, ma noi riteniamo si possa intervenire in modo diverso: occorre fissare un termine per la definizione dei processi incagliati e sospendere (con legge, non rimettendosi al giudice o valutando la situazione caso per caso) il corso della carcerazione preventiva per questo periodo e non consentire la sterilizzazione *sine die* dei termini di carcerazione preventiva.

Questo è un modo per rimanere, entro certi limiti, nelle regole della nostra Costituzione e nei principi ai quali ci siamo richiamati, ed è anche il modo con il quale si può realizzare l'obiettivo di trattenere in carcere pericolosi criminali, senza emanare norme che non possono essere assolutamente accettate.

Questo tipo di norme noi lo abbiamo proposto in Commissione: la maggioranza — che è ridiventata tale dopo la decisione della Commissione — nel Comitato dei nove lo ha respinto. Se arriveremo alla discussione sul merito del provvedimento o se il Governo dovesse reiterare questo decreto-legge, noi chiederemo che la nostra soluzione, prospettata con tre emendamenti, venga recepita e diventi una regola uguale per tutti, una norma eccezionale e limitata nel tempo per consentire lo svolgimento dei processi.

Di fronte al limite modesto, se non eccezionale, del numero delle persone che possono essere carcerate, ricordiamo che esistono misure cautelari per la scarcerazione al decimo comma dell'articolo 272, del codice di procedura penale alle quali bisogna ricorrere per garantire la collettività, anche senza strappi alle norme di carattere costituzionale alle quali ci siamo richiamati (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Avverto che nell'eventualità che vengano richieste votazioni qualificate, che avverrebbero mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, la motivazione esplicita del decreto-legge che oggi discutiamo è quella di prevenire la scarcerazione di trentotto pericolosi delinquenti, che sono imputati di gravi reati in un importante processo che si sta svolgendo davanti alla Corte d'assise di Palermo; e per questo si propone un massimo di custodia cautelare che può arrivare fino a vent'anni.

Questa motivazione esplicita sottende due motivazioni implicite: che non vi sia alcuna possibilità di controllo efficace delle persone che vengono scarcerate e che l'interpretazione del decreto-legge sia effettivamente quella che sostiene il Governo.

Non è del tutto chiaro, come è noto, né il numero degli scarcerandi né i termini entro i quali sarebbero scarcerati, ma questo serve solo a segnalare la strumentalità della campagna di disinformazione in atto — alla quale ha già accennato il collega Rodotà — e non incide sulla qualità politica delle questioni che abbiamo di fronte.

Verifichiamo, invece — perché di questo occorre parlare — se effettivamente la scarcerazione debba comportare la totale libertà di movimento degli scarcerati e quindi, come si è temuto, la ripresa delle attività criminali alle quali sono abitualmente dediti e dalle quali, per altro, non sono stati certamente distolti dalla carcerazione, scontata in parte all'Ucciardone e in gran parte, almeno per alcuni di loro, come sappiamo, in confortevoli stanze dell'ospedale di Palermo!

Il nuovo codice di procedura penale contiene due previsioni utili: la prima stabilisce che nei confronti di un imputato scarcerato per decorrenza dei termini il giudice debba disporre le altre misure cautelari di cui ricorrono i presupposti. Il nuovo codice di procedura penale si è cioè preoccupato di questa situazione, dettando una disciplina apposita.

Quali sono le misure cautelari? Quelle concretamente applicabili sarebbero due: l'obbligo di dimora nella frazione di un comune nella regione di abituale residenza (cioè si obbliga una persona a soggiornare in una frazione sperduta di un comune siciliano, controllata dalla polizia) oppure gli arresti domiciliari, con l'imposizione di limiti nelle comunicazioni e con possibilità di controllo permanente.

Inoltre, nel momento in cui vi fosse la condanna in grado di appello, potrebbe in ogni caso essere riemesso il mandato di cattura se sussiste il pericolo che l'imputato si dia alla fuga. È questo un telaio di interventi che a noi sembra assicurare.

L'eventuale scarcerazione, comunque, non pone il problema della piena libertà di movimento degli imputati; legittima anzi misure di controllo che, in qualche caso, possono essere assai più sicure e addirittura più efficaci della carcerazione. Mi

riferisco a quegli imputati che in carcere riescono a guadagnare forza ed autorevolezza proprio grazie ai collegamenti che in quella sede stabiliscono.

Non è esatto, quindi, dire che gli scarcerati sarebbero restituiti automaticamente alla piena libertà di movimento.

Passo ora ad affrontare la seconda questione, quella di carattere interpretativo, segnalando un dubbio in relazione all'applicazione di questo decreto. I principi in materia di regole applicabili ai procedimenti in corso nel momento in cui è entrato in vigore il nuovo codice di procedure penale sono contenuti nel decreto legislativo del luglio 1989.

Si tratta di venti articoli caratterizzati dal principio fondamentale in base al quale «salvo quanto stabilito dal presente titolo, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice proseguono con l'applicazione delle norme vigenti», cioè del complesso di norme, sia codicistiche sia extracodicistiche, che erano applicate nel momento in cui è entrato in vigore il nuovo codice.

Voglio richiamare l'attenzione del ministro (che in questo momento mi sembra distratto) su due punti. In primo luogo sono previste eccezioni al principio generale; in secondo luogo occorre riflettere sul concetto di «misure anteriormente vigenti». Quando si parla di simili norme ci si riferisce sia a disposizioni che fanno parte del codice sia a disposizioni successive che non vi rientrano, che comunque sono state emanate dopo il 28 luglio 1989, ma prima dell'entrata in vigore del nuovo codice.

L'articolo 251 del richiamato provvedimento, che concerne proprio la durata delle misure cautelari, stabilisce che per i detenuti decorrono i termini previsti dal nuovo codice di procedura penale (che sono in genere più brevi) a partire dal 24 ottobre 1989, data di entrata in vigore dello stesso. Poiché la disciplina in alcuni casi poteva essere peggiore per l'imputato, l'articolo 251 stabilisce che comunque la durata della custodia cautelare non possa superare i termini previsti dalle norme del codice abrogato; esso però non si riferisce

alle norme vigenti prima dell'entrata in vigore del nuovo codice.

Con questo intendo dire che quando si scrive «codice abrogato», in un sistema che fa una netta differenza tra quest'ultimo e le norme vigenti prima dell'entrata in vigore del nuovo codice, si pone il dubbio se tali disposizioni siano effettivamente applicabili. Per di più, la scarcerabilità di alcuni imputati di Palermo alla data del luglio di quest'anno era ben prevedibile da parte del ministero, perché il processo di appello era cominciato da ben cinque mesi, precisamente il 22 febbraio 1989. Il ministero avrebbe quindi potuto curare che l'espressione «norme del codice abrogato» fosse sostituita da quella «norme vigenti alla data di entrata in vigore del codice», come è stato fatto negli articoli 241, 244, 245 e 250.

Tutto questo non è stato fatto ed è quindi molto dubbio che il decreto-legge sia effettivamente applicabile alle situazioni che ci interessano. Il Governo disponeva di legittimi strumenti di intervento. Sarebbe stato sufficiente costruire diversamente l'articolo 251, parlando anziché di codice abrogato di norme applicabili alla data di entrata in vigore del codice, oppure attivare tempestivamente la particolare procedura di revisione degli articoli del nuovo codice di procedura penale, evitando così di addossare ancora una volta alla magistratura la responsabilità di decidere i veri effetti del decreto-legge.

Nulla di tutto questo è stato fatto ed oggi si tiene la Camera sotto il ricatto della scarcerazione di pericolosi criminali. Noi respingiamo questo ricatto; in primo luogo, perché esistono le norme per controllare efficacemente gli scarcerati pericolosi (sempre che il ministro dell'interno impartisca le necessarie disposizioni), in secondo luogo perché non si può lasciare un problema di tale importanza alle interpretazioni discrezionali di questo o di quel magistrato, del tribunale, della Corte d'appello, della Cassazione.

Contestiamo, infine, il prolungamento della custodia cautelare come unica, prevalente politica contro la mafia e la criminalità organizzata. Tale prolungamento

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

non serve, come la situazione dimostra, perché ritarda le riforme della giustizia, in quanto ammortizza solo apparentemente i costi delle inefficienze, e perché dà vita ad un alibi coercitivo che rassicura solo in apparenza ma non tocca le ragioni strutturali della crisi dei diritti e delle libertà nel Mezzogiorno.

Vi sono 19 mila latitanti e circa 400 di essi sono pericolosi boss della mafia. Non un parlamentare dell'opposizione, ma lo stesso alto commissario ha dichiarato che i due massimi capimafia vivono a Palermo e a Catania; è stato autorevolmente affermato che la mafia è l'antistato e che lo Stato è addirittura un infiltrato in ampi territori della Calabria, della Sicilia e della Campania. Bobbio ha parlato di democrazia asseditata: si uccide in media un uomo ogni sei ore ed il 75 per cento degli omicidi avviene in tre sole regioni. EspONENTI del mondo criminale, come Francesco Macrì, in Calabria, vengono messi in lista dal partito di maggioranza relativa e poi vengono posti a dirigere USL di grande importanza. Dopo l'assassinio di Lodovico Ligato i giornali hanno pubblicato i nomi dei 27 capi cosca di Reggio Calabria con il rispettivo territorio di comando; la stessa cosa è avvenuta a Napoli dopo la strage di Ponticelli. E i cittadini si chiedono come mai quei capi di cui tutti conoscono i nomi e i luoghi di dominio, che controllano territori, beni, vita e voti, non vengano arrestati. E ancora si chiedono come mai un pentito come Salvatore Mazzeo con un permesso possa uscire dal carcere, possa essere ospitato in un alloggio dell'alto commissario e possa poi sparire. A che cosa servono, signor Presidente del Consiglio, le molte centinaia di intercettazioni telefoniche attualmente in corso per ordine dell'alto commissario, visto che la situazione peggiora sempre di più e quindi le stesse non sembrano utilizzate nella lotta contro la mafia?

Il direttore del carcere di Reggio Calabria è stato costretto a trasferirsi per le minacce e gli attentati subiti. Una povera e coraggiosa vedova di Palermo è stata costretta, per le minacce, a ritirare la costituzione di parte civile contro gli imputati

dell'omicidio del marito. Alla signora Casella il ministro dell'interno ha intimato di tornare a casa perché la sua protesta, civile ed umana, avrebbe disturbato le indagini! Ma Cesare Casella è ancora oggi nella mani dei suoi sequestratori. È un caso unico in tutto il mondo occidentale avanzato. L'altro giorno, a Caltanissetta, un'altra vedova è stata costretta a ritrattare in appello il riconoscimento degli assassini di suo marito. Per la prima volta, nella storia della Repubblica, una cittadina qualunque, la signora Maria Avodio, vedova Ferrami, ha citato davanti al tribunale di Caltanissetta il Presidente del Consiglio, il ministro dell'interno e il ministro di grazia e giustizia per lo stato di disordine pubblico della Calabria che ha portato, tra l'altro, all'omicidio del marito, un piccolo imprenditore che si era rifiutato di pagare le tangenti richieste dalla mafia.

Ai cittadini che patiscono ogni giorno il morso del ricatto, l'umiliazione della tangente imposta con la violenza, lo sconcerto della corruzione della politica e la tragedia dell'omicidio mafioso, che cosa voi siete in grado di garantire con il provvedimento al nostro esame? Solo l'ennesima incertezza applicativa di leggi penali, il consueto addossamento ai giudici di responsabilità che non competono loro e il tentativo di nascondere lo sfascio istituzionale!

Qualcuno si è chiesto (anche oggi su un quotidiano) come mai i comunisti che hanno votato la cosiddetta legge Mancino-Violante siano ora contrari a questo decreto. La risposta è semplice. Innanzitutto, quella legge non doveva essere tanto eccezionale se i suoi contenuti sono stati recepiti negli articoli 304 e 511 del nuovo codice di procedura penale. Ma c'è di più: da allora ad oggi non solo non è intervenuta alcuna significativa ed utile misura di Governo, non solo continua a mancare un programma chiaro e incisivo di lotta contro la mafia, ma la situazione si è deteriorata a tal punto che il sistema di potere mafioso è diventato ormai un fatto costitutivo dell'intero sistema politico italiano.

In queste condizioni, spacciare un ennesimo prolungamento dei termini di custodia cautelare come misura antimafia è

solo retorica. E noi ci rifiutiamo di rispondere con armi puramente retoriche alle tragedie in atto.

Non chiederemo lo scrutinio segreto: ciascuno deve assumersi a viso aperto le sue responsabilità, così come le stiamo assumendo noi contro queste lance di latta del Governo e per un vero ed efficace programma di lotta contro la mafia. Non c'è da parte nostra, signor Presidente del Consiglio, colleghi, l'incomprensione del carattere generale che deve assumere un' incisiva lotta contro la mafia, prescindendo dalle collocazioni parlamentari o di Governo. In materia di appalti, ad esempio, si è raggiunta sinora un'intesa significativa per correggere la legge Rognoni-La Torre tra questa parte dell'opposizione, il Governo e la maggioranza. Se il Governo non tarderà ulteriormente a varare le norme sulle società finanziarie o se cesserà di ostacolare la discussione delle proposte che noi abbiamo da tempo presentato, se si spenderanno i molti miliardi di residui passivi del Ministero di grazia e giustizia, se verranno costituiti nuclei specializzati ad alta professionalità per la cattura dei latitanti più pericolosi, se ci si muoverà insomma in modo incisivo, il Governo potrà trovare un sostegno anche da questa parte dell'opposizione. Ma nel vuoto di iniziativa attuale, agitare lo straccio di questo decreto è solo un tentativo di mascherare la volontà di non affrontare decisamente quella mafiosa con una questione democratica e quindi come una questione essenziale per il presente e per il futuro del nostro sistema politico (*Applausi dei deputati dei gruppi del PCI, della sinistra indipendente, verde, federalista europeo e di democrazia proletaria — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Biondi. Ne ha la facoltà.

ALFREDO BIONDI. Colleghi, signor Presidente del Consiglio, signor ministro di grazia e giustizia, ho molto riflettuto prima di chiedere la parola, perché quello al nostro esame è un tema sul quale ci si può dividere, ma ci si deve dividere solo

dopo aver a lungo pensato e riflettuto sui valori di cui ciascuno di noi si sente portatore all'interno di questa Assemblea.

Prendo quindi la parola come deputato liberale ma a titolo personale, perché il partito ha consentito, com'è ovvio per un partito liberale, che ciascuno esprima liberamente le proprie convinzioni e perché non sono abituato a cambiare opinione da una settimana all'altra.

È quindi riferendomi a ciò che ho detto in quest'aula — senza essere stato coinvolto nella preoccupazione generale, proposta alla pubblica opinione, che il Parlamento diventasse titolare delle chiavi di ingresso o di uscita dal carcere di pericolosi criminali — che prendo la parola, anche perché conosco da vicino la vicenda del processo di Palermo.

Prendo la parola sapendo che un deputato avvocato deve tenere molto distinte le posizioni processuali da quelle di diritto pubblico di cui è titolare, per evitare che nel prendere la parola ci possa essere seppure incoscientemente, la possibilità di commistione tra interesse privato ed atti di ufficio.

Voglio perciò dire con grande fermezza che non credo che il provvedimento al nostro esame sia giusto dal punto di vista costituzionale e degli effetti che intende produrre.

Come ho detto in altra occasione, si tratta di uno *ius singulare*, cioè di una norma speciale che interviene nel corso di un processo determinando — senz'altro involontariamente — alcune conseguenze giudiziarie per determinati imputati.

È quindi una presa di posizione, la mia, che attiene ad un valore che nulla ha a che vedere con il contenuto specifico della finalità che il Governo intende perseguire. Tale finalità è stata presentata alla pubblica opinione come lo strumento in grado di eliminare il rischio che pericolosi delinquenti possano riacquistare la libertà. Si tratta comunque di cittadini in attesa di giudizio, che hanno scontato — in attesa di giudizio — molti anni di carcere. Essi avevano invece diritto ad un processo volto a determinare un accertamento prima di questa data e di questi effetti.

Vi è poi un'altra questione di estrema gravità, già sottolineata, che riguarda gli articoli 3 e 27 della Costituzione. Essa attiene alla parità di condizioni ed al principio di uguaglianza, in relazione alla possibilità che imputati non ancora assoggettati a sentenza passata in giudicato si vedano comminare un'aggiunta di pena, stabilita non in funzione di un'esigenza di cautela ma come sanzione anticipata.

Vedo, signor Presidente del Consiglio ed onorevole ministro della giustizia, che il fervore sopravvenuto rende difficile esprimere delle opinioni. Forse quelli che arrivano *pedibus calcantibus* hanno le loro convinzioni, che però ho sentito rare volte esprimere pubblicamente...!

Signor Presidente, desidero dire che nel nostro paese non può variare a seconda dei momenti e delle circostanze l'interpretazione del diritto, della sua procedura, dei valori di legalità e di garanzia, di ciò che qualcuno, in termini riduttivi, definisce garantismo. Si tratta di valori che attonano ad un rapporto in cui la giustizia ha una sua funzione e il cittadino ad essa assoggettato ha i suoi diritti (diritti che non possono essere prevaricati).

Ecco la ragione per la quale, signor Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi che non mi state ascoltando e colleghi che, invece, mi state ascoltando, pongo dinanzi al Parlamento un mio problema di coscienza libera e liberale. È impossibile, a mio modo di vedere, prolungare un termine la cui dilatazione è contraria ai principi che informano non solo la nostra Carta costituzionale ma anche le nostre relazioni internazionali, i rapporti con i paesi dell'Europa e le stesse convenzioni stipulate liberamente a livello più elevato e significativamente riproposte ai sensi dell'articolo 10 della Costituzione.

Credo, signor Presidente, signori ministri, che vi sia oggi bisogno di una valutazione che tenga conto di questo principio, più forte della motivazione che avete assunto. Non esistono fini che possano giustificare mezzi che siano illegittimi costituzionalmente e non opportuni dal punto di vista della loro strumentazione giuridica.

Credo anche giusto ricordare, per evitare

non dico un ricatto ma un ammonimento da parte della stampa e dei suoi stessi interventi personali, signor Presidente del Consiglio, nei confronti dei deputati che assumessero posizioni diverse, che noi non siamo titolari né di chiavi né di grimaldelli per aprire le celle! Siamo viceversa titolari dei principi esclusivi che la legge ci affida. Questo decreto non corrisponde ai principi che la legge regolatrice, anche di carattere processuale, può consentire; non corrisponde ai criteri che dovrebbero ispirare un provvedimento che non voglia essere non dico una manomissione in corso d'opera della struttura processuale italiana ma addirittura un'inversione di tendenza rispetto al nuovo processo penale che è stato recentemente varato.

Signor ministro di grazia e giustizia, lei sa con quanta simpatia, affetto e devozione ho sempre seguito il suo lavoro, riconoscendolo come un elemento qualificante della nostra civiltà giuridica. Ella dunque non ha bisogno che io le testimoni ulteriormente la mia stima. Dispiace tuttavia che, proprio in questo momento, sul crinale di un cambiamento della civiltà giuridica che fa onore al suo nome e alle Camere che l'hanno approvato, si faccia marcia indietro rispetto alla nuova riforma processuale penale e si stabiliscano norme particolari per cui determinati cittadini possono essere indicati personalmente come destinatari di una norma speciale che li riguarda, quasi si trattasse della vecchia berlina!

Signor Presidente del Consiglio, è pericoloso quello che sta accadendo. Ed io sento il dovere in un momento come questo, come liberale, di alzare la mia voce per vincere il brusio degli altri e dire che non sono d'accordo, per i miei principi, per la mia storia personale, per quello che ho sempre dichiarato in quest'aula, su una modificazione che ha di fatto il carattere non procedurale ma sostanziale di un'inflizione e di un'afflizione, su una modificazione che non siamo in questo momento in grado di esprimere senza violare il principio di equilibrio e di uguaglianza previsto dagli articoli 3 e 27 della Costituzione.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

Ecco la ragione per cui esprimo il mio personale e assoluto dissenso al provvedimento in esame (*Applausi dei deputati dei gruppi della sinistra indipendente, verde, federalista europeo e di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dobbiamo ora passare alla votazione delle questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate dagli onorevoli Russo Franco, Mellini e Vesce.

Avverto che è stata presentata una richiesta di votazione nominale dai gruppi federalista europeo e della sinistra indipendente nonché una richiesta di votazione segreta dai gruppi di democrazia proletaria, misto e verde.

Quest'ultima richiesta deve ritenersi ammissibile ai sensi del primo comma dell'articolo 49 del regolamento, poiché la deliberazione che la Camera è chiamata ad assumere incide sui diritti di libertà di cui agli articoli 13 e 27 della Costituzione.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 51 del regolamento, nel concorso di diverse richieste prevale quella di votazione per scrutinio segreto.

Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate dagli onorevoli Russo Franco, Mellini e Vesce.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	513
Maggioranza	257
Voti favorevoli	192
Voti contrari	321

(La Camera respinge — Applausi — Vivi commenti).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che i presidenti dei gruppi parlamentari del Movimento sociale italiano-destra nazionale e federalista europeo ne hanno chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi del secondo comma dell'articolo 83 del regolamento.

Ricordo altresì che nella seduta del 6 novembre scorso la II Commissione (Giustizia) è stata autorizzata a riferire oralmente.

L'onorevole Finocchiaro Fidelbo, relatore per la maggioranza, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione giustizia della Camera, nella seduta...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per cortesia! Chi vuole uscire dall'aula lo faccia rapidamente e, se possibile, in silenzio!

Onorevole Finocchiaro Fidelbo, la prego di proseguire nella sua relazione.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO, Relatore per la maggioranza. La Commissione giustizia della Camera, nella seduta del 7 novembre scorso, ha deliberato la soppressione degli articoli...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei pregarvi di fare silenzio!

La prego, onorevole relatore, prosegua.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO, Relatore per la maggioranza. Presidente, purtroppo posso esercitare solo in quest'aula la mia facoltà di svolgere la relazione sul provvedimento. I colleghi, probabilmente, possono esercitare anche altrove la loro facoltà. Se, quindi, non otterrò condizioni consone all'importanza del provvedimento in esame (certamente non al contenuto della mia relazione), non

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

potrò proseguire nel mio intervento (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

PRESIDENTE. Onorevole Finocchiaro Fidelbo, la prego di proseguire nel suo intervento: ciò probabilmente ageverà anche il mio compito, contribuendo a ristabilire un po' d'ordine in aula.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO, Relatore per la maggioranza. Onorevoli colleghi, la Commissione giustizia della Camera, nella seduta del 7 novembre scorso, ha deliberato la soppressione degli articoli del decreto-legge n. 317 del 1989, recante modifica della disciplina della custodia cautelare.

I gruppi parlamentari che hanno determinato questo risultato si erano già espressi in tal senso in Commissione Affari costituzionali ed in Assemblea in occasione del voto ex articolo 96-bis del regolamento. In quella sede, il dibattito aveva infatti evidenziato non solo una posizione contraria al riconoscimento della sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e di urgenza, ma anche un giudizio negativo sul merito del decreto.

I gruppi parlamentari che compongono la maggioranza di Governo non hanno ritenuto di sostenere, con una partecipazione adeguata ai lavori della Commissione di merito, il testo del provvedimento.

Il decreto-legge n. 317 è destinato ad operare sui processi in corso, regolati dalla disciplina previgente al nuovo codice di procedura penale, e contiene tre modifiche sostanziali alla stessa. Esso prolunga infatti di sei mesi i termini di custodia cautelare per la fase di appello e per quella che va dalla pronuncia di appello alla condanna irrevocabile per alcuni reati (quelli puniti con la reclusione nel massimo a 20 anni o con l'ergastolo, quelli di associazione di tipo mafioso o finalizzati al traffico di stupefacenti, i delitti commessi per finalità di terrorismo puniti con reclusione non inferiore a 15 anni). Sterilizza, inoltre, ai fini della durata massima complessiva della custodia cautelare, le proroghe concedibili per i delitti già detti. Tali proroghe, già introdotte dalla legislazione prece-

dente e parzialmente riprese dal nuovo codice di procedura penale, consentono in particolari condizioni processuali un prolungamento dei termini della custodia cautelare per la fase istruttoria (fino ad un terzo) o per la fase intercorrente tra la pronuncia della sentenza di primo grado o di appello (sino alla metà). Il decreto rende infine non computabili ai fini della durata massima consentita dall'ottavo comma dell'articolo 272 — dirò fra un momento di che si tratta — i giorni d'udienza e quelli impiegati per la deliberazione delle sentenze di primo grado o di impugnazione.

Esso prolunga dunque i termini di custodia cautelare relativi ai delitti previsti, con una duplice modifica: la prima incide sul quarto comma dell'articolo 272 del vecchio codice di procedura penale, allungando rispettivamente di sei mesi, per le fasi che ho detto, i termini della custodia; la seconda incide sull'ottavo comma dello stesso articolo 272, così sostanzialmente consentendo un prolungamento dei termini di custodia cautelare fino a due terzi del massimo della pena temporanea per il reato contestato o ritenuto in sentenza.

Tale comma era stato introdotto dalla legge n. 398 del 1984, con uno scopo preciso, coerente con il principio di ragionevolezza e di schietta natura garantista: quello di evitare che, nel caso di reati puniti con pena meno grave, si arrivasse, sommando i periodi di custodia cautelare consentiti per ciascuna fase processuale, ad una durata della custodia stessa non proporzionata — e dunque non ragionevole — alla pena prevista o inflitta per quel reato. Nel sistema proposto da questo decreto tale norma diventa invece norma di chiusura, che consente un gravissimo prolungamento dei termini della custodia cautelare.

Lo scenario di riferimento, di cui occorre tenere conto oggi nell'accingersi al dibattito su questo decreto-legge, è costituito dalla legge n. 330 del 1988 e dal nuovo codice di procedura penale, il primo codice della Repubblica.

Già il testo che nell'agosto 1988 questa Camera varò come strumento anticipatore del nuovo codice di procedura penale for-

nisce prime risposte all'interrogativo (che si era riacceso nella cultura e nella dottrina giuridica, nella coscienza civile e democratica di molti, e che proprio dall'emergenza, dalle sue ragioni e dalle sue esigenze era stato posto in secondo piano) circa i presupposti e i fini che potevano legittimare la custodia cautelare nel nostro ordinamento: un ordinamento che ha tra i suoi principi fondamentali l'articolo 13 della Costituzione, che contiene la proclamazione della libertà personale come valore assoluto, come valore inviolabile, e che pertanto considera la restrizione di essa come ipotesi eccezionale.

Con la legge dell'agosto 1988 viene eliminato il mandato di cattura obbligatorio. L'emissione di provvedimento restrittivo viene legata ad inderogabili e concrete esigenze di tutela dell'acquisizione di specifiche fonti di prova, residuando le ipotesi di pericolo di fuga e di tutela della collettività. Vengono per altro introdotti i concetti di adeguatezza della restrizione della libertà in rapporto alla salvaguardia delle esigenze cautelari e di proporzionalità tra pena irroganda e durata della custodia.

Non si tratta di novità di poco rilievo. Esse, complessivamente considerate, sanciscono l'esistenza di un nesso indispensabile tra limitazione della libertà ed esigenze processuali e liberano la custodia cautelare dalle tentazioni di un automatico ed improprio utilizzo come strumento di controllo sociale, proprio delle misure di prevenzione, o come strumento di prevenzione speciale, proprio della pena.

Tali novità danno infine una prima ragione del dibattito sulla necessità di ragionevolezza della custodia cautelare; principio, quest'ultimo, non solo ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale (nel 1965, nel 1971, nel 1982), ma recepito nel nostro ordinamento con l'adesione alla Convenzione europea di salvaguardia, più volte citata nel dibattito che ha preceduto questa relazione.

La ragionevolezza, come argomenta... Mi scusi, Presidente: è fastidioso parlare in queste condizioni!

PRESIDENTE. Onorevole Finocchiaro

Fidelbo, indubbiamente il brusio è molto forte. Lo stesso Presidente, cui ella per altro si rivolge, stenta a capire le parole che lei pronuncia!

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO, *Relatore per la maggioranza*. La ragionevolezza, come argomenta la Corte costituzionale nella sentenza più volte citata (la n. 15 del 1982), deve essere valutata ancorandola ad un criterio concreto. E se questa Camera ha già stabilito che la custodia cautelare deve essere nel periodo istruttorio, e quindi *a priori*, adeguata nella forma alle esigenze da salvaguardare e proporzionata nella durata all'esito del giudizio, ciò significa che è stato compiuto un primo inequivoco passo per dare concretezza a quel concetto di ragionevolezza.

Il codice di procedura penale vigente attesta posizioni ancora più avanzate. Ricorderò solo alcuni tra i punti della nuova disciplina che appaiono particolarmente significativi ai nostri fini.

Innanzitutto, viene ulteriormente precisata la finalità struttoria delle misure cautelari e cade il primato della custodia in carcere. Le tradizionali esigenze di tutela della collettività, che potevano legittimare l'emissione di provvedimento restrittivo, vengono precisate e viene assai limitato il ricorso alle medesime per giustificare l'adozione di misure cautelari.

Viene prescritto inoltre che il giudice, nel disporre le misure stesse, tenga conto, da una parte, della loro idoneità in rapporto alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto e, dall'altra, della loro proporzione rispetto all'entità del fatto e all'entità della sanzione. Prevede altresì che questa valutazione venga sottoposta ad una verifica costante nel corso di tutto il processo.

È inoltre prevista una durata massima complessiva della custodia cautelare di quattro anni se si procede per i reati più gravi, punibili cioè con una pena superiore nel massimo a sei anni. Questo limite tiene conto sia della possibilità di proroghe che dell'ipotesi di regresso del procedimento dopo una sentenza della Corte di cassazione e di rinvio ad un altro giudice.

È prevista anche una possibilità di proroghe in presenza di gravi esigenze cautelari e in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi, ma sempre nella fase delle indagini preliminari. Si tratta di una proroga che comunque deve essere computata ai fini della durata complessiva della custodia cautelare.

In questo contesto legislativo il decreto interviene prolungando i termini di custodia cautelare nei procedimenti in corso. Le argomentazioni addotte dalla dottrina più attenta su questo punto suggeriscono una nuova valutazione sul giudizio che la Corte costituzionale diede, appunto con la sentenza n. 15 del 1982, di non contrasto delle disposizioni processuali che riguardano la libertà personale e che introducano limitazioni ad essa, disponendo l'aumento della durata della custodia in corso, con il principio di irretroattività delle norme penali, di cui all'articolo 25 della Costituzione.

In particolare, questa nuova valutazione è suggerita dalle argomentazioni che discendono dall'individuare due categorie di norme processuali: quelle che hanno lo scopo di «ordinare» lo svolgimento del processo, e quelle che, pur nell'ambito della verifica della pretesa punitiva, che è il fine di ogni processo, incidono, potenzialmente offendendoli, sui diritti di libertà degli imputati, assumendo quindi un carattere sostanziale e postulando la loro soggezione al principio di irretroattività delle norme penali.

L'*occasione legis* del decreto n. 317 è il preoccupante aumento delle scarcerazioni per decorenza dei termini di custodia cautelare in fase di appello riferite a soggetti condannati in primo grado per delitti assai gravi. La *ratio* è quella di «riequilibrare la disciplina dei termini di custodia cautelare per le fasi di gravame, attualmente penalizzate, al precipuo scopo di impedire la frustrante liberazione di imputati già condannati per fatti di particolare gravità» (cito la relazione al decreto).

I presupposti di costituzionalità dichiarati sono la gravità di una situazione «alla quale si è venuta a coniugare l'estrema urgenza, determinata dall'altrimenti inevi-

tabile e prossima scarcerazione di numerosi imputati».

Onorevoli colleghi, quali valutazioni possono essere fatte dinanzi a queste argomentazioni e alle scelte conseguenti contenute nel testo? La prima valutazione è quella già operata dal voto del Senato, con argomentazioni che hanno la legittimazione formale di essere assistite dalla pronuncia della Corte costituzionale già più volte citata.

Esiste però, ed è doveroso praticarlo, un altro percorso di valutazione che tenga conto, come è avvenuto in Commissione giustizia, del fatto che ci troviamo a misurarci con un quadro di riferimento culturale, politico e legislativo già distante — per valori, per priorità e per scelta degli strumenti di legislazione — da quello che assisteva la legge di conversione del decreto-legge n. 625 del 1979, su cui la Corte costituzionale si pronunciò con la sentenza n. 15.

Questi, allora, sono gli argomenti che ne conseguono.

L'uso della decretazione d'urgenza in materie che incidono sulla libertà personale, al di là di ogni ormai superato dibattito in questa sede sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, ha in sé il carattere di una risposta che sta tutta dentro una logica di emergenza. Un'emergenza che, rispetto alla gravità, alla diffusività e alla pericolosità del fenomeno mafioso, pare essere avvertita solo con riferimento al fatto che un certo numero di imputati, in custodia cautelare, verrà scarcerato e viene «utilizzata» solo nell'ambito della riduzione delle garanzie processuali. Un'emergenza che non sollecita, invece, l'uso degli strumenti propri dell'esecutivo e lo sforzo e l'impegno legislativo della maggioranza per fronteggiare, con interventi coerenti con le tante proclamazioni di buone intenzioni e rispettosi dell'ordinamento costituzionale, l'illegalità mafiosa.

Sorgono per altro alcuni interrogativi. Il primo: non è oggi emergenza, invece, rispetto a quella prospettata dal Governo, quella che vede ogni giorno sacrificato il diritto di molti imputati ad una ragionevole durata del processo e ad una custodia

cautelare che sia adeguata alle esigenze processuali da salvaguardare e proporzionata alla pena che sarà eventualmente erogata? Non è emergenza la cronica lentezza dei processi penali celebrati con il vecchio rito, lentezza coltivata con colpevole disattenzione da governi che hanno, con straordinaria coerenza e sino ad oggi, ritenuto il funzionamento della giustizia (e dunque la tutela dei diritti dei cittadini) tra gli ultimi impegni da assumere e da mantenere? Per dare sostegno a questa valutazione voglio citare i dati che risultano dai documenti presentati al Parlamento in vista dell'approvazione del conto consuntivo 1989 e dell'assestamento del bilancio dello stesso anno.

Nel 1989 il Ministero di grazia e giustizia aveva a disposizione una massa spendibile di 5.303 miliardi, pari a circa l'1 per cento del bilancio dello Stato, cifra già riconosciuta assolutamente inadeguata. Alla data del 31 agosto avevamo la seguente situazione: i fondi impegnati erano 3.168 miliardi, di cui 1.136 residui degli anni precedenti, cioè impegni non trovati in pagamenti nel 1988 e negli anni precedenti; i fondi ancora da impegnare ammontavano a 2.135 miliardi, di cui 185 derivati da anni precedenti; l'ammontare dei pagamenti effettuati risultava essere soltanto di 1.203 miliardi. Inoltre, la percentuale di utilizzazione complessiva degli stanziamenti per l'edilizia giudiziaria relativi al periodo 1981-1988 è del 40 per cento, mentre quella di ultimazione delle spese rispetto ai progetti approvati è del 25 per cento.

Voglio citare ora solo un brevissimo passo dell'appunto che il Servizio studi della Camera dei deputati ha predisposto con riguardo alla finanziaria. Mi riferisco alla tabella 5, che concerne il Ministero di grazia e giustizia. Per quanto attiene a tale tabella, il Servizio studi dice che «gli intensi processi di trasformazione che sta affrontando l'amministrazione della giustizia, connessi prevalentemente — ma non esclusivamente — all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, non sembrano trovare riscontro nei dati finanziari globali per il 1990 del ministero, le cui dotazioni appaiono inferiori — in cifre

percentuali — a quelle dell'anno precedente».

Credo che questo giudizio sia sufficientemente chiaro. Non si può poi rispondere che ad eliminare la lentezza dei processi, in funzione della quale si aumentano i termini della custodia cautelare, provvederà il nuovo codice di procedura penale. Ciò significa fondare sulle fragili basi di una contraddizione la richiesta di conversione di questo decreto. E non soccorreranno neanche le osservazioni secondo le quali non c'è contraddizione, sotto il profilo formale, con alcuni meccanismi processuali del nuovo codice di procedura penale. Certo, può esistere una analogia formale di meccanismi tecnici; c'è sicuramente, però, un contrasto forte di contenuto sostanziale nel fatto stesso, che enuncio in termini rozzi ed elementari, che si incida, aggravandoli rispetto alla precedente disciplina, sui termini della custodia cautelare.

Vi è contraddizione, ancora, nel fatto che questo prolungamento viene effettuato *ope legis*, fuori da ogni valutazione operata in concreto per ciascun imputato in ciascun processo. Vi è contraddizione nel fatto che, ancora una volta, le esigenze di difesa sociale vengono ritenute incompatibili con la garanzia dei diritti individuali. Ed è questo il nodo tutto politico che occorre affrontare senza alibi. La democrazia non può crescere — in un certo senso non può essere — senza un'attenzione costante e puntuale ai diritti dei singoli, in particolar modo a quelli di libertà, il cui esercizio può e deve essere condotto faticosamente, a volte al prezzo del sacrificio di altre ragioni. Ma è questo, non l'altro, quello dell'isolato sacrificio delle libertà individuali, il prezzo che una democrazia deve pagare per essere realmente moderna.

Ancora, importa fino ad un certo punto che questo decreto riguardi nei fatti trentotto o mille imputati. Certo, nel primo caso sarebbe più grave, ma se anche fosse vera la seconda ipotesi, resterebbe il fatto che questo provvedimento, incidendo sui termini della custodia cautelare ed agendo sulle regole processuali, conduce in realtà un'operazione politica ed istituzionale di

grande portata. Esso scarica sull'esercizio della giurisdizione penale il peso di una dichiarata emergenza dovuta alla diffusione ed al radicamento mafiosi. E non vale obiettare che l'uso della cosiddetta legislazione dell'emergenza e tutto quello che ne conseguì nacque con il terrorismo. L'impegno dello Stato contro il terrorismo ha conosciuto ben altro coinvolgimento e ben altra efficienza di tutti gli apparati istituzionali che non quelli oggi dimostrati contro il fenomeno mafioso. E la mafia non è il terrorismo: basti solo pensare a quale sia la sua capacità di infiltrazione, di influenza, di sostituzione rispetto ai poteri legali, nella pubblica amministrazione come nei partiti, nelle assemblee elettive come nei mercati finanziari, negli istituti di credito come nell'imprenditoria. E poi, neppure il terrorismo fu sconfitto — e credo che su questo conveniamo tutti — solo perché si celebrarono processi, alcuni dei quali importantissimi, per affermare le regole della legalità democratica. La sua sconfitta stette nella capacità di isolarlo e di privarlo di ogni presunta legittimazione politica, addirittura culturale, dimostrata da milioni di uomini e di donne di questo paese, che diedero prova, con una caparbia orgogliosa anche di fronte ad eventi atroci, che i valori, i principi e le forme dello Stato democratico erano un loro proprio patrimonio: il patrimonio di una coscienza civile e politica che non intendeva in alcun modo essere espropriata di quella che riteneva la suprema ricchezza di essere liberi. Noi di questo sentiamo un legittimo orgoglio.

Il Governo e la maggioranza non possono oggi, di fronte alla mafia, pensare di vedere misurato il loro impegno sul numero di imputati scarcerati o mantenuti in custodia cautelare con questo decreto-legge. Sono troppi infatti gli altri banchi di prova sui quali quell'impegno attende da troppo tempo di essere misurato. Di fronte a questa latitanza l'uso dello strumento penale eccezionale a fini di controllo sociale, il restringimento delle libertà, così contro la mafia come contro la droga, appare solo il segnale di una drammatica incapacità di governo.

Per altro verso, il dibattito al Senato ha registrato autorevoli posizioni che prospettavano contrasto tra aumento dei termini della custodia cautelare in corso di processo e retroattività della norma penale (articolo 25, secondo comma della nostra Costituzione), tra contenuto del decreto e principio di ragionevolezza (articolo 5 della convenzione europea di salvaguardia), tra custodia cautelare e presunzione di non colpevolezza (articolo 27 della nostra Costituzione).

A questi interrogativi, che sono anche quelli della cultura giuridica più avanzata, è stato risposto, con suggestione rassicurante, che essi erano già stati risolti nel 1982 dalla Corte costituzionale. La sentenza in questione, colleghi, è stata più volte citata nel dibattito che in Senato e alla Camera in sede di Commissione si è finora sviluppato sul decreto-legge che stiamo esaminando. È stata definita dal relatore...

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ho tenuto conto del fatto che nello svolgimento del suo intervento è stata più volte disturbata, ma è tuttavia opportuno che si avvii alla conclusione.

ANNA MARIA FINOCCHIAI : FIDELBO, *Relatore per la maggioranza.* Ancora un minuto, Presidente, ed avrò concluso la mia relazione.

Quella sentenza è stata definita il *grand arret* nella materia, e ve ne sono le ragioni formali, perché in essa vengono affrontati tutti quei problemi, tutte quelle questioni di presunto o vero contrasto con le norme costituzionali che ho citato. È quindi storicamente vero che la Corte ha risolto quei problemi.

Ma è vero altresì che usare oggi quelle stesse argomentazioni, pur qualificate, significa costringersi dentro una logica che si limita a esplorare l'esistenza di un margine di conformità alla Costituzione e rinunciare al diritto-dovere del legislatore di avanzare lungo i percorsi dell'attuazione costituzionale. Significa altresì interrompere il cammino che abbiamo intrapreso con la legge n. 330 del 1988 e con il nuovo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

codice di procedura penale. Ci costringeremmo, infatti, a ragionare su questo decreto e sulle sue ricadute in termini costituzionali sulla base di quelle considerazioni che condussero la Corte costituzionale a ritenere compatibile con la nostra Costituzione una disciplina che consentiva sino a dieci anni e otto mesi di carcerazione preventiva.

Riteniamo al contrario — e interpreto in questo senso la determinazione adottata dalla Commissione giustizia — che altra risposta debba essere data ai problemi evocati con questo decreto-legge.

Il diffondersi e il radicarsi del fenomeno mafioso e dei suoi effetti trova proprio nel restringimento degli spazi della democrazia e nell'inefficienza dei pubblici poteri, dunque nella mortificazione dei diritti individuali di cittadinanza riconosciuti dalla Costituzione, le sue condizioni più favorevoli. Solo in una risposta che ampli questi spazi, che elimini quelle inefficienze, che garantisca, che promuova quei diritti esiste la possibilità di affermare le ragioni della legalità democratica.

Sono queste le ragioni per le quali esprimo parere sfavorevole sulla conversione in legge del decreto-legge n. 317 del 1989 (*Applausi dei deputati dei gruppi del PCI, della sinistra indipendente e federalista europeo — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Fumagalli Carulli, relatore di minoranza, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, Relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il relatore per la maggioranza ha già esposto analiticamente il contenuto del decreto-legge del quale discutiamo la conversione in legge e le ragioni che, a suo parere, lo rendono criticabile.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALFREDO BIONDI.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, Relatore di minoranza. Come relatore di minoranza (purtroppo siamo stati soccombenti

in Commissione giustizia), non intendo ricordare con puntiglio l'intero contenuto del provvedimento; tuttavia, voglio sottolineare con forza l'estrema gravità dell'eventuale e non auspicabile mancata conversione in legge. Abbiamo solo una manciata di ore, che via via si riducono, per convertire il decreto governativo: non vi è pertanto il tempo materiale per indugiare ad introdurre miglioramenti che pure — lo riconosco, onorevoli colleghi — potrebbero essere apportati, anche da un punto di vista meramente formale, se si accogliessero non dico tutti gli emendamenti presentati, ma almeno alcuni di essi.

In questo momento incombe soprattutto un pericolo, che ritengo estremamente allarmante per tutti noi e soprattutto per la collettività: mi riferisco alla possibilità che tornino ad essere liberi diversi boss e gregari della grande criminalità. Tra essi vi sono venticinque esponenti di Cosa nostra, già condannati nel maxiprocesso di primo grado di Palermo a pene pesantissime, da quindici anni all'ergastolo. Si tratta di persone che, secondo i giudici che le hanno condannate in primo grado, costituiscono una parte del vertice e dei quadri intermedi dell'organizzazione criminale.

So bene che la presunzione di non colpevolezza deve operare anche a loro riguardo; né domanderò ora al Governo se non sia più opportuno, almeno in futuro, limitarla al solo giudizio di primo grado. È un problema, un interrogativo certamente importante, che ha determinato differenti prese di posizione, spesso contrastanti o diametralmente opposte. Ma non è questo il momento di affrontarlo, né mi pare comunque un interrogativo compromesso, come qualche voce dell'opposizione ha affermato anche in Commissione, dal decreto oggi in esame. Ogni tentativo di far credere il contrario è in realtà una manovra dilatoria e strumentale alla mancata conversione del provvedimento, ed è perciò pretestuoso.

È parimenti pretestuoso voler far credere che con questo decreto-legge si violino convenzioni europee, quasi che queste imponessero termini precisi per la cu-

stodia cautelare, mentre si limitano ad introdurre il criterio della ragionevolezza, richiamato dalla Corte costituzionale, come ha rilevato anche la relatrice per la maggioranza. Altrettanto pretestuoso è far credere che ci si limiti solo a disciplinare i casi che domani vedrebbero operanti le scarcerazioni.

Il provvedimento al nostro esame prolunga di sei mesi i termini di custodia cautelare per la fase d'appello per gravissimi reati compiuti da imputati che domani sarebbero in libertà se noi oggi non provvedessimo. Si tratta — occorre sottolinearlo — di delitti puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a vent'anni o con l'ergastolo: dei delitti di associazioni di tipo mafioso, di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, nonché dei delitti commessi per finalità di terrorismo, puniti con la reclusione non inferiore a quindici anni. Delitti, dunque, gravi ed allarmanti per la nostra sicurezza sociale: va detto con chiarezza anche in questa sede, perché mi pare che proprio in quest'aula, sino ad ora, ci si sia dimenticati della loro gravità.

Si tratta tuttavia di un provvedimento che non opera solo per quei «casi-fotografia»: non blocca cioè solo quelle scarcerazioni che oggi preoccupano giustamente la pubblica opinione. Esso si applicherà a tutti i processi in corso, e dunque impedirà altre meno imminenti scarcerazioni che di qui a poco dovrebbero essere attuate.

I dati contenuti nella relazione ministeriale sulle scarcerazioni per il semestre luglio-dicembre 1988 sono già allarmanti: 3.216 scarcerati, con un incremento di oltre il 7 per cento rispetto al semestre precedente e con una manifesta prevalenza proprio di quelle scarcerazioni disposte dalle corti d'appello (72,91 per cento del totale).

Dalla stessa relazione ministeriale apprendiamo le ragioni di questi preoccupanti incrementi. Sono varie, e desidero elencarle. Anzitutto il notevole aggravio di lavoro in conseguenza della legge n. 400 del 1984, in relazione alle fattispecie per le quali essa ha istituito la competenza della corte d'appello quale giudice unico, funzionalmente competente in sede di ap-

pello. Vi è poi il fatto che, mentre per l'istruzione e il giudizio di primo grado il parametro di riferimento per stabilire il limite massimo della custodia cautelare è rappresentato dalla pena edittale, per il giudizio di appello il limite edittale è invece costituito dal reato accertato in concreto, considerato l'eventuale giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche concesse.

Continuando nell'elencazione delle ragioni alla base degli incrementi delle scarcerazioni va ricordato un dato tecnico reale: mentre il primo giudice riesce ad utilizzare tutto l'arco di durata del termine di custodia cautelare, il giudice d'appello ne vede sprecato gran parte nei tempi di invio del fascicolo della corte d'appello, laddove il termine ha già cominciato a decorrere dalla data della lettura del dispositivo in udienza.

Un'ultima ragione dell'incremento delle scarcerazioni è infine lo svolgimento, sempre più diffuso, di processi con numerosi imputati, richiedenti attività processuali lunghe e complesse.

Tutto ciò comporta — si legge nella citata relazione ministeriale — l'effetto paradossale della scarcerazione dell'imputato proprio successivamente al momento in cui interviene nei suoi confronti una sentenza di condanna non ancora definitiva.

Ci rendiamo conto degli aspetti deboli del provvedimento in discussione: esistono, e sono stati sottolineati da alcuni colleghi in Commissione, come sono stati sottolineati anche nell'altro ramo del Parlamento. Vorrei accennare brevemente ad alcuni. Legiferare in relazione a situazioni contingenti ed a processi in corso, si è detto, pone problemi di credibilità politica; ma l'argomento non va drammatizzato più di tanto, perché sempre una legge processuale incide, appunto perché processuale, sui processi in corso.

Neppure va drammatizzato, a mio avviso, il rischio, che certamente esiste, che le nuove norme possano costituire un alibi per i magistrati, così da fornire loro il pretesto per potrarre processi che invece potrebbero essere definiti in tempi più solle-

citi. A questo timore si può controbattere affermando che l'intervento disciplinare dovrebbe garantire da contromanovre dilatorie da parte della magistratura.

Non sottovaluto infine un'altra obiezione, che ritengo sia la più seria: si dovrebbe evitare di utilizzare lo strumento del decreto-legge in materia di libertà personale. Una legge ordinaria avrebbe potuto essere predisposta, tanto più che molti casi di scarcerazione, cosiddetti «facili», erano noti da tempo, o comunque, si deve presumere che il Governo li conoscesse. Tuttavia se ciò non è avvenuto, onorevoli colleghi, sta ora a noi approvare il rimedio, che è unico ed oggi il solo possibile.

Purtroppo, con la logica del se non si può operare nella vita, nella politica come nelle istituzioni; soprattutto non si deve usare questa logica come un pretesto per bloccare l'operatività di provvedimenti gravi e necessitati da una vera e propria emergenza.

È vero che la grave situazione di fronte alla quale oggi ci troviamo è stata determinata anche dalla prassi dei maxiprocessi, che spesso ha forzato le nostre norme procedurali. Ma oggi non possiamo fare la rassegna degli errori compiuti nel passato né fermarci a chiederci da chi siano stati compiuti. Sbaglieremmo se a mali estremi non collegassimo estremi rimedi; del resto, avrebbe anche potuto sbagliare a suo tempo il Parlamento quando ha ritenuto, forse ingenuamente, di poter abbreviare i termini della custodia cautelare senza considerare ciò che sarebbe poi in concreto avvenuto nei tribunali.

Dico questo perché per prima sono consapevole che il provvedimento del quale auspico vivamente la conversione in legge lede alcuni principi garantisti. Del resto, ogni principio, onorevoli colleghi, comporta un prezzo politico da pagare, spesso — me ne rendo conto — elevato; ma vorrei ricordare, soprattutto ai colleghi comunisti, che questo prezzo abbiamo già dovuto pagarlo nel passato per un'altra emergenza, quella terroristica. E l'emergenza mafiosa non mi sembra possa essere considerata di inferiore gravità.

In particolare, la misura oggi tanto

osteggiata dalle opposizioni, cioè la proroga dei termini fino alla metà per la fase intercorrente tra la pronuncia della sentenza di primo grado e quella di appello, venne introdotta per la prima volta in ragione di oggettive necessità processuali proprio con la legge Mancino-Violante. Se, come pare evidente, le strutture giudiziarie oggi non sono in grado di rispettare i termini per i giudizi di appello, la linea del Governo appare improntata alla ragionevolezza.

È alla stessa ragionevolezza che si richiamano le convenzioni europee in materia di custodia cautelare. Tanto più si deve parlare di ragionevolezza, se si considera che questa linea si inquadra nell'ambito della transizione dal vecchio al nuovo processo, nel quale dovrebbero venire meno le costruzioni dei maxiprocessi. Non voglio soffermarmi ad esaminare analiticamente altri aspetti che suscitano comprensibili riserve, come l'ampliamento dell'operatività sia della serializzazione dei giorni impiegati per le udienze e le deliberazioni delle sentenze sia delle proroghe che possono essere concesse per la fase istruttoria e di appello. Sono misure anch'esse purtroppo necessitate in questa fase di transizione tra vecchio e nuovo.

Qualcuno lamenterà, anche a proposito del decreto-legge in esame, le oscillazioni continue di certa legislazione in materia di libertà personale. Non possiamo dargli del tutto torto: un disegno di legge governativo sarebbe stato strumento migliore di un decreto per modificare il regime della libertà personale. Ma ciò non è stato fatto ed oggi non si è più in tempo per farlo. Oggi dobbiamo affrontare problemi prioritari che riguardano la sicurezza collettiva. Certo — mi rivolgo al relatore per la maggioranza — la disciplina di tali problemi non può ritenersi esaurita con il decreto-legge in discussione; nessuno di quanti sono presenti in quest'aula pensa che la criminalità mafiosa possa essere sconfitta con tale provvedimento.

Altre, ulteriori risposte sono necessarie; oggi però ci troviamo di fronte al decreto-legge in esame e faremmo torto alle giuste attese del paese se non lo convertissimo in

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

legge questa sera. Davvero e purtroppo è il caso di dire che domani sarebbe troppo tardi. Per questo invito tutti i colleghi ad esprimere un voto favorevole (*Applausi dei deputati del gruppo della DC*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, sarò rapidissimo, dal momento che il Governo come è noto, ha già avuto modo di esprimere al Senato il proprio avviso sul decreto-legge in esame; e lo ha fatto anche qui alla Camera, sia pure in modo più contenuto, in occasione della discussione sull'esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione (esistenza che è stata riconosciuta da questa Assemblea, il che è molto significativo) e dell'esame in seno alla Commissione di merito.

In questa sede, potrei rifarmi alla perispicua relazione elaborata dalla collega Fumagalli Carulli, testé esposta. Ma, dato l'ampio dibattito svoltosi in quest'aula poc'anzi, e per non tornare sui problemi risolti dal voto che ha respinto le questioni pregiudiziali di costituzionalità, mi limiterò a riassumere rapidamente le osservazioni che particolarmente stanno a cuore nel momento in cui sollecita (come ha già fatto l'onorevole Fumagalli Carulli, come relatore di minoranza) la conversione in legge del decreto-legge n. 317.

Le osservazioni che esporrò hanno soprattutto la finalità di rispondere agli argomenti affrontati nel dibattito finora svolto.

È stato dichiarato, innanzi tutto, che emergerebbe una contraddizione tra il nuovo codice di procedura penale, entrato in vigore il 24 ottobre scorso, e i contenuti del provvedimento in esame che, come è noto, si riferisce all'articolo 272 del codice di procedura penale abrogato e alle disposizioni di cui alla legge del 1987 in quanto abbiano motivo di essere applicati attraverso il richiamo che l'articolo 251 delle disposizioni transitorie fa per i procedimenti in corso alla data del 24 ottobre.

Orbene, questa contraddizione, ad av-

viso del Governo, non esiste. In primo luogo, infatti, il decreto-legge agisce soltanto sui procedimenti in corso alla data del 24 ottobre, ai sensi del richiamato articolo 251 delle disposizioni transitorie che per quei procedimenti stabilisce la validità dei termini fissati dal codice abrogato nonché dalle disposizioni ad esso successivamente aggiunte. In secondo luogo, l'effetto delle norme che attengono alla disciplina della custodia cautelare per i procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore delle norme stesse è stato dichiarato (come è a tutti noto) costituzionalmente legittimo con la sentenza della Corte costituzionale (più volte citata anche oggi pomeriggio) n. 15 del 14 gennaio 1982.

Rileggendo la sentenza della Corte costituzionale, chiunque può rendersi conto che, pur esistendo in alcune parti dei riferimenti alla situazione emergenziale, quando si arriva ad affrontare il problema in questione, ci si svincola completamente da qualsiasi considerazione che possa essere comunque ricondotta all'emergenza e si stabilisce in modo categorico, accettando la giurisprudenza della Corte di cassazione già formatasi in questo senso, la natura meramente processuale delle norme aventi ad oggetto la carcerazione preventiva (così allora era denominata la custodia cautelare) dell'imputato nel processo penale e la conseguente inapplicabilità ad esse del secondo comma dell'articolo 25 della Costituzione nella parte in cui si riferisce alla irretroattività delle norme penali. Il secondo comma dell'articolo 25 della Costituzione deve dunque intendersi riferito solo alle norme sostanziali.

Voglio ricordare *per incidens* che la Corte costituzionale all'epoca cui ci stiamo riferendo era presieduta dall'attuale senatore Elia, il cui autorevole nome è stato menzionato anche durante la discussione sulle pregiudiziali svoltasi poc'anzi. E lo stesso senatore Elia, in Commissione affari costituzionali al Senato, quando si trattò di affrontare la questione della sussistenza o meno dei requisiti di necessità e di urgenza per il decreto-legge n. 317, all'inizio di questo faticoso iter parlamentare, si dichiarò esplicitamente pago di tutte le spie-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

gazioni che il Governo veniva fornendo sul merito del decreto e non fece nessuna osservazione in riferimento ai requisiti richiesti dalla Costituzione sulla cui sussistenza era chiamato ad esprimersi in quel momento. Che poi in altre circostanze si sia potuto parlare di *vulnus* non rileva, perché un *vulnus* si crea sempre quando si interviene nella materia della custodia cautelare.

Dati questi riferimenti, voglio ricordare che il presidente della seduta della Corte costituzionale in cui fu emessa la sentenza fu proprio il senatore Elia.

MAURO MELLINI. Quella di oggi è un'interpretazione autentica, allora!

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. No, perché? Non direi. Per di più, non so da dove derivi questa storia del *vulnus*; ne avete parlato voi ed io la prendo per buona. Tuttavia, ero presente, come sempre, alla seduta della Commissione affari costituzionali del Senato al momento della deliberazione dell'esistenza dei requisiti di necessità e di urgenza, e ricordo che il senatore Elia non ebbe assolutamente a pronunciare la parola *vulnus*, per lo meno sullo specifico tema costituzionale della necessità e dell'urgenza.

EMILIO VESCE. Vuol dire che smentirà!

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. In ogni caso a me non piacciono i riferimenti personali, quindi procedo.

Il sistema delle proroghe, contro il quale si sono scagliati in questa sede alcuni deputati — penso per esempio all'onorevole Mellini — è, come è noto, preso in considerazione anche nel nuovo codice, in particolare nell'articolo 305.

Vorrei dire, poi, all'onorevole Pazzaglia che la proroga non contrasta, a mio sommo avviso, né con l'articolo 13, ultimo comma, della Costituzione, né con la direttiva n. 61 della legge-delega. Non voglio perdere tempo nel rileggere quest'ultima, ma essa fa esplicita menzione al potere

conferito al giudice, in relazione alla complessità del procedimento e all'eccezionalità delle situazioni da lui valutate, di prorogare i termini della custodia cautelare. Quindi, il codice ha seguito testualmente il solco della direttiva n. 61 della legge-delega.

Pertanto, il sistema delle proroghe che viene trattato nell'articolo 2 del decreto-legge, il quale consacra un principio già contenuto nella legge del 1987 denominata Mancino-Violante, trova riscontro anche nel nuovo codice di procedura penale.

Lo stesso dicasi dell'altro sistema, di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, della neutralizzazione o sterilizzazione — come meglio si può chiamare — che nel 1987 fu escogitato dall'onorevole Violante per il processo di Palermo. A tale sistema si fa riferimento nell'articolo 304, secondo comma, del nuovo codice di procedura penale, il quale prevede, per i processi più complessi ed in relazione ai reati più gravi — cioè nelle situazioni che anche noi abbiamo previsto nel decreto-legge —, la sospensione del decorso dei termini nei giorni delle udienze e in quelli delle deliberazioni, anche nei giudizi di impugnazione.

Quindi, noi non vediamo il flagrante contrasto con il nuovo codice di procedura penale, di cui si è parlato. Viceversa, riteniamo che con il nuovo codice si debbano creare basi completamente diverse a tutta la nostra procedura penale, riducendo od eliminando i maxigiudizi.

Ma oggi noi non possiamo — e con questo chiudo il mio intervento per quello che riguarda il preteso contrasto con il nuovo codice e l'asserita illogicità del nostro comportamento — vanificare gli effetti di una elaborazione giurisdizionale e giudiziale svoltasi sotto il codice vigente. Questo è uno, anzi il principale, dei significati della strana posizione legislativa che si pone a cavallo tra una normativa vecchia ed una nuova. Nell'atto in cui ci avviamo alla nuova, che dovrà rimuovere gli inconvenienti più volte denunciati a proposito dei maxiprocessi che sono effettivamente — come ha detto il relatore di minoranza, onorevole Fumagalli — una delle

cause della situazione nella quale ci troviamo, non vogliamo vanificare il passato che si è svolto in modo, se volete, eccessivo ed anomalo, ma certamente nel solco di una legislazione che lo consentiva.

In questo difficile momento di passaggio dal vecchio al nuovo, il Governo non intende assumersi la responsabilità di contribuire a vanificare i risultati del lavoro che è stato svolto attraverso i famosi maxigiudizi. Possiamo condannare i maxigiudizi per il futuro, possiamo auspicare che la nuova normativa non dia più spazio a questi *monstres* giuridici, ma oggi come oggi il Governo ha la responsabilità di non distruggere ciò che ha fatto e quel che ha materialmente contribuito a fare. Non c'è da vergognarsene!

Non so se sia qui presente, in questo momento, il ministro Martinazzoli, che ricopriva la carica di ministro di grazia e giustizia allorquando fu creata l'*aula-bunker* e quando mise a disposizione della giustizia di Palermo tutti i mezzi straordinari che erano stati richiesti; in ogni caso, noi non ci sentiamo di distruggere il lavoro che è stato fatto a sostegno di processi che si sono svolti secondo una procedura che all'epoca era stata ritenuta ammissibile.

Sono queste le ragioni per le quali respingiamo l'obiezione relativa al contrasto delle norme in questione con il codice di procedura penale, nonché alla illogicità del nostro comportamento.

Vi è un'altra considerazione che vorrei molto rapidamente formulare. Non è vero, come dice l'onorevole Rodotà riprendendo argomenti già svolti tante volte e che saranno ancora ripetuti in altre circostanze, che con il decreto-legge in esame il Governo starebbe dando prova di incapacità. Questo non è certamente l'unico modo in cui il Governo si propone di procedere e attualmente sta procedendo in vari campi e settori nella lotta contro la mafia; si tratta piuttosto di un settore al quale dimostriamo di essere sensibili, anche se tutt'altro che esaustivo della lotta contro la mafia, ma comunque rilevante e la cui importanza è avvertita dalla generalità dei cittadini, soprattutto da parte delle vittime del fenomeno mafioso. È dunque soltanto

un settore, ma in esso noi riteniamo di agire secondo giustizia e necessità.

Non è vero che ci si trovi dinanzi ad una sorta di diversivo attuato dal Governo perché incapace di far ricorso ad altri mezzi nella lotta contro la mafia, o addirittura ad uno «straccio», come mi pare abbia detto l'onorevole Violante, che il Governo agita per mascherare la propria incapacità. È questo, come dicevo, uno dei settori in cui si esercita responsabilmente il potere di iniziativa e di controllo del Governo nella lotta contro la mafia.

Quanto ai casi singoli qui invocati, apprendo dall'onorevole Rodotà che sarò chiamato a rispondere e a dare notizie precise al riguardo. Sarà quindi in quella sede che io darò le notizie che sono state qui richieste e che del resto sono state già adombrate nell'intervento dell'onorevole Pazzaglia, dimostratosi particolarmente informato circa le ultime notizie che il Governo ha ricevuto in proposito.

Ma non voglio qui lasciarmi trascinare nella disamina dei singoli casi, perché il decreto-legge va oltre gli stessi, prendendo in considerazione lo sviluppo di quei processi che hanno avuto inizio quando ancora era in vigore il precedente codice di procedura penale. Di tali processi non siamo in questo momento in grado di avere il dominio, ma vi è larga presunzione dell'esistenza di situazioni analoghe a quelle cui si è fatto cenno.

È vero che nella parte finale della relazione al disegno di legge di conversione facciamo anche riferimento ad un processo particolare, ma è altrettanto vero quanto ha detto poc'anzi il relatore di minoranza, onorevole Fumagalli Carulli, cioè che il disegno di legge prende le mosse da una grave situazione quale si è venuta determinando attraverso le scarcerazioni registrate nella fase del giudizio di appello oltre che in quella del giudizio di cassazione, alla quale tale nuova normativa si estende automaticamente. Con questo noi non vogliamo certamente agganciarci — come è stato affermato dall'opposizione — ad una situazione che presenta difetti strutturali, creando norme destinate ad avere valore permanente. Non è così,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

perché anche i giudizi di appello sono frutto di quella anomala situazione della giustizia penale alla quale vogliamo porre rimedio in questo sia pur limitato ambito.

Sempre per quanto riguarda la questione nominativa, non è vero che noi abbiamo fatto numeri nella relazione al disegno di legge di conversione...

MAURO MELLINI. Li avete fatti dopo!

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. ...ma abbiamo sottolineato l'estrema urgenza determinata dall'altrimenti inevitabile e prossima scarcerazione di numerosi imputati, già condannati in primo appello per delitti assai gravi. Non intendo addentrarmi in questioni troppo personalizzate.

Infine, sono stati perspicuamente svolti molti argomenti sul tema della costituzionalità, che ritengo ormai superati dal voto che ha avuto luogo in quest'aula sull'esistenza dei requisiti di necessità e di urgenza, nonché dal voto che ha rigettato, con così forte maggioranza, le pregiudiziali di costituzionalità formulate sotto varie e diverse angolazioni.

Mi potrei occupare dell'abile ricostruzione fatta dall'onorevole Rodotà per la parte relativa al merito del provvedimento, dal momento che quella relativa alla costituzionalità è stata superata; mi limiterò a ripetere che il Governo ha tenuto presente una situazione grave, diffusa, importante, imponente, maturata attraverso i difetti di una procedura penale condannata e respinta e di cui ormai è stata votata l'abrogazione, salvo la transitorietà della disciplina, indispensabile, così come ribadisco che il Governo intende rispettare per il futuro, anche per i processi d'appello, le norme consacrate dal nuovo codice di procedura penale.

Del resto, nell'articolo 3 del decreto-legge, così come modificato dal Senato tale esigenza è chiaramente espressa (ed era espressa altrettanto chiaramente anche prima della modifica effettuata dal Senato). La procedura in questione si applica soltanto ai procedimenti in corso, a ga-

ranza dell'impegno del Governo di rispettare fino in fondo, accada quel che accada, i termini sanciti dal nuovo codice di procedura penale, in relazione ad una situazione processuale complessiva destinata a mutare, come ci auguriamo, e che ha peso l'avvio il 24 ottobre scorso.

Detto questo, credo di aver sommestamente e rapidamente illustrato la posizione del Governo anche dinanzi all'Assemblea di questo ramo del Parlamento, rimettendomi per tutte le restanti questioni ai documenti parlamentari (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, onorevole Presidente del Consiglio che con tanta attenzione ha seguito i lavori della Camera dei deputati riguardanti il delicato argomento al nostro esame, signor ministro di grazia e giustizia, ormai è alle nostre spalle il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità e a questo punto non credo che valga la pena, se non per le cronache stenografiche dei nostri lavori in Assemblea, di tornare su argomenti che indubbiamente ci hanno divisi.

Il voto espresso dalla Camera sulle pregiudiziali di incostituzionalità (questo dato sul piano politico va rivelato) non ha obiettivamente rappresentato lo schieramento politico quale si era determinato attraverso gli interventi svolti in quest'aula. Si è trattato di un voto largamente maggioritario — a mio avviso — che sicuramente è l'effetto di quella campagna di intimidazione — così l'hanno definita alcuni colleghi — dell'opinione pubblica della quale fatalmente l'Assemblea si è fatta eco e tramite.

Credo di poter affermare che l'Assemblea ha affrontato la votazione sotto l'effetto deviante di una martellante propaganda che ha accompagnato tutto l'iter del provvedimento. Ciò non poteva che produrre determinati risultati, dei quali personalmente non mi compiaccio, ma che oggi ci pongono di fronte alla responsabi-

lità parlamentare di affrontare il merito del decreto.

Non so se il ministro ed il Presidente del Consiglio insisteranno, tenuto conto che le lancette dell'orologio continuano a girare avvicinando un termine che ormai sta per scadere. Essi però ci hanno già detto con una certa dose di arroganza — una certa dose di arroganza, infatti, c'era — che, se fosse stato superato lo scoglio della costituzionalità, si sarebbe giunti al voto e, in caso ciò non fosse stato tempestivamente possibile, alla reiterazione del provvedimento, come se le lancette che segnano il tempo rispetto ai termini di conversione di un decreto-legge siano un segnale indifferente per l'indomita volontà del Governo di arrivare ad un certo risultato.

Non si può discutere che un'indomita volontà del Governo vi sia stata fin dall'inizio, fin dalle dichiarazioni che, mi pare, nel luglio scorso il Presidente del Consiglio ha reso in ordine al problema della scarcerazione di taluni pericolosi capi della mafia in Sicilia. Vi è stato qualcuno, assai maligno, invero, che ha collegato la particolare severità, peraltro meritoria, del Presidente del Consiglio nei confronti delle questioni della Sicilia con la volontà di allontanare dalla sua immagine certe frequentazioni politiche che in Sicilia a lui riconducevano. Sembrerebbe che l'onorevole Andreotti abbia voluto, appena arrivato a presiedere il Governo della nazione, dimostrare di non aver collegamenti in Sicilia e che quelli addebitatigli sono falsità. «Io sarò severissimo — ha voluto affermare il Presidente del Consiglio — e manderò o tratterò in galera chi in galera ci deve rimanere».

Questo è lo scenario, lo sfondo sul quale si è inserito il decreto-legge. Al punto in cui siamo però tutto ciò appartiene al passato. Vi è tuttavia un dovere per i parlamentari: cogliere questa occasione per cercare di far riflettere ancora una volta il Governo che, pur condividendo — per carità qui nessuno ha dichiarato il contrario — fino in fondo le preoccupazioni di tutti gli italiani circa la pericolosità del ritorno in libertà di individui particolarmente pericolosi, si può intervenire senza stracciare,

né mettere sotto i piedi alcuni principi ai quali nonostante tutto restiamo fortemente e tenacemente attaccati.

Mi hanno fatto una certa impressione le espressioni della collega Fumagalli — lo dico con tutta la carica di stima che nutro per lei — quando, parlando delle norme processuali, ha ricordato con puntuale e sempre informata diligenza che esse non subiscono i vincoli di quelle sostanziali in ordine alla retroattività. A chi è più vecchio, ahimé molto più vecchio della collega Fumagalli, questo discorso non piace, perché quando andavamo all'Università, avendo magari per docente l'attuale ministro guardasigilli, il principio di fondo su cui si basava tutta la norma penale, sostanziale e processuale, era quello secondo cui «*tempus regit actum*», nel senso che le regole del gioco non si cambiano quando la partita — come tante volte ha ricordato il collega Biondi — è ancora aperta: le regole vanno salvaguardate e quelle nuove cominciano a funzionare quando una nuova fase ha inizio.

Poi, sotto la pressione, la pressione degli anni di piombo, dell'emergenza, di tutto ciò che noi sappiamo ed appartiene alla nostra memoria storica, sono intervenute sentenze della Corte costituzionale che hanno separato, a mio avviso un po' «tartufescamente», le norme sostanziali da quelle processuali, affermando che le seconde si potevano variare tranquillamente anche in corso di procedimento. Così, pur senza individuare le norme sulla custodia cautelare come norme di carattere procedurale (il che ha creato in merito discussioni a non finire) si è potuta inventare quella che non è stata la fase della ragionevolezza del legislatore, ma la fase della sua schizofrenia. E fra ragionevolezza e schizofrenia ci sono stati chilometri di distanza!

Non possiamo attribuire ragionevolezza ad un legislatore che dal 1970 ad oggi ha cambiato sette o otto volte i termini di carcerazione preventiva: sempre sotto la spinta dell'emergenza, per carità, o di cogenti e indifferibili incidenze esterne sul dato processuale, ma questa è la verità. E allora si è avuta assai poca ragionevolezza e molta schizofrenia, fra l'altro con cen-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

sure che sono venute da persone al vertice del pensiero giuridico nazionale; censure che possono essere mosse anche nei confronti del provvedimento in discussione.

Comunque, come dicevo un attimo fa, noi del gruppo del Movimento sociale italiano non ne abbiamo fatto una questione da braccio di ferro, sulla quale contrapporsi per il «sì» o il «no», ma in Commissione, con interventi molto misurati e responsabili (come sono del resto sempre quelli dell'onorevole Pazzaglia) abbiamo chiesto che il legislatore con queste norme, da un lato, provvedesse all'emergenza-Palermo (di questo poi si trattava) e, dall'altro, evitasse che attraverso le stesse si stabilissero principi non difendibili e sui quali la Corte costituzionale dovrà fatalmente di qui a poco pronunciarsi. Il parere della Corte, peraltro, potrà anche essere di conformità: come si fa a dire che Elia era l'interprete di quella camera di consiglio che emanò la famosa sentenza del 1982? Non era ancora previsto il dissenso nell'ambito della Corte costituzionale, ma Elia, pur prestigioso presidente, avrebbe potuto rimanere in minoranza rispetto a quella sentenza che lasciò parecchie persone assai perplesse.

Dicevo che eravamo e siamo disponibili a valutare nel concreto alcune norme di questo decreto-legge che possono essere seriamente modificate senza combinare un autentico svilimento dei principi sui quali si fonda il nostro ordinamento. Il ministro di grazia e giustizia sa che il problema è particolarmente sentito fra gli avvocati, e gli avvocati non sono — mi si consenta di spezzare una lancia in favore della categoria — i sistematici favoreggiatori della criminalità, ma coloro i quali, stando accanto ai cittadini che magari dopo lunghi anni di custodia cautelare vengono riconosciuti innocenti, sono fatalmente preoccupati di norme che un giorno allungano e un giorno riducono i termini di carcerazione preventiva. E in questo caso li allungano — sia detto senza nessuna intenzione offensiva, per carità, e nemmeno polemica — affidandoli esclusivamente alla discrezionalità dei magistrati giudicanti.

Il problema è sostanzialmente quello posto dalla lettera *d*) dell'articolo 1, di cui non soltanto il gruppo de Movimento sociale italiano, ma anche altri gruppi hanno chiesto l'abrogazione, dal momento che sostanzialmente consente (le altre giustificazioni lasciano il tempo che trovano) al magistrato — e non alla legge ordinaria, come vuole la Carta costituzionale — di stabilire il tempo di durata di un processo, e quindi il tempo durante il quale il cittadino resta in stato di custodia cautelare. Non vi sono alternative: l'aver stabilito, infatti, che le giornate per la deliberazione della sentenza non fanno parte dei termini massimi di carcerazione preventiva significa aver trasferito dalla legge ordinaria alla discrezionalità del giudice la determinazione del tempo in cui il cittadino deve rimanere, ristretto in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Avevamo detto, senza offendere nessuno, che queste norme si sarebbero potute applicare nei confronti di un numero ristretto di detenuti: infatti, anche se all'inizio si era dichiarato che avrebbero riguardato alcune centinaia, se non migliaia, di pericolosi delinquenti, con il passare del tempo, a seguito di nostre precise richieste in Commissione circa l'entità del fenomeno, i casi si sono, come sappiamo, ridotti ai 37 (che poi sembrano addirittura meno) collegati al maxiprocesso di Palermo.

Questa norma, destinata a rimanere in vigore per tutto il tempo in cui vi saranno processi non regolati dal nuovo codice di procedura penale, costituisce una spada di Damocle che ammonisce l'imputato a stare attento perché, se il magistrato vuole, lo può tenere in carcere indefinitivamente. Infatti, tutte le giornate che il magistrato riterrà di dedicare all'udienza non saranno calcolate ai fini dei termini massimi di carcerazione preventiva, per i quali vi sarà l'unico limite dei due terzi del massimo della pena. Raccontando queste cose vengono veramente in mente agghiaccianti paragoni ed esempi che ci vengono da paesi lontani e che credevamo non appartenessero alla civiltà giuridica del nostro paese.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

Anche per quanto concerne la durata di queste norme di emergenza, se davvero era necessario seguire tale strada stretta, tale sentiero, che pur psicologicamente respingiamo, nonostante la pressione e l'urgenza della grande propaganda che è stata fatta e alla quale siamo in una certa misura sensibili; se proprio si doveva fare, dicevo, questa scelta — visto anche l'esito significativo del voto, che non ha rispecchiato le forze parlamentari che si erano espresse in un senso o nell'altro — non sarebbe stato più serio stabilire adesso un termine finale per questa procedura eccezionale che si vuole imporre al Parlamento?

Si sarebbe potuto fissare un termine finale che riconducesse questo ulteriore strappo alle nostre regole nei limiti di supportabilità. Ma non è avvenuto niente di tutto ciò. I processi ancora governati dal vecchio codice potranno andare avanti per anni e anni. Si determina così una situazione di estrema incertezza, il che è contrario ai principi che devono ispirare il codice di rito e, più in generale, tutta la normativa di carattere giuridico-penale. Non ritengo infatti accettabile quella sottile distinzione, veramente da causidici di secondo rango, che vede le norme sostanziali e le norme processuali come due mondi separati, quando nella realtà del processo sono un tutt'uno e la difesa del cittadino si realizza, appunto, attraverso l'uso sapiente, accorto e rispettoso, della legge, della norma sostanziale e della norma processuale.

È facile prevedere che i nostri emendamenti, cui ho prima accennato da un punto di vista generale, avranno poca fortuna. Li terremo da conto, però, perché abbiamo l'impressione che questo decreto non farà in tempo ad essere approvato dalla Camera e che ci troveremo, entro qualche mese, a discutere di nuovo su tale materia.

Signor Presidente del Consiglio, onorevole ministro di grazia e giustizia, comunque si concluda l'iter del provvedimento, questa pagina di vita del Parlamento non è un momento del quale possiamo andare orgogliosi.

Con troppa disinvoltura i governi che si succedono nella strana partitocrazia che governa l'Italia si scaricano delle responsabilità del passato affermando che la situazione è quella che è e che possono solo cercare di tamponare in qualche modo ciò che è tamponabile e di salvare il salvabile. No, signor Presidente del Consiglio, signor ministro di grazia e giustizia, le forze politiche che siedono sui banchi del governo da trent'anni sono sempre le stesse. Voi non potete segmentare e «nomotizzare» le responsabilità a seconda dei personaggi che si succedono alla ribalta dei vari governi. Le responsabilità da questo punto di vista sono solidali; quindi oggi lo sconforto per tale non nobile pagina del Parlamento si aggiunge alla deplorazione perché ancora una volta ricorriamo a rimedi non convincenti, non commendevoli di fronte ad una situazione che meriterebbe indubbiamente ben altri interventi (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Lanzinger. Ne ha facoltà.

GIANNI LANZINGER. Noi pensiamo che gli argomenti di fondo trattati in sede di esame delle questioni pregiudiziali di costituzionalità siano emersi anche nel dibattito sul merito del provvedimento.

Riteniamo che ciò dipenda dalla circostanza che questo decreto-legge non deve valutarsi tanto in base alla tecnica giuridica quanto piuttosto tenendo presente la particolare forma di collegamento tra tale tecnica ed alcuni principi che non possono non essere presi in considerazione in ogni atto che il legislatore compie in un settore che richiede grande delicatezza e grande sensibilità e che incide, nel nostro sistema processuale, sulla libertà individuale.

Crediamo che in questo dibattito si confrontino due concezioni del diritto; si potrebbe dire — forse usando un termine eccessivo — che siano di fronte due culture del diritto e, in particolare, della pratica dei diritti di libertà. Ciò che ci ha insegnato il costituente è che non esistono affermazioni giuridiche che non siano ca-

pacì di diventare pratiche di diritto, cioè momenti attuativi del limite dell'azione dello Stato verso il cittadino. O noi scegliamo una linea che consenta a quest'ultimo di essere libero rispetto allo Stato o — se questo fronte così rigoroso ma anche così rigido si «sfilaccasse» — potrebbe risultare impossibile opporsi a qualsiasi tipo di prevaricazione da parte dello Stato stesso.

Riteniamo che si tratti di un problema non ozioso o rituale. Occorre sapere fino a che punto lo Stato possa decidere della libertà individuale della gente e fino a che punto una maggioranza che asseconda questa pratica di governo possa decidere per tutti quelli che hanno in questo momento il diritto di essere protetti, cioè i deboli e gli indifesi. Quante volte una persona rimane in carcere soltanto perché è debole ed il ricorso alla legge costituisce la sua unica forza? Quest'ultima non è certo rappresentata dalle protezioni, dalle convenienze o dalle omertà.

Ci riferiamo invece a quelle persone che sono in carcere e che poi verranno assolte, a coloro che non potranno neppure rivendicare uno straccio di risarcimento perché quello che hanno subito non è stato un errore giudiziario ma la conseguenza del fatto che si è applicata una legge che prevede sette anni di attesa per la celebrazione di un processo che potrà poi concludersi con un'assoluzione. Chiediamoci se abbia senso attendere una condanna per sette anni; abbiamo sentito oggi che una ragione possibile di ciò sarebbe che i fascicoli viaggiano lentamente tra un'udienza e l'altra e tra un ufficio e l'altro. Si è ritenuto, colleghi, che il tempo che impiega un fascicolo a percorrere il tragitto da un ufficio all'altro (che a quanto pare è talmente lungo da imporre l'obbligo di aumentare i già lunghi termini di carcerazione preventiva) abbia la prevalenza assoluta sulla vita delle persone che sono in carcere e che hanno diritto di essere riconosciute innocenti fino alla sentenza definitiva, cosa che si verificherà almeno per una parte di esse.

Non crediamo che esistano particolari poteri dello Stato di interferire nella condotta della gente se non quello che deriva

dall'applicazione di una legge giusta. E una legge processuale è tale quando è corretta, quando cioè la verità si accerta correttamente, bilanciando la pretesa di libertà dell'imputato con quella dello Stato di punire il colpevole.

Questi argomenti sono articolati, dettagliati e resi precettivi da alcune norme della Costituzione che ritengo abbiano una valenza ben superiore alle emergenze di volta in volta ricorrenti. Certo, oggi sembra che il legislatore sia talmente insicuro da dover rafforzare le proprie fragili convinzioni (per altro così debolmente espresse da chi ha difeso, anche in quest'aula, il decreto-legge in esame) ricorrendo, quale argomento dirimente, a una sentenza della Corte costituzionale del 1982, pronunciata in relazione a norme che dal punto di vista del livello di difesa della libertà, certamente la garantivano più di quanto oggi si propone.

Ma guardiamo all'insieme della giurisprudenza; e lo dico soprattutto a coloro che si rivolgono a questo parametro e credono di trarne sicurezza.

Signor ministro Vassalli, forse la Corte costituzionale non ha affermato più volte che il legislatore non può lasciare indeterminato il termine di carcerazione preventiva? Forse non è stato più volte rimaneggiato proprio l'articolo che a tale questione si riferisce, a seguito di sentenze della Corte costituzionale? Forse la Corte non ha sostenuto che i termini relativi sono illegittimi, perché non è possibile stabilire un termine di riferimento labile in quanto il cittadino in carcere ha diritto di sapere in quale giorno riacquisterà la libertà?

A mio giudizio un commento da manuale all'articolo 272 del codice di procedura penale reca ancora questo tipo di «sartoria» costituzionale, di taglio e cucito.

Si è ritenuto illegittimo l'articolo per la parte che stabiliva che la carcerazione dovesse persistere fino alla sentenza, non certo perché si considerasse il termine in astratto troppo lungo, ma perché era indeterminato. Non è questa la regola vigente in ogni stato aderente al Consiglio d'Europa? Possiamo fare confronti.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

Per alcune democrazie occidentali non esiste un termine massimo di carcerazione preventiva, ma un termine brevissimo di ripetizione, per così dire. Ad esempio in Gran Bretagna, dove vige un sistema non identico al nostro, il giudice ogni 15 giorni ha l'obbligo di valutare se persistano le ragioni della carcerazione preventiva. Egli può certamente prorogare quel termine, ma compiendo una verifica quindicinale.

A questo punto credo che vi sia una garanzia. Non ritengo che per sei o sette anni si possa andare avanti verificando ogni due settimane se sussistano i requisiti per il mantenimento della carcerazione preventiva, o custodia cautelare che dir si voglia. Non mi pare possibile, e ciò vale non solo per la Gran Bretagna, ma anche per altri Stati, ad esempio il Belgio.

Noi abbiamo un sistema diverso, che non stabilisce un riferimento mobile ed elastico, bensì rigido; ma se ciò è vero, cosa significa «sterilizzare» o, come lei ha detto, signor ministro, «neutralizzare» i passaggi oscuri, carsici del processo, a causa dei quali in un certo momento questo si interra, per riemergere solo dopo giorni, settimane o mesi, in presenza anche di una serie di problemi connessi al trasferimento di fascicoli, come ha sostenuto il relatore di minoranza, da un ufficio all'altro? Cosa significa tutto ciò, se non reintrodurre un principio talmente labile ed indeterminato da violare i principi di certezza del diritto e di legalità? Questo è il punto!

Non si tratta di distinguere tra chi vuole in carcere i mafiosi e chi li vuole liberi: i cittadini (dentro e fuori il carcere) debbono essere garantiti nelle loro aspettative di libertà e di certezza del diritto. E si tratta, evidentemente, non di una garanzia politica, ma giuridica.

Ebbene, con una cursiosa ed a nostro parere contraddittoria argomentazione, si afferma tuttavia l'esigenza di combattere la società criminale operando all'interno della società civile, di combattere la mafia dentro (non fuori) lo Stato; perché se ci si pone all'esterno dell'ordinamento, lo Stato rinuncia ad essere se stesso, cioè il luogo della legalità.

Noi crediamo che gli argomenti del rela-

tore per la maggioranza abbiano ampio fondamento e siano documentati in modo analitico con i passaggi di quella che fino ad oggi è stata l'interpretazione che anche la giurisprudenza ha dato di questa strana e anomala carcerazione. Perché viene definita «preventiva»? Che senso ha punire preventivamente? Che senso ha punire in tal modo, fino al punto di far scontare preventivamente quasi l'intera pena?

La carcerazione preventiva è un non senso, è una contraddizione in termini, tanto è vero che proprio la ricordata sentenza della Corte costituzionale ha affermato un principio che riteniamo di notevole rilievo; in buona sostanza, nonostante le diverse interpretazioni consentite anche dalle norme del codice di procedura penale, la carcerazione preventiva non è uno strumento di prevenzione sociale nei confronti di chi è pericoloso per la società, ma una misura che tende a garantire un processo giusto e che impedisce all'imputato, con la sua fuga dalle incombenze processuali, di alterare o manomettere le fonti di prova. Questo è quanto stabilisce la sentenza del 1982!

Ma se questo è vero, che significato ha il discorso della sterilizzazione? Che significato ha la protrazione dei termini della carcerazione preventiva fino quando, di fatto, non si giunga alla sentenza di condanna definitiva?

Signor ministro, l'argomento è proprio questo. Se l'obiettivo è quello di impedire che escano di prigione pericolosi criminali, finché non vi è la verifica finale, mediante sentenza, della loro responsabilità, il decreto è poca cosa perché vi è coincidenza tra termine massimo e data della sentenza definitiva. Il processo infatti può concludersi ben oltre i termini di carcerazione preventiva.

Ma se non è questo l'obiettivo, se cioè comunque, nonostante questo decreto-legge, sia possibile che per legge un cittadino, non definitivamente giudicato, esca di prigione prima della sentenza definitiva, qual è la coerenza di principio di questa proposta? Delle due, l'una: o serve per impedire la scarcerazione di chi, avendo subito una condanna in primo

grado, può essere condannato anche in secondo grado (e allora il principio vale per tutti) oppure se si afferma che serve soltanto per alcuni, a questo punto anche la grande operazione che giustificerebbe lo strappo ai principi costituzionali pur di garantire la difesa emergenziale dello Stato — si è parlato di terrorismo, oggi si parla di criminalità mafiosa — in realtà non ha più coerenza.

A nostro parere vi è poi un altro punto importante da prendere in considerazione: qual è il momento di prestigio dello Stato nei confronti della criminalità organizzata o della semplice criminalità? Certamente non è quello rappresentato da uno Stato che scende al gioco delle parti; certamente non è quello rappresentato da un apparato processuale e punitivo che gioca — diciamo così — accettando regole di illegalità. Insomma, una buona legge deve basarsi su un forte principio educativo, deve rappresentare una forte scelta morale, deve essere una forte scelta di valori e di alternativa di valori.

E allora, quali valori rappresentiamo in questa battaglia, nei confronti della mafia? Innanzitutto il valore per cui chi è in carcere, chi ha avuto la disavventura di subire un processo, ha perso il diritto di avere la protezione del diritto; ha perso cioè il diritto di essere garantito dalla Costituzione.

Signor ministro, noi abbiamo trattato in altra sede parlamentare — nella Commissione antimafia — il caso Contorno che a nostro parere è emblematico di come una legge in grado di impedire le collusioni mafiose venga però applicata con tale mancanza di destrezza da suscitare fondati sospetti sulla coerenza degli strumenti da essa previsti.

Ma se è vero che ci sono misure di carattere vincolante per chi, sospettato di essere mafioso, è uscito dal carcere per decorrenza dei termini o per altre ragioni, perché mai nei confronti di Contorno quelle misure vennero revocate, proprio alla vigilia del suo viaggio in Sicilia? Per quali ragioni gli organi di Governo (i questori ed i prefetti che si sono via via occupati dell'affare Contorno) hanno sempre

ritenuto giustificata la revoca di quelle misure di sicurezza?

In sostanza, quella che è, a nostro parere, una misura inferiore alla carcerazione ma più adeguata al perseguimento dello scopo, quando non viene applicata trova consenzienti proprio gli organi responsabili dell'attività amministrativa. Ci sembra questo un elemento di profondo contrasto.

Intervenendo in precedenza ho voluto fare riferimento alla differenza tra l'interpretazione che il Governo dà al principio di razionalità e quella della Corte europea di Strasburgo. Razionalità, secondo quanto ha affermato poc'anzi il ministro, significherebbe che la durata della carcerazione preventiva viene dilatata tanto quanto è ragionevole in relazione all'obiettivo, ossia alla mancata scarcerazione di chi ha subito un primo processo in cui ha riportato una condanna.

Di fatto, ciò non impedisce che chi ha subito un processo possa essere comunque scarcerato, in quanto non vi è coincidenza, come dicevo prima, tra termine massimo della custodia cautelare e data della sentenza definitiva. Quello che mi sembra comunque l'elemento più debole del ragionamento del Governo è che, secondo quanto ci insegna la Corte europea, la razionalità non è affatto collegata all'obiettivo politico di repressione della criminalità organizzata. Non vi è alcuna relazione tra questi due obiettivi.

La razionalità invece è tutta interna al processo e rappresenta quell'elemento di moderazione che consente di sacrificare una persona non condannata in ragione del fatto che il giudice ha bisogno di tempo per organizzare il processo. Da questo punto di vista, la gravità dell'imputazione non ha nulla a che vedere con la durata della carcerazione preventiva; semmai è la difficoltà dell'accertamento che incide su di essa.

Sotto questo punto di vista possono essere citate alcune sentenze, una delle quali mi pare veramente eclatante. L'Austria è stata condannata per aver sottoposto un imputato a più di 40 giorni a carcerazione preventiva: tra l'altro, la Corte di Stra-

sburgo condannò quel paese a risarcire le mancate opportunità sociali e personali che quella persona aveva subito in seguito alla carcerazione preventiva protratta oltre il ragionevole. Mi auguro che la Corte di Strasburgo adotti provvedimenti analoghi anche nei confronti di altri paesi.

Quale capacità avremo noi di risarcire il danno provocato a chi sia stato sottoposto ad una carcerazione spinta oltre i limiti del ragionevole (in senso processuale, non di politica criminale)?

Noi crediamo che si stia commettendo un grave errore, signor ministro. Parliamo di un grave errore non tanto perché la norma potrebbe essere dichiarata incostituzionale a seguito dell'intervento sanzionatorio della Corte costituzionale, ma soprattutto perché il Governo rinuncia ad un progetto di carattere educativo che, anche sul difficile versante della repressione della mafia e della camorra, non può impedire di sostenere, nell'ambito dell'illegalità, quello che è il principio massimo di legalità. Parimenti, non si può rinunciare a sostenere, nell'ambito della violenza, il principio della ragione e, nell'ambito dell'omertà, quello della trasparenza.

Anche in questo si verifica la capacità di governo di un'amministrazione. Peggiorare le condizioni dell'imputato non è certo un segno di buona capacità di governo, anche se questo esecutivo ha come ministro guardasigilli il professor Vassalli.

Ci dispiace che questo provvedimento porti la firma di Vassalli. Ci dispiace che esso parta da una valutazione negativa di quel mostro giuridico che è stato definito ormai il maxiprocesso (che è poi il presupposto che giustifica il decreto) senza però trarne le conseguenze necessarie. Ci dispiace che invece di correggere un errore con un cambio di orientamento lo si aggravi ulteriormente.

Quando porremo fine alla tragica teoria delle violazioni dei diritti? Forse con il nuovo codice di procedura penale? Ma che cosa impedirà, signor ministro, di modificare in futuro anche quello, nel momento in cui sarà evidente (e al riguardo si può essere facilmente profeti) che con la ri-

forma del codice la giustizia non sarà più veloce ma più lenta, visto che manca quasi tutto tranne, forse, la sua buona volontà? Se è così facile per un Governo alterare a colpi di votazioni il quadro istituzionale in cui si inserisce anche una grande riforma come questa, perché non riprovarci in futuro? Se in nome dei precedenti (abbiamo sentito la chiamata di correo, per così dire, di un precedente in materia di terrorismo che, a nostro parere, aveva già alterato il principio di legalità) è così facile commettere un'altra volta un errore del genere, perché non si dovrebbe considerare questa riforma sospesa, per così dire, nell'incertezza, esposta ai tanti piccoli aggiustamenti che saranno giustificati in nome dell'emergenza, ma che a noi appaiono tutti non giustificati dai principi?

Ecco perché, colleghi, noi crediamo che sia ancora possibile esprimere un voto contrario, a condizione però che in questa materia ciascuna persona sappia compiere una scelta di campo precisa. Per quanto ci riguarda, noi abbiamo scelto di schierarci dalla parte del cittadino, anche se si trova in carcere, in attesa di un lungo, troppo lungo, forse infinito giudizio (*Applausi dei deputati dei gruppi verde e federalista europeo*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Guidetti Serra. Ne ha facoltà.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Signor Presidente, non nascondo un certo disagio nell'intervenire su questo provvedimento per la quarta volta. Sono gli inconvenienti legati all'appartenenza ad un gruppo molto piccolo, in cui nella divisione dei compiti non vi è modo di distribuire meglio i vari interventi. Il disagio è però temperato, almeno in parte, dal fatto che a mano a mano che si procede nell'esame di questo decreto-legge compare sempre qualche aspetto nuovo.

Vorrei incominciare da un'osservazione, anche se essa non ha forse attinenza diretta con il provvedimento al nostro esame; ha piuttosto attinenza con l'atteggiamento politico con cui si affronta questa discussione. Almeno in teoria, in-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

fatti, sarebbe ancora possibile (chissà!) che i colleghi della maggioranza e il Governo si convertissero alla tesi dell'opposizione. Invece mentre discutiamo vengono diffusi comunicati stampa con i quali si rende noto che il Presidente del Consiglio, nella eventualità che il provvedimento non venga convertito in legge, ha convocato per le 19,15 — siamo testimoni che in realtà a quell'ora tale evento non si è concretato — il Consiglio dei ministri per reiterare il decreto-legge.

Non sappiamo con certezza da chi vengano emessi certi comunicati stampa, però il dato esiste: essi sono già stati diffusi, tant'è che noi li abbiamo ricevuti, pur non disponendo di strumenti con cui concorrere alla diffusione.

Ci chiediamo allora che cosa discutiamo a fare. Noi stiamo esercitando il nostro diritto di criticare e di imporre la lentezza nella decisione, manifestando i nostri dubbi e le nostre perplessità su questa iniziativa. Mi chiedo però come il sistema democratico possa consentirla, visto che essa provoca conseguenze che forse sono scontate.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

BIANCA GUIDETTI SERRA. Torniamo al provvedimento. Esso, anche se lo riesaminiamo, resta tuttavia basato su taluni elementi negativi che in varie occasioni e da più parti sono già stati denunciati. Infatti anche coloro che poi si diranno favorevoli alla conversione in legge del decreto-legge li hanno posti in evidenza.

Vorrei richiamare l'attenzione di tutti e, in primo luogo dei membri del Governo che hanno proposto questa iniziativa, sulla illogicità sottesa al provvedimento. La logica viene ricostruita *a posteriori*: man mano che discutiamo si individuano delle motivazioni, ma tutti sappiamo che se lo si cerca, qualche motivo alla fine si trova!

Se esistevano, ed esistono, problemi di scarcerazioni troppo rapide rispetto alla gravità dei fatti attribuiti a talune persone,

anche a voler superare tutte quelle considerazioni di natura costituzionale, che per altro non sono state apprezzate da una parte delle minoranze presenti in quest'aula, rimane comunque un fondo di argomentazioni che devono essere confutate dalla controparte.

Quando mi si dice che il provvedimento ha una giustificazione ed essa è sempre quella della famosa trentina di imputati, non posso non osservare che l'articolo 3 del provvedimento dispone: «Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto». Si applicano «anche»: che cosa significa? Che vi è una regola per alcuni e che vi è un «anche» estensibile agli *omnes*?

So di parlare a persone molto più competenti di me in questo campo, ma quella citata mi sembra una ripetizione inutile ed errata rispetto all'ipotesi dell'intervento urgente a causa dell'emergenza della scarcerazione di un certo numero di detenuti per reati gravi. Essa mi sembra poi anche in contrasto con le norme transitorie, nel senso che entrando in vigore un nuovo codice di rito, si poteva accettare il modo — per altro approvato dal Parlamento — in cui esso disciplina la carcerazione preventiva.

Perché non guardare piuttosto al modo con il quale si svolgono i processi?

In base ai dati che mi sono stati forniti dagli uffici (non saprei dire in questo momento se essi contengano degli errori), risulta una diminuzione del fenomeno della custodia cautelare e della conseguente scarcerazione. Il che vuol dire che per questi ultimi anni, malgrado la novella del 1984 (di cui oggi si stigmatizza l'effetto negativo) prevedesse tempi diversi, il ragionamento può essere rovesciato, tant'è che si sono registrati effetti e risultati positivi sull'attività dei giudici e degli uffici. Semmai si potrà continuare su questa strada.

Perché dunque introdurre modifiche in un momento in cui è entrato in vigore un nuovo sistema che dovrebbe — siamo ancora fiduciosi che ciò avverrà — cambiare alcuni aspetti fondamentali del nostro pro-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

cesso penale e, in particolare, quelli relativi alla custodia cautelare?

È per questo motivo che ribadisco le censure negative nei confronti del provvedimento in esame.

OMBRETТА FUMAGALLI CARULLI, Relatore di minoranza. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OMBRETТА FUMAGALLI CARULLI, Relatore di minoranza. Noi siamo favorevoli a convertire in legge il decreto entro stasera; siamo pertanto favorevoli, in linea di principio, a continuare i nostri lavori. Tuttavia ci sembra che ogni decisione in proposito debba essere adottata tenendo conto della concretezza del momento e delle condizioni in cui stiamo lavorando.

Vi sono ancora più di venti iscritti a parlare e poi le repliche dei relatori e del Governo; vi sono molti emendamenti da discutere, sui quali ritengo che i proponenti vorranno — giustamente — far presente il loro punto di vista. Purtroppo penso — e lo dico con amarezza essendo io favorevole alla conversione del decreto entro questa sera — che entro mezzanotte (ora di scadenza del decreto) non sarà possibile approvare il disegno di legge di conversione.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, è per queste ragioni che formulo una richiesta di sospensione dei nostri lavori.

PRESIDENTE. Onorevole Fumagalli Carulli, vorrei capire bene cosa intenda per sospensione dei lavori.

OMBRETТА FUMAGALLI CARULLI, Relatore di minoranza. Intendo un aggiornamento dei nostri lavori.

PRESIDENTE. Mi pare che l'osservazione sull'ordine dei lavori formulata dall'onorevole Fumagalli Carulli risponda ad un dato di realtà che è difficile negare: vi sono ancora più di venti iscritti a parlare e sono stati presentati numerosi emendamenti, alcuni dei quali, per quanto io possa

giudicare, risultano nella sostanza abbastanza corposi, tali comunque da poter richiedere una discussione piuttosto lunga.

Non ritengo che da questo momento (sono ora le 20,10) a mezzanotte sia possibile arrivare a convertire in legge il decreto. Riterrei, pertanto, di aggiornare i lavori ed accolgo in tal senso la richiesta del relatore di minoranza.

Proposta di assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, del seguente progetto di legge, che propongo alla Camera a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento:

alla VII Commissione (Cultura):

«Interventi urgenti di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta dei rischi dei beni culturali, anche in relazione all'entrata in vigore dell'Atto Unico europeo» (4322) (con parere della I, della V e della XI Commissione).

Sull'ordine dei lavori.

MAURO MELLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signora Presidente, il condizionale che lei ha usato, quando ha detto «riterrai», credevamo rappresentasse un'espressione di garbo e di cortesia nel manifestare un parere sul quale immaginavamo si sarebbe aperta una discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, le faccio osservare di avere accolto la richiesta della collega — alla quale per altro non erano state mosse obiezioni — e conseguentemente aggiornato i lavori, perché

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

dal calcolo delle ore a disposizione risulta chiaro che...

MAURO MELLINI. Amabilmente, signora Presidente, lei ha usato il verbo al condizionale, e noi non lo abbiamo interpretato come una determinazione.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, non mi sento in colpa per aver usato un tono di cortesia nei confronti della collega.

MAURO MELLINI. Per carità, signora Presidente; ci mancherebbe altro!

Per lo svolgimento di interrogazioni.

MAURO MELLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signora Presidente, desidero sollecitare la risposta del Governo su due interrogazioni.

Da tempo abbiamo presentato un'interrogazione relativa alla sorte avuta dai procedimenti per calunnia a carico dei pentiti del processo Tortora, per i quali nessuna telefonata è arrivata al Presidente del Consiglio e per i quali non ci risulta che il Presidente del Consiglio o altri, avendola ricevuta, ne abbiamo resa edotta la stampa.

Si tratta di procedimenti che sono stati sostanzialmente sollecitati attraverso un formale procedimento della corte d'appello che ha assolto Tortora ed i suoi calunniatori.

Quella di oggi era una seduta dedicata alle interrogazioni e alle interpellanze e noi pensavamo di poter trattare tale argomento; il Governo invece ha preferito fare un gesto inutile...

GIULIO ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Inutile, no!

MAURO MELLINI. ...quale quello di portare in aula questo decreto-legge, sapendo che non sarebbe passato.

A questo punto ognuno si assume, come dice il Presidente del Consiglio, le sue responsabilità.

Noi insistiamo affinché il Governo voglia fornire una risposta in questo momento particolarmente opportuna, anche per non sottolineare disparità di trattamento tra i cittadini vivi e cittadini morti e tra cittadini di prima e di seconda categoria.

Per la terza volta — e questa è la seconda questione — sollecito la risposta ad un'interrogazione indirizzata al ministro della difesa, facendo presente che è in atto una rivolta contro le istituzioni dello Stato da parte dei magistrati militari, i quali sollevano eccezioni di costituzionalità contro una sentenza della Corte costituzionale, oppure dichiarano che non esiste.

A questo punto, signora Presidente, lei mi deve togliere la parola oppure mi deve espellere dall'aula sostenendo che io propalo notizie false e tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico, e che sono una persona che farnetica accusando un'intera categoria — o quasi tutta — di un fatto gravissimo. Non è ammissibile che di fronte ad affermazioni così gravi, che non siano delle farneticazioni, e ad una questione di tale rilievo istituzionale, il Governo non ritenga di dover dare una risposta.

È la terza volta che formulo tale sollecito!

MASSIMO TEODORI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo, onorevole Teodori?

MASSIMO TEODORI. Sull'ordine dei lavori in corso.

PRESIDENTE. Onorevole Teodori, non posso consentirlo in questa fase della seduta.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare per sollecitare le risposte ad una interrogazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

LUCIANO VIOLANTE. Non intervengo sull'ordine dei lavori, anche se avrei qualcosa da dire in proposito, Presidente. Prendo la parola per sollecitare il Governo affinché risponda ad una nostra interrogazione che riguarda la fuga del pentito Salvatore Mazzeo da un alloggio messo a disposizione, se non erro, da parte dell'Alto commissario. È una fuga un po' singolare e vorremmo saperne di più.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri. Ne ha facoltà.

GIULIO ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Il Governo è disposto a rispondere alle due interrogazioni sollecitate dall'onorevole Mellini e a quella sollecitata dall'onorevole Violante nella seduta di lunedì prossimo.

PRESIDENTE. Prendo atto delle sue dichiarazioni, onorevole Presidente del Consiglio dei ministri.

Per una corretta informazione da parte del servizio pubblico radiotelevisivo.

GIOVANNI NEGRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI NEGRI. Mi rivolgo molto rapidamente a lei, a proposito della correttezza dei nostri lavori e del funzionamento in generale delle istituzioni, perché ci viene detto che la televisione ha già annunciato la reiterazione del decreto-legge che è stato oggi in discussione in Assemblea.

Vorrei solo segnalare l'ulteriore scorrettezza di questo comportamento rispetto al Parlamento ed allo stesso Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Negri, le faccio presente che la questione dai lei sollevata potrà essere esaminata in sede di Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

GIUSEPPE CALDERISI. Riguarda tutti noi!

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 14 novembre 1989, alle 16:

1. — *Assegnazione di progetti legge a Commissioni in sede legislativa.*

2. — *Discussione della mozione Scotti Vincenzo ed altri (n. 1-00340) concernente il prossimo Consiglio europeo di Strasburgo.*

La seduta termina alle 20,20.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

PROF. TEODOSIO ZOTTA

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia dell'Assemblea alle 22,45.

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

COMUNICAZIONI

Annunzio di proposte di legge.

In data 10 novembre 1989 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

GRILLI ed altri: «Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e riduzione al 9 per cento dell'aliquota di imposta sul valore aggiunto applicata a salumi e prodotti affini di carni bovine e suine e sulla vendita delle carni impiegate per la stessa produzione» (4336);

D'ADDARIO ed altri: «Norme per la tutela dell'atmosfera e la protezione dello strato di ozono» (4337).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 10 novembre 1989 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Ministro della difesa:

«Estensione della zona monumentale del Monte Pasubio» (4338).

In data odierna sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste:

«Nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero» (4339);

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo di collaborazione turistica tra la Repubblica italiana ed il Regno Hascemita di Giordania, firmato ad Amman il 18 aprile 1988» (4340).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

CASINI PIER FERDINANDO ed altri: «Pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione dei bandi di concorso e graduatorie da parte degli enti locali» (4252) (con parere della V e della XI Commissione);

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: «Modifica dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto» (4317) (con parere della II Commissione);

alla III Commissione (Esteri):

«Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per l'assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Roma il 9 dicembre 1987» (4278) (con parere della I, della II e della V Commissione);

«Ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

firmato a Roma il 22 giugno 1970 tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, fatto a Washington il 25 ottobre 1988» (4279) *(con parere della I, della II e della IX Commissione);*

alla VI Commissione (Finanze):

RENZULLI ed altri: «Alienazione e permuta del patrimonio immobiliare dismesso dall'amministrazione della difesa» (4281) *(con parere della I, della V e della XI Commissione, nonché della IV Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

alla VII Commissione (Cultura):

«Ordinamento del teatro di prosa» (4244) *(con parere della I, della III, della V, della VIII, della X e della XI Commissione);*

alla XI Commissione (Lavoro):

BASSOLINO ed altri: «Istituzione di un sistema di reddito minimo garantito per la formazione e il lavoro dei giovani disoccupati» (4019) *(con parere della I, della V, della VII, della VIII, della X e della XII Commissione).*

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi trasferita alla medesima la proposta di legge d'iniziativa dei deputati RUSSO SPENA ed altri: «Norme per l'istituzione del reddito minimo garantito» (3664), attualmente assegnata in sede referente alla XII Commissione e vertente su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge sopraindicato.

PORTATADINO ed altri: «Istituzione della "Festa dell'Unione Europea"» (4054) *(con parere della I, della III, della V e della VII Commissione);*

alla XII Commissione (Affari sociali):

CIMA ed altri: «Diritti della partoriente e del bambino ospedalizzato» (3016) *(con parere della I, della V, della VII e della XI Commissione).*

Richiesta, da parte di una Commissione, di esprimere il parere su un disegno di legge ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 93 del regolamento.

La VIII Commissione permanente (Ambiente) ha richiesto che per il seguente disegno di legge, attualmente assegnato alla X Commissione (Attività produttive), in sede legislativa, con il parere della I, della V, della VI, della VII, della VIII Commissione, nonché della IX Commissione ex articolo 93, comma-3-bis del regolamento, il parere della VIII Commissione sia acquisito ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 93 del regolamento:

«Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico» (4185).

Tenuto conto della materia oggetto del disegno di legge, il Presidente della Camera ritiene di poter accogliere tale richiesta.

Annuncio della relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione giovanile.

Il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione giovanile, con lettera in data 8 novembre 1989, ha trasmesso, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della deliberazione della Camera dei Deputati del 1° giugno 1988, la relazione sul lavoro svolto e sui risultati acquisiti dalla Commissione nel primo semestre di attività, approvata dalla stessa Commissione nella seduta del 7 novembre 1989.

Il testo della relazione è stato pubblicato nel Bollettino delle Giunte delle Commissioni parlamentari del 7 novembre 1989.

Sostituzione di un deputato componente della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamen-

tare per le questioni regionali il deputato Luciano Caveri in sostituzione del deputato Stelio De Carolis, entrato a far parte del Governo.

**Annunzio di interrogazioni
e di interpellanze.**

Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e interpellanze. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato

to al resoconto stenografico della seduta odierna.

**Trasformazione di un documento
del sindacato ispettivo.**

Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione con risposta scritta Modugno n. 4-15158 del 3 agosto 1989 in interrogazione a risposta orale n. 3-02073.

**Ritiro di un documento
del sindacato ispettivo.**

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interpellanza Luigi d'Amato n. 2-00732 del 7 novembre 1989.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

OGGETTO: 4293 pregiudiziali di costituzionalità

VOTAZIONE SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	513
Votanti	513
Astenuti	—
Maggioranza	257
Voti favorevoli	192
Voti contrari	321

*(La Camera respinge).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alborghetti Guido
 Alessi Alberto
 Alinovi Abdon
 Altissimo Renato
 Amalfitano Domenico
 Amato Giuliano
 Andò Salvatore
 Andreis Sergio
 Andreotti Giulio
 Angelini Giordano
 Angelini Piero
 Angeloni Luana
 Angius Gavino
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Arnaboldi Patrizia
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo Sebastiano
 Auleta Francesco
 Azzaro Giuseppe
 Azzolini Luciano

 Babbini Paolo
 Baghino Francesco Giulio

Balbo Laura
 Balestracci Nello
 Balzamo Vincenzo
 Barbalace Francesco
 Barbieri Silvia
 Bargone Antonio
 Baruffi Luigi
 Barzanti Nedo
 Bassanini Franco
 Bassolino Antonio
 Battaglia Adolfo
 Battaglia Pietro
 Battistuzzi Paolo
 Becchi Ada
 Beebe Tarantelli Carole Jane
 Benevelli Luigi
 Bernasconi Anna Maria
 Berselli Filippo
 Bertoli Danilo
 Bevilacqua Cristina
 Biafora Pasqualino
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianchini Giovanni
 Bianco Gerardo
 Biasci Mario
 Binelli Gian Carlo
 Binetti Vincenzo
 Biondi Alfredo
 Bisagno Tommaso
 Bodrato Guido
 Bogi Giorgio
 Bonferroni Franco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Antonio
Bruno Paolo
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Camber Giulio
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cederna Antonio
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio

Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciabbarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Cipcia Graziano
Cirino Pomicino Paolo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colucci Gaetano
Conte Carmelo
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Costi Silvano
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
d'Amato Luigi
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
De Julio Sergio
Del Donno Olindo
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
Demitry Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

De Rose Emilio	Gei Giovanni
Di Donato Giulio	Gelli Bianca
Diglio Pasquale	Gelpi Luciano
Dignani Grimaldi Vanda	Geremicca Andrea
Di Pietro Giovanni	Ghinami Alessandro
Di Prisco Elisabetta	Gitti Tarcisio
Donati Anna	Gorgoni Gaetano
Donazzon Renato	Gottardo Settimo
Drago Antonino	Gramaglia Mariella
Duce Alessandro	Gregorelli Aldo
	Grilli Renato
Facchiano Ferdinando	Grillo Luigi
Faccio Adele	Grillo Salvatore
Fachin Schiavi Silvana	Grippo Ugo
Fagni Edda	Guarino Giuseppe
Farace Luigi	Guidetti Serra Bianca
Faraguti Luciano	Gunnella Aristide
Fausti Franco	
Felissari Lino Osvaldo	Intini Ugo
Ferrara Giovanni	Iossa Felice
Ferrari Bruno	
Ferrari Marte	Labriola Silvano
Ferrari Wilmo	La Ganga Giuseppe
Ferrarini Giulio	Lagorio Lelio
Filippini Giovanna	La Malfa Giorgio
Filippini Rosa	Lamorte Pasquale
Fini Gianfranco	Lanzinger Gianni
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria	La Penna Girolamo
Fiori Publio	Lattanzio Vito
Fiorino Filippo	Latteri Ferdinando
Folena Pietro	Lauricella Angelo
Forlani Arnaldo	Lavorato Giuseppe
Forleo Francesco	Leccisi Pino
Fornasari Giuseppe	Lega Silvio
Foschi Franco	Leone Giuseppe
Foti Luigi	Levi Baldini Natalia
Fracchia Bruno	Lia Antonio
Francesca Angela	Lobianco Arcangelo
Franchi Franco	Lodi Faustini Fustini Adriana
Frasson Mario	Lodigiani Oreste
Fumagalli Carulli Battistina	Loiero Agazio
	Lombardo Antonino
Galante Michele	Lo Porto Guido
Galasso Giuseppe	Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Galli Giancarlo	Lucchesi Giuseppe
Galloni Giovanni	Lucenti Giuseppe
Gangi Giorgio	Lusetti Renzo
Garavaglia Mariapia	
Garavini Andrea Sergio	Macaluso Antonino
Gargani Giuseppe	Maccheroni Giacomo
Gaspari Remo	Macciotta Giorgio
Gava Antonio	Maceratini Giulio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

Madaudo Dino
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Masina Ettore
Masini Nadia
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antonio
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensurati Elio
Menziotti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Misasi Riccardo
Mitolo Andrea
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monaci Alberto

Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Nania Domenico
Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Natta Alessandro
Negri Giovanni
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piermartini Gabriele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Potì Damiano
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Franco

Russo Raffaele
Russo Vincenzo
Russo Spena Giovanni
Rutelli Francesco

Sacconi Maurizio
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italice
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Scotti Virginio
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stanzani Ghedini Sergio Augusto
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio
Susi Domenico

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tatarella Giuseppe
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Testa Enrico
Tiraboschi Angelo
Tognoli Carlo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice
Trantino Vincenzo
Travaglini Giovanni
Turco Livia

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Vesce Emilio
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanone Valerio
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zevi Bruno
Zolla Michele
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Alberini Guido
Artese Vitale
Caccia Paolo Pietro
d'Aquino Saverio
De Lorenzo Francesco
Dutto Mauro
Ferrandi Alberto
Fincato Laura
Formica Rino
Fracanzani Carlo
Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isaia
La Valle Raniero
Pellegatta Giovanni
Piccoli Flaminio
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Rubbi Emilio
Salvoldi Giancarlo
Scovacricchi Martino
Tassone Mario
Trabacchini Quarto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

*INTERROGAZIONI
E INTERPELLANZE PRESENTATE*

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

NARDONE, AULETA, CALVANESE, D'AMBROSIO, CIVITA e NAPPI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso che:

la produzione di castagne rappresenta la componente principale dell'economia di molte aree interne ed in particolare del comune di Acerno (Sa);

nel territorio del suddetto comune ed in certe zone limitrofe si è diffusa una grave fitopatia, denominata « Fersa del Castagno », causata da « *Mycosphaerella maculiformis* », che ha provocato una

perdita superiore all'80 per cento del prodotto (dai 15-16 mila quintali del 1988 si è passati ai 2-3 mila quintali del 1989);

a tutt'oggi non si registra nessuna iniziativa o intervento della regione Campania per affrontare una situazione che provoca pesanti effetti economici e sociali su tutta la comunità rurale —:

quali iniziative e interventi intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, anche nei confronti della regione Campania, affinché vengano avviate immediatamente le procedure per l'accertamento dei danni e la successiva dichiarazione dello stato di calamità naturale ai sensi della legge 590 del 1981, nonché per provvedere alla definizione di un organico piano di intervento territoriale di risanamento. (5-01827)

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se corrisponda a verità la notizia di un trasporto, avvenuto il 17 ottobre scorso, con partenza dalla stazione Tiburtina di Roma alle ore 16,30 e con destinazione Bari, che avrebbe visto viaggiare in coabitazione forzata, su uno stesso carro merci, soldati di leva (della scuola militare di equitazione di Montelibretti) e cavalli partecipanti al concorso ippico indetto dall'esercito;

se sia vero che il carro merci in questione abbia viaggiato per più di dodici ore con sportelli aperti senza finestre, senza luce, senza riscaldamento, senza servizi igienici, esponendo i militari alle intemperie a causa del maltempo che ha accompagnato buona parte del viaggio. (4-16601)

COSTA RAFFAELE. — *Ai Ministri per la funzione pubblica e dell'interno.* — Per sapere se corrisponda al vero la notizia che il tasso medio dell'assenteismo dei 55.000 dipendenti del Comune di Roma sia, come riportato da « L'Europeo », del 35 per cento, corrispondente a 94 giorni annui di assenza dal lavoro (ferie escluse);

quali provvedimenti s'intendano adottare in merito alla grave anomalia denunciata. (4-16602)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza dei lunghi tempi di attesa (oltre sei mesi) occorrenti per l'incasso delle vincite di lotterie nazionali, senza possibilità di risarcimento per i vincitori degli interessi che, considerato in certi casi l'ammontare delle somme vinte, non sono irrilevanti. (4-16603)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere per quale ragione vengano resi di pubblica consultazione soltanto in questi giorni i redditi, dichiarati ai fini IRPEF, del 1984, e cioè a distanza di oltre cinque anni dalle denunce da parte dei contribuenti, che appaiono quindi lontane e superate.

Scopo della pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi è quello di consentire, insieme, completezza e veridicità dell'informazione, e controllo da parte dei cittadini. Il fatto che i tabulati siano disponibili dopo un lustro annulla gli effetti positivi dell'iniziativa che si rivela così costosa ed inutile. (4-16604)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

se corrisponda alla norma quanto si verifica alla motorizzazione civile di Milano ove, per sostenere un esame di teoria per la patente A, occorrono mediamente tre mesi di attesa dall'inizio della pratica;

per quale ragione, nonostante la recente informatizzazione delle procedure, gli uffici della motorizzazione civile impiegano tempi così lunghi ad evadere pratiche;

quale sia l'organico degli uffici in questione ed il carico di lavoro di ciascun dipendente;

quali provvedimenti s'intendano adottare per evitare al cittadino tempi di attesa così lunghi. (4-16605)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che nell'operazione di polizia relativa a presunti rapporti fra cittadini palestinesi ed esponenti della criminalità organizzata calabrese — di cui ad un comunicato emesso dal Ministero dell'interno a proposito di un traffico internazionale d'armi — risultano essere stati « identificati »

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

presso diverse università trenta studenti arabi —:

quali siano i risultati dell'identificazione circa ingresso e permanenza in Italia delle citate persone, e precisamente:

a) se si sia trattato di ingresso legale;

b) se i relativi permessi di soggiorno risultino in regola;

c) se i debiti passaporti siano muniti di visti rilasciati dalle autorità diplomatiche italiane dei paesi d'origine degli identificati;

d) di quali tipi di documenti di riconoscimento comunque dispongano gli interessati. (4-16606)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

i professionisti della provincia di Varese sono costretti, da lungo tempo, a ripetute visite presso il comando provinciale dei Vigili del fuoco al fine di poter svolgere le diverse pratiche di competenza dell'ufficio (in particolare derivanti dalla legge n. 818 del 7 dicembre 1984);

i funzionari dovrebbero ricevere nelle mattine di lunedì, mercoledì, venerdì;

nei suddetti giorni decine di professionisti sono costretti a lunghissime anticamere e spesso un gran numero di essi non vengono ricevuti per improvvisi impegni dei funzionari, che sovente risulterebbero assenti;

per visitare un progetto, contrariamente a quanto avviene a Novara o a Milano, in provincia di Varese si effettuano più visite agli uffici del capoluogo nell'arco di almeno un mese;

ogni singolo progetto deve essere preventivamente esaminato sempre dallo stesso funzionario che risulta sovente impegnato fuori ufficio;

sovente nessun funzionario dirigente sarebbe a disposizione del pubblico e dei professionisti negli orari di ricevimento —:

quali iniziative s'intendano adottare per eliminare gli inconvenienti lamentati. (4-16607)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere, relativamente a tutte le province italiane, il rapporto fra dipendenti in servizio, popolazione residente e carico di lavoro dei vari uffici provinciali dell'INAIL, fatto presente che presso l'INAIL di Cuneo, secondo recenti dichiarazioni del direttore Aldo Sisto, operano nove dipendenti invece dei trentanove previsti dall'organico;

per conoscere altresì le iniziative che verranno assunte per dare un assetto utile alla situazione di Cuneo;

per sapere, infine, se corrisponda al vero che in diverse regioni italiane il rapporto fra personale in servizio e posti in organico risulti invece soddisfacente. (4-16608)

COSTA RAFFAELE. — *Ai Ministri dell'ambiente, dell'interno, delle finanze e del turismo e spettacolo.* — Per sapere se non ritengano sproporzionato l'intervento di 1.300 miliardi di lire, con ulteriori benefici nel pagamento di tasse e contributi, per i commercianti ed esercenti della regione Emilia-Romagna a causa del fenomeno delle alghe, in rapporto al miliardo di lire — peraltro stanziato dalla regione Piemonte — per l'emergenza-neve 1989 in favore degli operatori dell'intero arco alpino piemontese. (4-16609)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se, in conseguenza dei molti casi di mancato rimborso per ritardi nella presentazione della richiesta, non s'intenda stampare sul retro dei biglietti ferroviari la seguente scritta: « In

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

caso di mancato utilizzo, il rimborso del biglietto dev'essere richiesto entro le ore 24 del primo giorno di partenza ».

(4-16610)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso:

che l'Italia è considerata, per quel che riguarda l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri, lo Stato più aperto e il più « disponibile » a ricevere chiunque, proveniente da qualsiasi paese, voglia accedervi e rimanervi anche illegalmente (stante anche l'esistenza di una legge superata e lacunosa);

che di simile fatto, conclamato come espressione di alta democrazia, approfittano le persone più diverse di tutto il mondo: da poveri africani in cerca di migliori condizioni di vita, a trafficanti di droga, a responsabili di gravissimi reati;

che, per altro verso, questo Paese non apre le frontiere ai profughi da paesi totalitari che chiedono rifugio politico, e ciò in virtù di una vecchia convenzione internazionale sottoscritta con riserva —:

quali iniziative il Governo intenda assumere nei confronti della tragedia dei *boat-people* che, fuggiti dalla penisola indocinese per ragioni di libertà, non hanno trovato pace nelle terre dove sono approdati — salvo non frequenti eccezioni — tanto che in numero di 37.000 saranno allontanati, e ricondotti in patria, dalla sola Hong Kong;

inoltre, se corrisponda al vero che, per venire incontro al dramma dei *boat-people*, l'Italia si sia dichiarata disponibile ad ospitare legalmente fino a 70 persone, appartenenti ai *boat-people*, nel corso di tre anni (e ciò mentre almeno 300.000 saranno i nuovi ospiti illegali nello stesso triennio).

(4-16611)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.* — Per sapere quale sia il costo complessivo, e ripartito per regione, della co-

siddetta editoria regionale, per libri, periodici, opuscoli, pieghevoli, atti di convegni, ecc.

(4-16612)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia informato del grave fenomeno denunciato dai responsabili della Lega studenti, sede di Torino (vedi *la Repubblica*, 22 agosto 1989, pag. III dell'edizione di Torino), secondo i quali vi sarebbe « una silenziosa complicità all'interno di certe scuole, dove gl'insegnanti rimandano di proposito i propri allievi e li "scambiano" con i colleghi per le ripetizioni estive, visto che il regolamento vieta di seguire privatamente i ragazzi che si trovano davanti in classe »;

per sapere quale fondamento abbia la citata notizia che, se vera, rappresenterebbe un risvolto inquietante (seppur limitato) della scuola, tutto da chiarire a tutela dei docenti onesti, e, se falsa, risulta comunque tale da ingiustamente gettar fango non su singole persone ma su tutta una categoria, quella degli insegnanti, che non merita certo accuse gratuite e comunque generalizzate. (4-16613)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere quali uffici pubblici non abbiano ancora adottato il controllo automatico delle presenze e del rispetto dell'orario di lavoro del personale, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, e dal decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494 (articolo 9, comma 3).

(4-16614)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per conoscere:

se sia informato, relativamente al concorso per operatore specializzato d'esercizio delle poste e telegrafi per oltre

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

5.000 posti, al quale hanno formulato domanda di partecipazione circa 750.000 persone:

che la prova di calcolo viene valutata in modo parziale e non uniforme nelle varie regioni italiane;

che in talune regioni la percentuale degli idonei risulta di molto superiore, senza apparenti motivi, a quella di altre;

che le prove di dattilografia e di calcolo vengono corrette non secondo equità e ragionevolezza ma con elaboratori e secondo copie prestabilite di modelli *standard* non necessariamente corrispondenti ad elaborati idonei a dimostrare la capacità del candidato;

che le prove subiscono ritardi rilevanti, spostamenti del tutto imprevedibili, variazioni nella data di convocazione del tutto ingiustificate, tanto che i concorrenti si trovano sottoposti a rinvii defaticanti e spesso costosi: in taluni casi l'inizio della prova è stato ritardato di svariate ore, sì che l'esame ha avuto luogo, per questo solo fatto, in modo irregolare e facilmente censurabile in sede di ricorso amministrativo; in altri casi la prova è stata corretta manualmente, per il non funzionamento delle apparecchiature, con indici di idoneità elevatissimi; in altri ancora alcuni candidati sono stati « bocciati » per aver seguito le istruzioni distribuite dall'amministrazione postale ai candidati stessi;

se sia vero che il costo del concorso ammonta a 25 miliardi e per sapere le iniziative assunte o che s'intendono assumere;

se il ministro sia informato della recente sentenza del TAR della Liguria che dichiara l'illegittimità della correzione delle prove mediante elaboratore;

infine, quali iniziative s'intendano intraprendere di fronte all'eventualità che l'enorme lavoro delle commissioni venga annullato da una sentenza definitiva della magistratura amministrativa. (4-16615)

COSTA RAFFAELE. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* — Per sapere:

se siano informati che lungo il confine tra Italia e Francia, in provincia di Cuneo, presso il comune di Vinadio, in località Collelunga, a circa 2.000 metri di altitudine, è stata appena ultimata la sistemazione dei cippi di confine attraverso lo spostamento del confine attuale (vigente dal 1947, anno del trattato di pace con la Francia) su una linea arretrata, in territorio italiano, di circa due chilometri;

posto che lo stesso trattato prevedeva, per il nuovo confine, che esso venisse ad insistere — nella zona di Collelunga di Vinadio — sul dislivello, le ragioni che hanno determinato lo spostamento del confine destinato a far cadere in territorio francese una vasta area montana comprendente anche due piccoli laghi;

se corrisponda al vero che la decisione relativa sia stata assunta da due delegazioni (italiana e francese) in conseguenza di uno strano patteggiamento in base al quale si sarebbe arrivati ad una sorta di transazione con la Francia, che avrebbe ceduto all'Italia un'area presso Claviere, mentre l'Italia avrebbe ceduto alla Francia l'area sita in comune di Vinadio. Il patto — naturalmente — sarebbe stato attuato all'insaputa delle popolazioni locali, delle autorità prefettizie e delle autorità locali (sindaci inclusi).

(4-16616)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — in relazione agli incendi verificatisi in Sardegna nei primi giorni del mese di agosto:

se corrisponda al vero quanto dichiarato dal presidente della regione Sardegna: « Se intempestività c'è stata nell'impiego dei mezzi aerei, la responsabilità si deve attribuire unicamente allo Stato »; « Da quattro settimane 100 miliardi destinati dal Governo alla Sardegna

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

per la siccità sono bloccati. Noi sollecitiamo, ma il ministro Lattanzio non attiva le procedure »;

se il presidente della regione non abbia detto il vero o se il Dipartimento per il coordinamento della protezione civile non abbia compiuto il suo dovere; in quest'ultimo caso, si chiede di conoscere chi siano i responsabili e quali provvedimenti siano stati adottati nei loro confronti. (4-16617)

COSTA RAFFAELE. — *Ai Ministri dell'interno e del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere:

se risponda a verità quanto riferito dalla stampa nazionale in merito alle inadempienze della società calcistica « Napoli » nei confronti del comune. Il Napoli non pagherebbe, infatti, da oltre 15 anni l'affitto al comune per lo stadio cittadino;

considerati gli annosi problemi amministrativi della città partenopea, che ne hanno rese proverbiali le inefficienze e i disservizi, quali iniziative si intendano assumere per regolarizzare la situazione e per colpire i responsabili di tali ingiustificate inadempienze. (4-16618)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere:

se risulti che i bar interni agli uffici pubblici di Roma siano 118 ed i supermercati interni 52;

quanti siano le esposizioni permanenti, i negozietti mascherati da esposizioni, gli sportelli bancari, gli uffici postali, le botteghe di barbiere, i gabinetti medici, le agenzie di viaggio, operanti all'interno degli uffici pubblici romani;

se si tratti — in ogni caso — di strumenti utili all'ufficio ed al personale ovvero, in molti casi, siano superflui e idonei soltanto a ridurre il tempo di lavoro dei pubblici dipendenti;

se siano state assunte iniziative in proposito dettando criteri uniformi.

(4-16619)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro per funzione pubblica.* — Per sapere quali iniziative siano state assunte per accertare gli indici di assenteismo per l'anno 1987, relativamente al Ministero del turismo e dello spettacolo che, nonostante ogni sollecito, si è rifiutato di fornire i dati agli uffici della Presidenza del Consiglio, del Tesoro e della Funzione pubblica chiamati, per legge, alla redazione di schede statistiche ed informative da trasmettere al Parlamento. (4-16620)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se risponda al vero che le graduatorie relative agli insegnanti redatte e pubblicate dal provveditorato agli studi di Torino omettano molteplici nomi per frequenti e banali errori o per mera dimenticanza;

a chi vadano addebitate le responsabilità degli errori;

se gli stessi siano di natura colposa;

quanti siano stati gli insegnanti costretti a debilitanti ricorsi con dispendio di tempo per i privati e per i pubblici dipendenti;

se la pubblica amministrazione non ritenga di rivalersi sui responsabili delle omissioni di natura colposa per la refusione del corrispondente danno. (4-16621)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere:

le ragioni del disservizio, specie nella stagione estiva, presso la stazione FS di Porta Garibaldi a Milano. Secondo quanto scritto da un quotidiano nazionale, infatti, « dopo le ore 22 su sedici sportelli ne funzionano appena due, il bar è chiuso, non c'è una fontanella, la maggior parte dei telefoni risulta fuori uso, i servizi igienici sono impraticabili ed inoltre è presente una fauna umana ricca di barboni e di tossicodipendenti »;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

quali iniziative s'intendano adottare e se vi siano responsabilità amministrative o di funzionari e quali provvedimenti si vogliano assumere nei confronti dei responsabili dell'inerzia. (4-16622)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza delle gravi inadempienze registratesi presso il 2° ufficio distrettuale delle imposte dirette di Milano ai danni della società Fluorimport srl, la cui vertenza con lo Stato si protrae da circa dieci anni, pur essendo stato più volte riconosciuto legittimo da parte delle commissioni tributarie il diritto al rimborso di tributi diretti pagati indebitamente negli anni 1971-1972-1973, per un totale di 15.100.000 lire;

per sapere inoltre — premesso:

che l'ufficio non ha adempiuto a quanto prescritto dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

che nessun esito hanno avuto solleciti telefonici e scritti, l'invio delle prove dei pagamenti indebiti, delle copie integrali dei fascicoli delle controversie, questi ultimi su richiesta del funzionario addetto il quale dichiarava che i suddetti non si erano più rinvenuti e non si aveva il tempo di accertarli;

che a nulla è valso ripresentare l'istanza di rimborso inoltrando il ricorso alla commissione tributaria di I grado, ex articolo 16, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972 —:

perché dall'udienza della commissione di I grado del 3 aprile 1988 a tutt'oggi i rimborsi non sono stati effettuati;

le cause del ritardo, quanti siano i dipendenti in servizio presso l'ufficio in questione, quale sia il carico di lavoro di ciascuno di loro nonché l'entità dell'arretrato, se siano state accertate responsabilità o negligenze di parte di funzionari ovvero di dipendenti;

se siano state emesse circolari interne relative all'espletamento delle pratiche e quali iniziative siano state intraprese per evitare il ripetersi di analoghe situazioni. (4-16623)

COSTA RAFFAELE. — *Ai Ministri della difesa, del tesoro e per la funzione pubblica.* — Per sapere:

quando sarà data attuazione alla legge n. 468 del 1987, che prevede l'attribuzione di sei aumenti periodici ai militari in servizio alla data del 1° gennaio 1985 in aggiunta agli altri benefici;

le ragioni del ritardo ed altresì quali iniziative verranno assunte per verificare colpe di uffici o di pubblici dipendenti nell'applicazione di una legge dello Stato. (4-16624)

COSTA RAFFAELE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere quante siano state, e con quali argomenti all'ordine del giorno, nell'ultimo triennio, le riunioni plenarie del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

per conoscere quale sia stata, nel medesimo periodo, l'opera, generale e specifica, di consulenza al Governo prestata dallo stesso autorevole consesso, composto dal ragioniere generale dello Stato, da quattro alti magistrati amministrativi (due del Consiglio di Stato e due della Corte dei conti), quattordici direttori generali, due professori universitari, quindici esperti e venti sindacalisti, oltre che, per materie specifiche, dal capo di stato maggiore della difesa, dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dal capo della Polizia, dai comandanti generali dei carabinieri e della finanza, dal direttore generale degli istituti di prevenzione e pena;

per sapere quale attività svolgano il segretario generale, i tre segretari di sezione ed il personale di segreteria (25 persone circa). (4-16625)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

COSTA RAFFAELE. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione.* — Per sapere se siano informati del fatto che la più grande biblioteca di pubblica lettura di Milano — quella di Palazzo Sormani — che raccoglie il maggior numero di libri su argomenti diversi e soprattutto di edizioni esaurite (e perciò introvabili in libreria) chiude in estate, per alcune settimane, la sezione libri, quando alta sarebbe la frequentazione da parte di studenti, professionisti, ricercatori, lavoratori in ferie. (4-16626)

COSTA RAFFAELE. — *Ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritengano di farsi promotori di un'iniziativa, disciplinabile con decreto ministeriale, volta a rendere obbligatoria l'apposizione di sigilli — collocati in maniera visibile — sui contachilometri delle autovetture, al fine di tutelare gli automobilisti che acquistano macchine di seconda mano « ringiovanite » grazie alla manomissione dei contachilometri.

(4-16627)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il decreto ministeriale 25 maggio 1986 prevede i diritti degli utenti per le operazioni di competenza delle commissioni mediche provinciali in materia di patenti per la guida degli autoveicoli a motore e norme riguardanti le quote da destinare alle spese di funzionamento, nonché quelle per rimborso spese viaggio, indennità di trasferta a favore degli aventi titolo;

con motivata frequenza si verifica il caso di cittadini chiamati alla verifica della sussistenza dei requisiti per la titolarità della patente sulla base di elementi diversi, indipendenti dalla scadenza delle stesse patenti;

i cittadini vengono invitati a presentarsi alla visita dopo aver versato una

marca da bollo di lire 5.000 ed un diritto fisso di lire 24.000 —:

quale titolo e diritto abbia la pubblica amministrazione di esigere tali somme, dal momento che dopo la visita si possono verificare due ipotesi:

a) nell'ipotesi di accertata mancanza di requisiti, la patente viene sospesa (ragion per la quale il cittadino non solo non ha benefici, bensì un impoverimento delle sue facoltà);

b) nell'ipotesi di insussistenza dei requisiti, il costo della visita non richiesta non può certo essere addebitabile all'utente. (4-16628)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

se corrisponda al vero quanto descritto da una lettrice alla rubrica « Specchio dei tempi » del quotidiano *La Stampa* circa l'assistenza sanitaria presso la stazione centrale di Milano: « Ecco quel che ho visto alla stazione centrale, l'altro ieri, venerdì alle 17,50. Il treno per Torino è pronto sul binario 6 e una folla frettolosa si accinge a prendere posto poiché la partenza è prevista per le 18,10. Due coniugi di mezza età salgono su una vettura di seconda classe, sennonché l'uomo appena varcata la scaletta cade agonizzante. Scatta l'allarme: passeggeri, curiosi, personale FS si prodigano per prestare i primi soccorsi; sono le 18, si cerca una barella che giunge molto più tardi, arriva la polizia ferroviaria. Una marea di curiosi si accalca intorno al "poveretto" che, ancora vivo, attende sul pavimento della carrozza ferroviaria l'arrivo di un medico. Passano tanti e preziosi minuti, finché l'uomo cessa di vivere senza che alcun medico sia arrivato alla sua presenza. Dopo pochi minuti viene fatta scendere la moglie e trasportata piangente tra la folla dei curiosi a bordo di quelle vetturette a batteria in dotazione alla polizia ferroviaria. Alle 18,30 viene trasferita la carrozza con il cadavere su di un binario morto, mentre il

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

treno ricomposto alle 18,50 parte per Torino tra lo sgomento e la rabbia di centinaia di persone ammutolite »;

se vi sia stata responsabilità, per omissione, di pubblici dipendenti.

(4-16629)

COSTA RAFFAELE. — *Ai Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.* — Per sapere quali iniziative il Governo intenda adottare per rendere immediatamente operante l'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, che stabilisce come il periodo di servizio militare sia valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione del trattamento previdenziale nel settore pubblico.

(4-16630)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere:

quali siano le ragioni che hanno indotto l'Alitalia ad applicare un sovrapprezzo di lire 14.000 sui biglietti preparati relativi ai voli nazionali;

se non ritenga oltremodo oneroso ed ingiustificato tale costo aggiuntivo, previsto solo per i tragitti internazionali, considerati i non pochi disagi cui va incontro sempre più spesso l'utenza;

per quale motivo la nostra compagnia di bandiera non abbia ritenuto opportuno di dare alla clientela comunicazione ufficiale della nuova disposizione;

quali iniziative intenda il ministro assumere in proposito.

(4-16631)

COSTA RAFFAELE. — *Ai Ministri dell'interno e per la funzione pubblica.* — Per sapere se siano a conoscenza che la giunta municipale di Parma ha recentemente deciso di acquistare e di far porre in opera 14.835 rose (di cui 9.000 sul nuovo Lungoparma) al prezzo di lire 7.000 l'una.

(4-16632)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

se sia stata effettuata una generale mappa delle aree dell'Italia dove i diversi programmi televisivi (della RAI e delle emittenti private) non vengono captati;

se non ritenga d'introdurre una riduzione del canone per gli utenti delle stesse aree.

(4-16633)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia informato che il rimborso dell'ILOR da impresa pagata in eccedenza avviene con un ritardo di anni, ed anche in caso di presentazione di espressa domanda di rimborso lo stesso può avvenire soltanto in due anni;

per conoscere i tempi tecnici delle singole operazioni — da parte dei diversi uffici — destinati a portare al rimborso;

per sapere le ragioni del ritardo e se vi siano omissioni o negligenze da parte della pubblica amministrazione.

(4-16634)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se sia informato di quanto lamentato dal detenuto del carcere di Parma Giuseppe Barbato (condannato per reati contro il patrimonio). Il Barbato era stato tradotto, da qualche giorno, per presenziare a procedimento in camera di consiglio, nel carcere di Bologna, quando in data 14 luglio decedette sua madre. La sorella si premurò di avvertirlo con un telex affinché, ottenuto il permesso di rito, il Barbato potesse far visita alle spoglie della madre partecipando ai funerali. Senonché il telex, per quanto letto « da chi di dovere » (così afferma il Barbato) sarebbe stato notificato all'interessato, a Bologna, dopo circa cinque giorni, con evidente impossibilità per il detenuto di partecipare ai funerali — non avendo neppure avuto conoscenza della morte — e di vedere un'ultima volta la madre;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

se la vicenda risulti completamente vera ed a chi competa la responsabilità dell'episodio che rivelerebbe, se corrispondente a quanto descritto dall'interessato, quanto meno uno scarso senso di umanità in chi ha il compito di partecipare alla custodia ma anche al recupero dei condannati. Chiede infine di sapere quali iniziative saranno assunte in proposito.

(4-16635)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

una delegazione della regione Emilia-Romagna ha effettuato una trasferta in Israele dal 31 agosto al 5 settembre;

una rappresentanza del comune e della provincia di Bologna ha svolto una visita in Argentina all'incirca nello stesso periodo —:

da chi siano state composte le delegazioni e quali costi abbiano dovuto sopportare rispettivamente la regione Emilia-Romagna, la provincia ed il comune di Bologna.

(4-16636)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

come si siano svolti i fatti che hanno condotto, nel carcere di San Remo, al decesso di un detenuto di colore, Moussa Ben Ali, di 25 anni, il quale risulta che fosse arrestato per il furto di una macchina fotografica;

se corrisponda al vero che poco prima di morire il Moussa Ben Ali fosse stato dimesso dall'ospedale (dove sarebbe stato ricoverato a seguito delle percosse subite domenica mattina in carcere), perché definito « curabile » nell'ambito della casa di pena;

se corrisponda a verità che al momento della rissa nel carcere le porte delle celle fossero rimaste indebitamente aperte e se talune guardie che avrebbero dovuto essere presenti invece non lo fossero;

quali siano l'organico del carcere ed il numero degli agenti che risultano effettivamente in forza.

(4-16637)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia vero che i comuni italiani hanno corrisposto, nel corso del 1988-89, interessi per svariati miliardi, determinati dal ritardato pagamento dei lavori e della revisione prezzi, a diverse imprese appaltatrici di pubblici lavori;

per conoscere l'ammontare degli stessi interessi e la causa del ritardo che in molti casi sarebbe determinato da incuria degli amministratori ovvero dei funzionari comunali;

per sapere infine quali iniziative s'intendano assumere per evitare il ripetersi di simili fatti e per far sì che i responsabili dei costosi inadempimenti siano tenuti a risarcire gli enti pubblici.

(4-16638)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che:

esistono negli uffici INPS parametri di lavoro molto diversi — da provincia a provincia — nel senso che la stessa quantità di lavoro in talune province viene svolta con solerzia e celerità ed in altre i risultati stanno invece ad indicare il contrario —:

quali siano i tempi di elaborazione di una pratica di pensione ordinaria presso i diversi uffici dell'INPS a livello provinciale, con riferimento sia al cumulo di lavoro sia alla copertura degli organici sia ai tempi di completamento dell'iter delle pratiche;

i provvedimenti emanati dal ministro, o che si intendano assumere da parte del consiglio d'amministrazione dell'INPS, o da parte degli organi di vigilanza, nei confronti di quel personale che abbia dimostrato scarse capacità produttive.

(4-16639)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

COSTA RAFFAELE. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere se corrisponda alla normalità quanto riferito dal *Corriere della Sera* del 17 ottobre 1989, in merito al cronico ritardo con cui la *Gazzetta Ufficiale* pubblica le leggi e di decreti dello Stato. Si legge infatti che « sabato scorso il giornale ufficiale dello Stato ha pubblicato una circolare del Ministero delle finanze datata 11 agosto ».

Premesso che la circolare in questione spiegava ai contribuenti come si dovevano applicare i coefficienti del condono e che, come riferiva il quotidiano milanese, essendo la *Gazzetta Ufficiale* pubblicata al pomeriggio il numero di sabato, sarebbe stato reperibile soltanto a termini ormai scaduti, per conoscere altresì:

quali siano, mediamente, i tempi di pubblicazione e di distribuzione della *Gazzetta Ufficiale*;

se corrisponda al vero che alcuni decreti-legge sarebbero noti prima attraverso i quotidiani che non dalla lettura del giornale dello Stato;

quali iniziative s'intendano assumere per individuare cause e responsabili del ritardo. (4-16640)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

se corrisponda al vero e al legittimo quanto riportato da più giornali, secondo cui « nella maggioranza delle farmacie di Torino, private e comunali, il personale che opera al banco, e che ha quindi rapporti con i clienti, non risulterebbe laureato »;

le iniziative che sono state o saranno assunte. (4-16641)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere:

se sia informato delle doglianze di numerosi studenti iscritti al primo anno

dell'università e del politecnico di Torino ai quali spetterebbe — per la votazione riportata alla maturità (60/60) — l'esenzione dal pagamento della tassa di lire 584.500;

se risponda al vero che il rimborso in molti casi si ridurrebbe ad un terzo (lire 177.000) ed avverrebbe con ritardo di un anno rispetto al versamento.

(4-16642)

COSTA RAFFAELE. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'interno.* — Per sapere:

se sia vero ciò che è stato riportato dalla stampa, e cioè che durante alcune ore della notte le sale di attesa della stazione centrale di Milano — destinate all'uso di viaggiatori in attesa dei treni (sovente in ritardo) — vengono chiuse rendendo obbligatorio, per chi attende, di stare o in piedi o accanto ai barboni;

quali provvedimenti s'intendano adottare sia per evitare il protrarsi di una situazione poco civile sia nei confronti dei dirigenti delle Ferrovie — centrali o compartimentali — che hanno consentito una simile situazione. (4-16643)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che in una dichiarazione resa il 18 settembre 1989 il ministro in indirizzo sosteneva (a proposito della cosiddetta « guerra dei TIR »): « esiste un vero e proprio mercato dei permessi; le licenze, nonostante il blocco, sono più di 250.000 soltanto per il trasporto in proprio » — quali iniziative siano state concretamente assunte per evitare che il « mercato dei permessi » si protragga. (4-16644)

COSTA RAFFAELE. — *Ai Ministri delle finanze e del turismo e spettacolo.* — Per sapere:

se siano informati delle notizie relative al « totonero », alla sua espansione ed al relativo giro d'affari, desumibile

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

dalle dichiarazioni e dalle testimonianze di autorevoli esponenti delle forze dell'ordine e della magistratura;

in particolare, se siano informati delle seguenti dichiarazioni: « la legge è assolutamente inadeguata a fronte di un fenomeno così esteso e grave (...) esiste un giro d'affari (presumibilmente a Torino) di duecento miliardi l'anno » (sostituto procuratore di Torino, Giuseppe Marabotto); « dal 1987 ad oggi la criminalità organizzata ha rimesso in piedi una capillare organizzazione clandestina che serve a finanziare l'acquisto di droga ed armi con denaro in apparenza pulito. Per spartirsi il mercato, o per punire chi non paga o scappa con la cassa, le bande hanno innescato una guerra senza quartiere che ha già prodotto decine e decine fra omicidi ed aggressioni » (capo della Criminalpol, Piero Sassi);

quali iniziative s'intendano adottare e se non si ritenga possibile un'eventuale liberalizzazione e regolamentazione delle scommesse, al fine di evitare non solamente l'attuale diffuso stato di illegalità, ma anche l'inevitabile diffusione di delitti e di organizzazioni malavitose che accompagnano il fenomeno. (4-16645)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della situazione venutasi a creare a Milano e provincia relativamente ai tempi lunghi di attesa che occorrono per il disbrigo delle pratiche di rinnovo della patente scaduta;

premesso che il numero degli automobilisti con patente scaduta che si presentano all'esame della commissione medica provinciale è di 14.000, quasi il doppio dello scorso anno; che a seguito della legge 18 marzo 1988, n. 111, se prima occorre venti giorni di prenotazione per sottoporsi al verdetto della commissione, ora non sono sufficienti neppure sei mesi di attesa, creandosi in tal modo innumerevoli disagi per i cittadini impossibilitati a circolare per così lungo tempo;

che la commissione medica provinciale esamina mediamente 60 casi al giorno, dal lunedì al venerdì, e che finora delle 14-15 mila richieste di accertamento sono state esaminate circa la metà, con previsioni che si annunciano intorno alle 40-45 mila richieste l'anno; si desidera sapere:

a) quali siano le ragioni per cui non sia stato ancora emanato un decreto di attuazione della legge n. 111 del 1988 (disattendendo così le numerose sollecitazioni delle varie commissioni mediche provinciali), che prevede l'istituzione di più commissioni mediche locali per consentire il decentramento delle funzioni;

b) quali iniziative intenda assumere nell'immediato per porre rimedio a tale inammissibile e sconcertante disservizio.

(4-16646)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere quali iniziative siano in corso per dotare la facoltà di giurisprudenza dell'università di Torino di aule decenti e idonee a garantire ai giovani iscritti (che pagano le tasse e che hanno quindi pieno titolo) il diritto ad assistere alle lezioni: un diritto che, oggi, specialmente per coloro che frequentano le lezioni del primo anno, non è assicurato. (4-16647)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere:

l'ammontare delle spese sostenute dall'Alitalia per risistemare gli uffici di New York in occasione della riunione del consiglio d'amministrazione della nostra compagnia di bandiera che ha ritenuto, con stravaganza, di riunirsi nella metropoli americana per la presentazione del proprio bilancio, così da meglio pubblicizzare all'estero (come hanno scritto, con ironia, alcuni quotidiani statunitensi) le notevoli perdite che comporteranno non indifferenti aumenti delle tariffe;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

quali siano gli emolumenti che - a diverso titolo - vengono erogati dall'Alitalia al presidente, al direttore generale e ai consiglieri d'amministrazione. (4-16648)

COSTA RAFFAELE. — *Ai Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.* — Per sapere se risulti:

quante siano le « ambasciate » delle diverse regioni italiane nella Capitale;

a quanto ammonti il personale complessivamente;

quali siano, e se vi siano, incombenze da svolgere;

a quanto ammontino i relativi costi. (4-16649)

COSTA RAFFAELE. — *Ai Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.* — Per sapere se risulti che il costo del solo canone di locazione per l'« ambasciata » della regione Calabria a Roma, sita in via Sardegna n. 50, terzo piano, ammonti a lire 10 milioni mensili per locali di poco superiori a 200 metri quadrati. (4-16650)

COSTA RAFFAELE. — *Ai Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.* — Per conoscere le ragioni per cui nel corso del 1987 le dipendenti della sede centrale del Ministero del tesoro si siano assentate - ufficialmente - dal lavoro, mediamente, per 40 giorni (ferie escluse), mentre le loro colleghe della periferia, e cioè degli uffici decentrati, si sono assentate dal lavoro per « soli » 22 giorni. (4-16651)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere il numero degli insegnanti delle diverse scuole (dalle elementari alle superiori) retribuiti per prestazioni che non compiono, o compiono in minima parte, per esubero nel numero dei docenti. (4-16652)

COSTA RAFFAELE. — *Ai Ministri dell'interno e dei trasporti.* — Per sapere:

se corrisponda alla normalità ovvero rappresenti un caso isolato quello descritto dalla signora Ilaria Marino, di Torino: « Sono una ventenne e dovrei aver preso la patente B, dico dovrei perché l'esame l'ho dato il 24 aprile, ma sono costretta a circolare con il foglio bianco. Non mi servisse la patente non sarei così nervosa ed impaziente, ma essendo un'impaziente amante delle due ruote, e dovendo assolutamente sottostare alle nuove regole imposte dal Governo, devo dare nuovamente l'esame di guida per la motocicletta. Purtroppo per fare ciò devo attendere che mi arrivi la patente B e rifare tutti i documenti necessari per ottenere il foglio rosa della patente di tipo A. In America (USA) la patente viene rilasciata subito, in Francia dopo 3 giorni, anche in Turchia il termine massimo non può superare il tetto dei 10 giorni. Che bel primato per l'Italia! »;

qual è il tempo per il rilascio della patente a Torino; quale l'esatto carico di lavoro per gli addetti agli uffici; quali gli eventuali inadempimenti e quali le eventuali responsabilità dei funzionari ovvero dei dipendenti;

quale sia mediamente il carico di lavoro per gli uffici delle altre province italiane e quale il tempo medio per il rilascio della patente. (4-16653)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se risponde al vero che la pianta organica del comune di Roma preveda un corpo di 7.500 vigili urbani, mentre ne sarebbero in servizio solo 4.500, e per di più di questi 4.500 ben 800 risulterebbero « inabili al servizio stradale »;

quali iniziative si siano assunte al riguardo, tenuto anche conto dei gravissimi problemi di traffico della capitale e della conseguente necessità di disporre di un corpo dei vigili urbani efficiente.

(4-16654)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso:

che gli utenti degli ETR 450, treni noti come « pendolini », hanno più volte avanzato lagnanze per gli inconvenienti registrati nel servizio;

che tali inconvenienti vanno dal mancato rispetto degli orari, alla carenza di spazi, dalla mancanza assoluta di appendiabiti, all'obbligo di « servizi speciali » che consistono in piatti freddi e giornali (piatti di non elevata qualità e giornali non sempre disponibili), dall'angustia e numero limitato delle ritirate, all'assenza di una vettura bar o ristoro ove recarsi per scegliere comodamente i cibi preferiti, dall'insufficienza di ricoveri per i bagagli, al mutamento della disposizione del numero delle carrozze;

che risultano particolarmente gravi detti inconvenienti, soprattutto se rapportati alle tariffe speciali pagate dagli utenti ed alla pubblicizzazione di tale tipo di trasporto come « fiore all'occhiello » delle FS —:

quali provvedimenti intenda adottare per rimediare alle doglianze che sempre più frequentemente sono elevate dagli utenti dei treni « pendolini ».

(4-16655)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso:

che i lavoratori stagionali del settore agricolo che abbiano acquisito un minimo di 51 giornate di lavoro e non abbiano invece superato le 180 hanno diritto, per legge, ad un sussidio;

che il termine utile per la presentazione di tali domande presso la circoscrizione territoriale per l'impiego (collocamento) è il 31 marzo di ogni anno, pena la decadenza del diritto —:

perché da due anni la liquidazione del sussidio avvenga con grande ritardo, tanto che, per il 1989, alla fine dello scorso luglio non era ancora avvenuta;

e a chi incombono le responsabilità relative e quali iniziative siano state o saranno attuate per individuarle e colpirle. (4-16656)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere il costo medio quotidiano gravante sullo Stato per la fornitura del vitto (dalla colazione alla cena) dei circa 30.000 detenuti nelle carceri italiane;

se sia informato delle rilevanti difformità che emergerebbero nella somministrazione dei pasti (sia per quel che riguarda la qualità sia per quel che concerne la quantità) fra un carcere e l'altro. (4-16657)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere il numero dei dipendenti pubblici (dei comuni, delle province, delle regioni, dello Stato) che — assunti nell'ultimo triennio per concorso pubblico o per chiamata diretta — non hanno superato o abbiano dovuto ripetere il periodo di prova per incapacità, negligenza o altra causa. (4-16658)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni per cui l'ufficio invalidi della prefettura di Torino istruisce le pratiche di pensione con notevole lentezza (a quanto sembra occorre attendere due anni prima di ottenere la pensione d'invalidità) e quale sia l'organico dell'ufficio in questione, quanti siano i dipendenti in servizio, quale sia il carico di lavoro di ciascuno di loro nonché l'entità dell'arretrato. (4-16659)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere quali iniziative s'intendano assumere, dopo le lunghe polemiche concernenti la protezione dei pentiti, al fine di tutelare la riservatezza di coloro che intendono, riuscendovi per esistenza dei presupposti di legge, a mutare in parte o completamente le pro-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

prie generalità. Proprio recentemente l'ex terrorista Marco Barbone avrebbe chiesto di mutare il proprio cognome: su alcuni quotidiani sono comparse (anche con titoli a cinque colonne) le nuove generalità del Barbone e notizie dettagliate circa l'iter della relativa procedura con tanto di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Sembra inutile ricordare che una così ampia pubblicità valga ad annullare in gran parte le ragioni del mutamento delle generalità. (4-16660)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia informato delle discutibili condizioni igieniche che esistono in numerose caserme — specialmente in grandi città — ove vivono, consumando i pasti, centinaia e centinaia di giovani, di leva e no;

se non ritenga di disporre, come avvenuto per ordine del ministro della sanità, interventi di controllo al fine di accertare la veridicità di quanto sopra. (4-16661)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso:

che in Frabosa Sottana (Cuneo) esiste un poligono di tiro denominato « Punta Tamerla », utilizzato per esercitazioni dal battaglione alpino « Saluzzo », dal battaglione alpino « Mondovì », dal 22° battaglione fanteria « Primaro », dagli artiglieri da montagna « Aosta » e dal 3° battaglione della Guardia di finanza;

che l'area interessata direttamente o indirettamente dalle esercitazioni, nonché la fascia di sicurezza, risultano di vaste proporzioni, comprendendo fondi di proprietà di alcune decine di famiglie;

che il 31 dicembre 1975 sono scadute le convenzioni in base alle quali il Ministero della difesa aveva la piena disponibilità dei fondi per farvi compiere le esercitazioni;

che le stesse attività di addestramento, pur in assenza di nuove convenzioni, sono proseguite fino ad oggi, mentre il pagamento del canone è avvenuto solo fino alla data del 31 dicembre 1986, fatto grave perché molti proprietari dei fondi interessati dalle esercitazioni sono agricoltori che abitano in montagna e che ricavano dalla terra scarsi redditi;

che necessita fare chiarezza su un atteggiamento quanto meno atipico, e comunque inadempiente, della pubblica amministrazione —:

quali iniziative s'intendano adottare in proposito. (4-16662)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se sia informato del ritardo con cui lo Stato provvede ai rimborsi dell'IRPEF prelevata in eccedenza sull'indennità di fine rapporto, rimborsi che — a norma di legge — si sarebbero dovuti effettuare entro il termine massimo del 31 dicembre 1988;

le cause del ritardo, il numero di dipendenti dell'Amministrazione — in sede sia centrale sia periferica — destinati all'istruttoria delle procedure, e il numero delle pratiche da espletarsi, regione per regione;

se, oltre alle indubbie responsabilità censurabili in sede politica, vi siano responsabilità derivanti da negligenza o, più generalmente, da colpa di funzionari o dipendenti della pubblica amministrazione;

se siano state emesse circolari interne relative all'espletamento delle pratiche e di conoscerne il testo, nonché di conoscere quali esiti abbiano esse avuto e, nell'ipotesi di mancato adeguamento degli uffici al contenuto delle circolari, quali iniziative siano state assunte. (4-16663)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

COSTA RAFFAELE. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per sapere:

se siano stati informati dei cinque casi di lebbra accertati, al termine dell'estate, dalla divisione di dermatologia dell'ospedale San Martino di Genova, tutti relativi ad immigrati nordafricani e sudamericani;

se siano informati che sottoposti a terapie intensive per le cure del caso alcuni degli ammalati (probabilmente quattro) si siano allontanati senza lasciar traccia;

quali provvedimenti siano stati adottati dalle autorità di polizia e da quelle sanitarie, quali pericoli di contagio vi siano, quali elementi si abbiano circa la presenza di altri portatori della malattia che per quanto curabile presenta aspetti inquietanti;

se si sia accertato quando, come e per quali ragioni siano entrati in Italia tali cittadini stranieri e per quali motivi non siano stati disposti immediati provvedimenti per evitare l'allontanamento dagli ospedali e la presumibile loro circolazione in Italia;

se, successivamente al citato episodio, i cinque stranieri siano stati rintracciati e sottoposti alle norme relative alle malattie infettive. (4-16664)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere quando saranno pronti i moduli per la segnalazione dei disservizi a disposizione del cittadino per formulare rilievi critici in ordine a disfunzioni degli uffici pubblici, di cui alla circolare 5 agosto 1989, n. 36970, del ministro interrogato, recante: « Iniziative volte ad agevolare il rapporto fra Pubblica Amministrazione e cittadini ». (4-16665)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

se sia informato del fatto che lungo la statale 590 in Valle Cerrina (Alessan-

dria) sono stati installati numerosi cartelli stradali contenenti errori. Si citano tre esempi: Mombello è divenuto Monbello, Torre San Quirico è diventata Torre San Quilino e Corteranzo è stata ribattezzata Cortenanzo;

le ragioni delle negligenze (tutt'altro che sviste) nonché se nella pubblica amministrazione esistono uno o più responsabili degli errori;

se — trattandosi evidentemente di colpa grave — i maggiori costi per le pubbliche amministrazioni non dovranno essere richiesti personalmente ai responsabili degli errori. (4-16666)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se risultino quali e quanti viaggi all'estero, e per quali ragioni, siano stati compiuti da delegazioni di regioni, di province, di comuni e di altri enti territoriali e locali italiani (comunità montane, USL, camere di commercio, ecc.) nel periodo giugno-settembre 1989;

le spese gravanti sui bilanci dei diversi enti. (4-16667)

COSTA RAFFAELE. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* — Per sapere — premesso:

che la legge 1185 del 1967 stabilisce che il prezzo del passaporto è un « rimborso del costo del libretto » pagato dal cittadino richiedente e che tale prezzo — determinato da una speciale commissione del provveditorato generale dello Stato — deve corrispondere al costo di fabbricazione del libretto;

che recentemente, a seguito di decreti del Ministro degli affari esteri, il prezzo dei passaporti è lievitato del 15 per cento in un solo anno (lire 6.300 per quello a 32 pagine, lire 7.500 a 48 pagine, lire 6.000 per quello collettivo valido per più persone ma per un solo viaggio all'estero);

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

che i prezzi imposti ai cittadini utenti sono almeno tripli rispetto ai costi correnti —:

se lo Stato spenda male i soldi dei contribuenti pagando costi onerosissimi per ottenere le relative forniture, ovvero se lo Stato pretenda di indebitamente lucrare sul costo dei passaporti. (4-16668)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

se corrisponda al vero che il battaglione di addestramento « Primaro » che opera nella caserma Perotti di Fossano sarà soppresso nei prossimi mesi nel quadro del ridimensionamento programmato dallo Stato maggiore dell'Esercito;

se il ministro sia informato del fatto che per ristrutturare la caserma Perotti, a fini di caserma destinata all'addestramento, siano stati spesi alcuni miliardi di lire;

l'ammontare di tale cifra relativamente all'ultimo decennio;

in quale modo e per quali ragioni la decisione di spendere tanto denaro pubblico sia stata assunta e se nel decidere lo stanziamento non si sia tenuto conto di un minimo di programmazione.

(4-16669)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per conoscere le ragioni delle assenze dal lavoro, per il cosiddetto « puerperio maschile », dei dipendenti civili del Ministero della difesa che sono rimasti a casa, per assistere i loro neonati, per circa 15.000 giorni complessivi sia nel 1986 sia nel 1987; tutto ciò mentre i dipendenti degli altri Ministeri non danno quasi luogo ad assenze per tali motivi (60.000 giorni complessivamente per i dipendenti di tutti i Dicasteri).

(4-16670)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali siano le ragioni per le quali la Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali non abbia ancora definito la pratica di ricongiunzione dei servizi pregressi resi con l'iscrizione all'USSL n. 64 presso l'ospedale San Gerardo di Monza dalla signora Graziella Valentini, nata il 15 novembre 1945. Ricordato che l'interessata ha inoltrato la predetta domanda in data 5 giugno 1982, e cioè oltre sette anni fa; che la stessa lascerà il servizio a far tempo dal 31 dicembre 1989; che si rende necessaria una sollecita definizione della pratica al fine dell'accertamento del diritto a pensione della dipendente, l'interrogante chiede di sapere quale sia l'organico dell'ufficio in questione, quanti siano i dipendenti in servizio, quale sia il carico di lavoro di ciascuno di loro, nonché l'entità dell'arretrato; e quale sia il tempo di elaborazione di una pratica di ricongiunzione presso gli uffici provinciali dell'INPS e la sede centrale della CPDEL.

(4-16671)

COSTA RAFFAELE. — *Ai Ministri per la funzione pubblica e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se corrisponda al vero che i dipendenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste abbiano avuto crescente necessità dei 15 giorni, retribuiti, per cure termali, tanto che nel 1986 le giornate di assenza per tali ragioni ammontarono a 2.680 per passare a 6.907 l'anno successivo.

(4-16672)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

se sia a conoscenza che, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, confermata dalla Corte di cassazione, lo Stato dovrà corrispondere a circa 500 ex dipendenti della Presidenza della Repubblica emolumenti pensionistici valutabili intorno ai 100 miliardi di lire, calcolando

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

gli arretrati e la rivalutazione valutaria dal 1978 ad oggi;

quali iniziative intenda assumere in proposito. (4-16673)

COSTA RAFFAELE. — *Ai Ministri degli affari esteri e per la funzione pubblica.* — Per sapere:

se siano informati che i dipendenti del Ministero degli affari esteri operanti negli uffici della Farnesina siano rimasti assenti dal lavoro, mediamente, per 30 giorni, oltre alle ferie, nel corso degli anni 1986 e 1987;

se siano informati che i 4.894 dipendenti degli affari esteri hanno totalizzato, nel 1986, 18.013 giorni per « motivi di famiglia ». (4-16674)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

nel periodo compreso fra il 1980 e il 1982 ditte italiane hanno proceduto ad esportazioni di beni in Sierra Leone;

la Banca centrale di tale paese non ha a tutt'oggi provveduto al trasferimento delle somme dovute —;

quali iniziative siano state assunte presso le autorità della Sierra Leone per sanare tale situazione, a tutela dei legittimi interessi delle nostre società. Si rileva che analoghe situazioni relative ad operatori francesi e tedeschi si sono risolte a seguito dell'intervento di quei governi e che risulta uno scarso interesse per l'argomento, da parte del Ministero degli affari esteri italiano. (4-16675)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere quale sia la percentuale di dipendenti dei singoli uffici ministeriali di Roma che risulta autorizzata al congedo ordinario (ferie) nel periodo 1°-31 agosto 1989;

come si concili la situazione agostana di pressoché totale paralisi delle attività amministrative di taluni Ministeri, ufficialmente dovuta ad assenze generalizzate per ferie, con il fatto che, sempre per ferie, sono state autorizzate assenze, in rilevante quantità, nei diversi mesi dell'anno, e particolarmente in giugno, luglio, settembre e dicembre;

se sia vero che solo una minima parte degli uffici pubblici della capitale si sia dotata (come previsto dai contratti di lavoro e dalle norme che li hanno recepiti) di apparecchiature elettroniche per il controllo obiettivo delle presenze dei pubblici dipendenti e della durata della permanenza in ufficio;

l'elenco degli uffici che hanno provveduto all'acquisto, talvolta da anni, delle apparecchiature di cui sopra — con spese anche di miliardi di lire — senza averle ancora attivate. (4-16676)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere:

se sia informato del trattamento inadeguato che l'Arma dei carabinieri usa nei confronti dei giovani che hanno formulato domanda di prestare servizio di leva nell'Arma stessa;

in particolare se sia informato del fatto che dopo le visite attitudinali viene compilata una graduatoria, mai comunicata agli interessati neppure nelle parti che li riguardano personalmente; e della circostanza che sovente giovani, già ammessi a prestare servizio militare nell'Arma, vengano poi esclusi sul presupposto di una presunta e generica « esuberanza », numerica di cui l'interessato nulla conosce;

inoltre, se il ministro sia al corrente che, in molte occasioni, all'interessato non venga comunicato assolutamente nulla: né l'esclusione per motivi attitudinali, né l'esclusione per esuberanza di personale, né alcuna graduatoria, ragione per la quale il giovane è costretto, per mesi, ad attendere inutilmente notizie per

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

lui essenziali in quanto relative al servizio militare da espletarsi nell'Arma ovvero nell'Esercito;

se, pur nella riservatezza imposta dalla natura stessa dell'Arma, non sia utile e adeguato ai principi della società democratica fornire ai cittadini le necessarie e tempestive informazioni relative alla chiamata alle armi. (4-16677)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

se sia informato che numerosi dipendenti della società Alitalia — operanti anche a contatto con il pubblico presso diversi scali di aeroporti dell'Africa, dell'Asia e delle Americhe — non conoscono affatto la lingua italiana;

se sia a conoscenza che utenti italiani, che non siano poliglotti e che hanno diritto ad un'assistenza completa da parte dei dipendenti della compagnia nazionale di bandiera, trovano conseguentemente difficoltà nel comunicare con il personale addetto;

se non ritenga che l'Alitalia, prima di procedere alle assunzioni, debba sottoporre i candidati ad una prova di lingua italiana;

se non ritenga d'invitare, in termini precisi, i responsabili dell'Alitalia a fissare un termine, che potrebbe essere di un anno, entro il quale tutti i dipendenti della società che operano con il pubblico dovranno dimostrare un'idonea conoscenza della lingua italiana. (4-16678)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

quante e quali siano le personalità (politiche e no) sottoposte a scorta per ragioni definite di sicurezza, e quanti uomini vengano impiegati per le stesse, nonché per l'azione di vigilanza di uffici ed abitazioni delle citate persone; quali siano i criteri per l'assegnazione e quanti i mezzi impiegati nei servizi;

altresi, se corrisponda al vero la notizia, fornita recentemente dai sindacati di polizia, che nella sola capitale ben 3.000 agenti della Polizia di Stato sarebbero destinati a detto servizio;

infine, se sia vero che nel corso degli ultimi tempi il numero delle persone destinatarie della scorta, anziché ridursi grazie alla pressoché totale scomparsa del terrorismo, sia invece cresciuto. (4-16679)

COSTA RAFFAELE. — *Ai Ministri per la funzione pubblica, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se siano informati di quanto hanno riportato i quotidiani a proposito della gestione degli alloggi di proprietà del comune di Roma. Si cita il resoconto, peraltro del tutto incompleto, di un quotidiano del giorno 8 agosto 1989: « Se i romani sapessero che la signora Emilia Quercia paga 20 mila lire d'affitto per un appartamento in via della Camilluccia 368, una delle zone residenziali più prestigiose di Roma, farebbero un salto sulla sedia. È poco, pochissimo. Ma che dire di Ernesto Menotti e Ferruccio Scarpetti, che, ognuno per un appartamento in via del Colosseo 66 con finestre sul Foro, hanno un canone di zero lire? E poi: per un edificio intero, via Frattina, 3 milioni 750 mila lire al mese; per uno studio professionale di sette stanze, sempre in via Frattina, 380 mila lire; per alcuni terreni di Casal Palocco, dopo l'EUR, 2 mila lire al mese. Un proprietario tanto generoso non può essere che il comune di Roma, naturalmente. Storie che hanno del fantastico: un tale, nella zona di Ponte Marconi, ha ottenuto una concessione per aprire un chiosco e poi nel tempo si è "annesso" tanti terreni che ne ha "ceduto" una parte all'Acotral (Azienda regionale trasporti) ed il resto lo "affitta" agli zingari in transito. Gli stabilimenti balneari di Ostia ("Kursaal", "Plinius", "Nuova Pineta" ed altri) pagano 36 mila lire di canone annuo. Il "Tennis Club Parioli", con campi da tennis, palestra e ristorante a ridosso di via Veneto,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

paga un canone annuo di 250 mila lire e chiede ad ogni socio 720 mila d'iscrizione »;

se i ministri interrogati non ritengono di aprire un'indagine volta ad accertare:

a) verità dei fatti;

b) entità del danno subito dalla pubblica amministrazione;

c) individuazione di chi (politica-mente, amministrativamente, contabilmente) sia stato responsabile del danno subito dalla pubblica amministrazione;

d) modalità del recupero delle corrispondenti somme dai responsabili stessi;

e) iniziative giudiziarie eventualmente assunte. (4-16680)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere:

se sia informato che la quasi totalità dei treni sulla direttrice Torino-Roma giunge sistematicamente a destinazione con ritardi oscillanti mediamente fra i 20 ed i 30 minuti, con tutti i disagi che ne derivano per l'utenza (l'*intercity* 608 in partenza da Roma Termini alle ore 14,45 è solo uno degli esempi che potrebbero venir citati);

quali siano le cause di tali ritardi;

per quale motivo su tale linea transitino sporadicamente le nuove carrozze viaggiatori di seconda classe, a differenza di quanto avviene invece sul percorso Milano-Roma ove sono da tempo in servizio;

quali provvedimenti intenda assumere l'Ente ferrovie al fine di evitare il ripetersi di tale cronico disservizio.

(4-16681)

COSTA RAFFAELE. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze.* — Per conoscere:

le ragioni per cui l'ufficio competente della I sezione civile della Corte di

cassazione dal 23 luglio 1988 non abbia ancora provveduto alla copia del dispositivo della sentenza relativa al ricorso del Ministero delle finanze avverso il rimborso INVIM di Emma Scarzella di Mondovì, come disposto dalla Commissione tributaria centrale;

premessi che tale vertenza dura da dodici anni, quale sia l'organico dell'ufficio in questione, quanti siano i dipendenti in servizio, quale sia il carico di lavoro di ciascuno di loro nonché l'entità dell'arretrato; quali iniziative siano state e saranno assunte per evitare il ripetersi di analoghe situazioni; quali provvedimenti siano o saranno adottati nei confronti di comportamenti negligenti accertati od accertandi. (4-16682)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere:

i tempi medi della consegna dei bagagli nei diversi aeroporti italiani;

le ragioni dei frequenti ritardi — anche superiori ai trenta minuti — presso l'aeroporto della Malpensa. (4-16683)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se risulti che in taluni provveditorati regionali alle opere pubbliche prestino attività, per l'espletamento di procedure presso l'ufficio dell'albo costruttori, alcune persone, retribuite non dallo Stato ma da un ente privato, nell'interesse dei cui soci gli stessi opererebbero curando l'accelerazione delle pratiche. (4-16684)

COSTA RAFFAELE. — *Ai Ministri per la funzione pubblica e della sanità.* — Per conoscere le ragioni per cui le 208 donne dipendenti del Ministero della sanità siano rimaste assenti dal lavoro, nel 1987, mediamente per 45 giorni complessivi (escluse le ferie). (4-16685)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per conoscere le ragioni per cui, nel 1987, l'incidenza delle assenze dal lavoro per cure termali, sul totale delle assenze dei 268.002 dipendenti ministeriali censiti, sia stata del 6,9 per cento, mentre per quanto riguarda i dipendenti delle Aziende autonome (Anas, telefoni, Monopòli, Poste, Vigili del fuoco) l'incidenza delle assenze dal lavoro, per cure termali, dei 328.528 dipendenti censiti, sia stata dell'1,8 per cento. (4-16686)

COSTA RAFFAELE. — *Ai Ministri per la funzione pubblica e del tesoro.* — Per sapere:

se sia vero che le assenze dal lavoro dei dipendenti del Ministero del tesoro e della Ragioneria generale dello Stato per motivi sindacali siano state di 30.238 giorni nel 1986 (corrispondenti a 112 sindacalisti a tempo pieno che operano nell'interesse dei 14.420 dipendenti) e di 33.427 giorni nel 1987 (equivalenti a 127 sindacalisti a tempo pieno);

se sia vero che l'indice di assenteismo, a tale titolo, dei dipendenti del Tesoro e della Ragioneria generale sia di cinque volte superiore a quello degli altri Ministeri;

quali iniziative siano state adottate per accertare ed eliminare le cause di quanto segnalato. (4-16687)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per conoscere le ragioni per le quali il giorno 27 ottobre 1989 (venerdì), alle ore 9, i centralini dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e dei dipartimenti per il coordinamento delle politiche comunitarie e degli affari sociali risultassero muti e gli uffici presumibilmente deserti, nonostante l'orario di lavoro preveda l'inizio dell'attività per le ore 8 (e fino alle ore 14). (4-16688)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se il Ministero sia informato dell'indice di assenteismo delle dipendenti dei Monopòli di Stato relativo agli anni 1986-1987 che, secondo le pubblicazioni ufficiali, è ammontato, rispettivamente, al 19,80 per cento per il 1986 ed al 15 per cento per il 1987, con perdita media di 54 e 40 giornate lavorative (oltre alle ferie);

le ragioni di tanto assenteismo ed i provvedimenti adottati. (4-16689)

COSTA RAFFAELE. — *Ai Ministri del tesoro e della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

le ragioni che ostano al reintegro delle pensioni (relative ad oltre 30.000 docenti) conseguenti alla sentenza n. 504 della Corte costituzionale (emessa il 21 aprile 1988 e depositata il 5 maggio successivo);

i motivi del grave ritardo e se vi siano responsabilità di pubblici uffici. (4-16690)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso:

che le « delegazioni politiche o sindacali » (*sic*: dal testo diffuso dal dipartimento della funzione pubblica) hanno raggiunto, in data 21 luglio 1988, alle ore 19,05, un'intesa sul rinnovo del contratto di lavoro del « comparto Ministeri » (cioè per i dipendenti dei Ministeri a livello centrale o periferico) per il triennio 1988-1990 a seguito del « confronto tra le parti »;

che l'articolo 15 dell'accordo, sotto la voce « attività culturali e ricreative », prevede che: « Nell'ambito di quanto stabilito nell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, ai fini dell'incremento della produttività, conseguibile anche con il ri-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

spetto e con l'articolazione dell'orario di lavoro, con la promozione culturale e con il benessere psicofisico, le Amministrazioni possono istituire al loro interno servizi ricreativi, culturali, di ristoro, di mensa, di approvvigionamento, di asilo nido, ed assumere iniziative per il tempo libero a favore dei propri dipendenti » -:

se i « servizi ricreativi, culturali, di ristoro, di mensa, di approvvigionamento » destinati, incredibilmente, « ad incrementare la produttività conseguibile anche con il rispetto e l'articolazione dell'orario di lavoro » si prevede possano (o debbano) contraddittoriamente svilupparsi nel corso dell'orario di lavoro, con ulteriore riduzione dello stesso orario, già oggi complessivamente depauperato e mediamente ridotto, per assenteismo ed altre forme di non attività e di disimpegno, alla metà del dovuto;

in quale modo il Governo intenda procedere per un ordinato svolgimento delle attività lavorative da parte dei dipendenti ministeriali. (4-16691)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per conoscere:

se corrisponda alla normalità quanto dichiarato dalla dottoressa Stefania Iannucci al quotidiano *Il Messaggero* relativamente al rilascio del suo diploma di laurea: « Ho discusso la mia tesi in materie letterarie nel 1973. Dopo aver regolarmente pagato la tassa erariale sono andata in segreteria a ritirare il diploma di laurea: mi hanno detto di ripassare dopo due anni. Nel 1975 mi hanno ripetuto la stessa cosa e così negli anni successivi. A giugno di quest'anno mi hanno chiesto di attendere ancora fino al 1991 »;

premesso che i tempi di attesa per le migliaia di laureati, i quali pagano 160.000 lire di tassa, sono mediamente di sette-otto anni presso l'università di Roma I, da addebitarsi per lo più all'attesa degli autografi delle autorità accademiche, perché non si proceda all'automa-

zione delle procedure di redazione e firma degli attestati, analogamente al procedimento di firma visibile sulle banconote, abrogando in tal modo l'articolo 48 del regolamento studenti (regio decreto 4 giugno 1936, n. 1269) che prevede che lauree e diplomi conferiti da università ed istituti superiori vengano rilasciati in nome della legge dal rettore e debbano essere sottoscritti anche dal preside di facoltà e dal direttore amministrativo;

l'entità degli arretrati nella consegna dei diplomi di laurea per ciascun ateneo e se il ministro competente non ritenga d'intraprendere azioni disciplinari nei confronti dei responsabili dei ritardi.

(4-16692)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere le ragioni del tasso di assenteismo molto rilevante, ed incomprensibile, delle dipendenti delle sedi decentrate del Ministero dell'industria; del commercio e dell'artigianato, corrispondenti al 27,62 per cento, dei giorni lavorativi (ben 74 giorni di assenza dichiarata oltre le ferie) per il 1986 e al 25,14 per cento (67 giorni di assenze dichiarate, oltre le ferie) per il 1987. (4-16693)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere - premesso che:

nel 1986 i dipendenti ministeriali sono stati assenti dal lavoro, per cure termali, per 342.762 giorni complessivi: di questi ben 241.795 sono stati appannaggio dei dipendenti civili del Ministero della difesa (199.126 per uomini e 42.670 per donne), che pur rappresentano meno del 25 per cento dei ministeriali;

nel 1987 la Difesa ha visto crescere l'assenteismo per tale causa a 255.000 giorni sui 312.000 complessivi di tutti i ministeriali -:

le ragioni della gravissima anomalia in base alla quale i dipendenti della Di-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

feza hanno necessità di cure termali undici volte superiori a quelle dei dipendenti degli altri ministeriali, tanto che il 31,8 per cento degli uomini dipendenti della Difesa ed il 26,4 per cento delle donne dipendenti dallo stesso Dicastero hanno goduto dei rituali 15 giorni termali, mentre per i dipendenti degli altri Ministeri l'indice di fruizione è inferiore al 33 per cento (ed è stato zero, nel 1986, alle Partecipazioni statali). (4-16694)

COSTA RAFFAELE. — *Ai Ministri per la funzione pubblica, dell'ambiente, dell'industria, commercio e artigianato, del turismo e spettacolo e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.* — Per conoscere:

le ragioni per cui i centralini dei Ministeri e Dipartimenti in indirizzo risultavano muti dalle ore 8 alle ore 9 del giorno 6 novembre 1989, nonostante l'orario di lavoro preveda l'inizio delle attività alle ore 8 di ciascun giorno feriale;

quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare per individuare le cause di tale disservizio ed eventuali negligenze e quali provvedimenti siano stati adottati nei confronti dei responsabili. (4-16695)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

ogni anno da ciascun assessorato regionale alla sanità viene pubblicata la graduatoria regionale valevole per la medicina di base e la guardia medica secondo il punteggio accumulato da ciascun medico in base ai titoli di servizio ed ai titoli accademici di studio (corsi di aggiornamento inclusi);

i corsi di aggiornamento, per essere validi ai fini della graduatoria, devono rispettare la normativa in materia;

ciascun assessorato regionale alla sanità pubblica sul *Bollettino ufficiale* le « zone carenti » per la medicina generale e

la guardia medica, a cui possono far domanda di copertura solo coloro che siano inseriti nella graduatoria generale —:

se risulti che in alcune regioni verrebbero rilasciati certificati attestanti la frequenza a corsi di aggiornamento inesistenti o, nella migliore delle ipotesi, non rispettanti le norme previste;

se il ministro sia a conoscenza del fatto che la graduatoria della regione Sicilia sarebbe stata sospesa e che medici supposti in possesso di titoli illegali avrebbero fatto domanda e sarebbero regolarmente inseriti nelle graduatorie regionali di tutt'Italia con punteggi nettamente superiori a quelli dei colleghi locali, che risulterebbero esclusi dalla copertura dei posti vacanti;

quali provvedimenti di accertamento sulle presunte irregolarità intenda assumere il ministro, con particolare riferimento alla presentazione delle domande, alla validità dei titoli ed alla verifica della frequenza e del superamento degli esami finali dei corsi di aggiornamento predetti, nonché all'effettiva esistenza degli stessi. (4-16696)

COSTA RAFFAELE. — *Ai Ministri dell'interno, della sanità e per la funzione pubblica.* — Per sapere:

se corrisponda al vero che un rilevante numero di dipendenti dell'USL di Novara abbiano incassato il corrispettivo per centinaia di ore di lavoro straordinario senza avere (ancora!) svolto il corrispondente lavoro (in totale 7 miliardi 480 milioni in pochi mesi);

se corrisponda al vero che lo « straordinario per i medici fosse di lire 350.000 l'ora, per i tecnici di 150.000 lire, per gli infermieri di lire 130.000 », come ha dichiarato il sindacalista Renato Bianchi della locale CGIL;

se tutto ciò sia corrispondente alle leggi e, nell'ipotesi che così non fosse, quali iniziative siano state assunte in proposito. (4-16697)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 7 dicembre 1981 i coniugi Giovanni Abbà, nato il 24 giugno 1945 a Santo Stefano Roero (Cn) e Caterina Valsania, nata il 13 dicembre 1949 a Montà d'Alba (Cn), residenti a Benevagienna in via Venticinque Aprile 7, a seguito di un tentativo di rapina posto in essere nella stazione di servizio, all'epoca dei fatti da loro gestita e sita sull'autostrada Torino-Savona in località raccordo del casello di Fossano, ad opera di alcuni malviventi venivano sequestrati all'interno dei locali unitamente al loro figlio, allora di appena sette anni;

gli stessi venivano poi tenuti in ostaggio anche allorquando, a seguito dell'intervento delle forze dell'ordine (nella specie, agenti di pubblica sicurezza), la stazione di servizio era circondata ed i malviventi decidevano di tentare la fuga a bordo dell'autovettura di proprietà dei coniugi Abbà che si trovavano nella rimessa adiacente ai locali bar e retrobar;

a seguito del suddetto tentativo i coniugi Abbà venivano fatti salire sui sedili posteriori dell'autovettura;

gli agenti — all'uscita dell'autovettura — aprivano il fuoco con l'intento di fermare la fuga, ma i proiettili, anziché colpire i pneumatici dell'auto, raggiungevano la parte più alta (fiancata e vetri della stessa);

conseguentemente gli ostaggi rimanevano gravemente feriti (Giovanni Abbà riportava fratture multiple facciali da colpi di arma da fuoco, all'occhio sinistro, al collo, al torace, al naso con perdita di un occhio e di parte dell'udito, e con il corpo martoriato dalle cicatrici) residuando, per entrambi, elevate invalidità permanenti; gli stessi hanno inoltre perduto il lavoro;

a seguito del procedimento penale, instaurato a carico dei malviventi, le parti lese venivano liquidate con un modestissimo risarcimento di lire 15 milioni, stante la nullatenenza degli imputati;

conseguentemente i coniugi Abbà (ritenendo che quanto meno la pubblica sicurezza intervenuta aveva agito con imperizia non mettendo a segno i colpi e raggiungendo gli stessi un bersaglio diverso da quello prefisso) formulavano richiesta di risarcimento danni al Ministero dell'interno;

le relative domande venivano inoltrate in data 9 ottobre 1983;

in esse il risarcimento richiesto, indicato in complessive lire 110 milioni, non era corrispondente al danno in realtà patito, essendo stato ridotto il conteggio effettivo; ciò avveniva in quanto si era a conoscenza che, essendo stata ritenuta l'azione della pubblica sicurezza legittima, non di risarcimento si sarebbe dovuto parlare, semmai di indennizzo, sicché la richiesta, sin dall'inizio ridotta, mirava ad abbreviare le trattative;

la prefettura di Cuneo, delegata dal Ministero dell'intero a fare da tramite, contattava gli Abbà e, conseguentemente, si concordava un incontro presso gli uffici della stessa prefettura (parti richiedenti, legali, funzionari);

nel corso del suddetto incontro vi era, da parte del funzionario, la formale enunciazione di quanto già noto: il Ministero dell'interno, pur contestando ogni addebito e respingendo la richiesta di risarcimento del danno, s'impegnava a corrispondere un idoneo indennizzo;

conseguentemente (su espressa indicazione della prefettura) in data 10 settembre 1986 veniva trasmessa al Ministero dell'interno nuova richiesta di risarcimento danni con la quantificazione dei danni effettivamente subiti (lire 265.646.124) al fine di consentire al ministero di conoscere le reali entità dei medesimi ed eventualmente fissare l'entità dell'indennizzo;

nell'ottobre-novembre 1986 si teneva un secondo incontro presso la prefettura di Cuneo, durante il quale si concordava di ridurre l'importo della richiesta datata 10 settembre 1986;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

in data 31 dicembre 1986 gli Abbà inviavano lettera alla prefettura confermando la disponibilità a ridurre le loro pretese a lire 165 milioni;

in data 7 marzo 1987 la prefettura di Cuneo dava riscontro successivo con formale richiesta rivolta al medico capo dottor Amedeo Moresca, dirigente del servizio sanitario del V reparto mobile della polizia di Stato di Torino; il suddetto incumbente era stato richiesto dal ministero dell'interno;

in data 28 aprile 1987 veniva effettuata la visita medica in Torino a cura del dottor Moresca;

in data 6 giugno 1987 e 10 giugno 1987 risulta che la prefettura di Cuneo ha inviato le sue perizie al Ministero dell'interno;

in data 23 ottobre 1987 (cioè dopo quattro mesi trascorsi inutilmente!) l'ufficio competente presso il Ministero dell'interno inviava lettera all'Avvocatura distrettuale di Torino richiedendo parere circa le somme ritenute liquidabili a cura del ministero: lire 21.346.000 per Giovanni Abbà e lire 50.848.000 per Caterina Valsania;

in data 13 febbraio 1988 (dopo altri dieci mesi!) con lettera al legale la prefettura di Cuneo rendeva noto che l'avvocatura distrettuale aveva espresso parere favorevole circa l'offerta ministeriale e richiedeva un incontro con i danneggiati per conoscere la loro posizione al riguardo;

in data 22 febbraio 1988 avveniva il terzo incontro presso la prefettura di Cuneo con contestuale sottoscrizione di accettazione delle somme offerte;

in data 23 febbraio 1988 detta scrittura veniva inviata al Ministero dell'interno;

in data 9 dicembre 1988 (trascorsi cioè invano ulteriori dieci mesi!) la prefettura di Cuneo comunicava che il Consiglio di Stato aveva espresso parere favorevole in merito allo schema transattivo

proposto e che, pertanto, occorreva che l'avvocatura distrettuale dello Stato provvedesse alla stipula del tempestivo atto di transazione che, vistato dalla stessa Avvocatura distrettuale, sarebbe stato fatto pervenire alla prefettura di Cuneo in originale e duplice copia « per ulteriori adempimenti liquidatori »;

in data 19 gennaio 1989 la prefettura di Cuneo trasmetteva al Ministero dell'interno originale e duplice copia conforme all'atto di transazione sviluppato e sottoscritto dagli Abbà, già vistato dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Torino;

in data 22 aprile 1989 (dopo altri tre inutili mesi!) lo studio legale, con telegramma, veniva informato che con decreto ministeriale 15 aprile 1989 era stato approvato l'atto transattivo e stipulato il 2 gennaio 1989, invitando gli interessati ad ottemperare agli obblighi del contratto medesimo;

in data 15 maggio 1989 i coniugi Abbà provvedevano al versamento presso l'ufficio del registro di Cuneo della somma di lire 2.195.000 per la causale di cui sopra;

la ragioneria centrale del Ministero dell'interno - al fine di effettuare il pagamento delle somme concordate - richiedeva le ricevute del conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato comprovante l'effettivo versamento delle spese di bollo, copia e registrazione;

successivamente più nulla avveniva e nessuna comunicazione né tantomeno alcun pagamento era disposto ai coniugi Abbà;

nonostante ogni sorta di sollecito (lettere, raccomandate, telegrammi e telefonate), anche da parte di parlamentari, non si è provveduto, da parte dei competenti uffici pubblici, a liquidare ai coniugi Abbà le spettanze loro dovute -;

quando la pratica verrà definita con l'emissione del mandato di pagamento;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

quali siano state le singole tappe, anche cronologiche, che hanno fatto sì che la pratica subisse ritardi così rilevanti;

se la durata di ciascuna « tappa » sia da ritenersi normale ed addebitabile alla consueta carenza di personale (peraltro quasi sempre solo supposta) ovvero sia frutto di inadempienze da parte della Pubblica Amministrazione o di singoli funzionari;

quali iniziative siano state o saranno intraprese per colpire i responsabili e i ritardi delle omissioni. (4-16698)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

le benemerienze della Corte dei conti sono notevoli e rendono davvero meritevole l'attività della stessa Corte, il cui controllo appare rigoroso e severo a tutela della legge e della spesa del pubblico danaro;

peraltro pure la Corte manifesta talune disfunzioni e molteplici ritardi provocati — si dice — da carenza di personale. Avviene così che molti cittadini debbano attendere, per anni, sovente per molti anni, le determinazioni della Corte dei conti indispensabili per l'espletamento di molte pratiche, soprattutto nel settore pensionistico: si ritiene che il carico di arretrati — in questo settore — sia tale che si riesca ad esaurirlo soltanto fra 26 anni quando, nel 2015, il più giovane superstite del secondo conflitto mondiale sarà quasi nonagenario;

molti magistrati della Corte dei conti sono stati autorizzati a svolgere attività retribuita fuori dal normale lavoro. Si è sempre ritenuto che tali incarichi, a volte appetiti e vantaggiosi (per esempio, la partecipazione a collegi arbitrali) dovevano essere eccezionali e largamente motivati e non ricadessero invece nella norma. Che alla Corte dei conti gli incarichi retribuiti siano numerosi lo si com-

prende anche dal fatto che recentemente è stata adottata una delibera fissante criteri di designazione su come « affidare un incarico a un magistrato più anziano in ruolo che non espleti in atto, né abbia espletato nell'ultimo quinquennio altro incarico retribuito non di istituto ». Inoltre l'interessato deve comunicare i compensi ricevuti per ciascun incarico. Recentemente sono stati assegnati incarichi di rilevante entità che contrastano con la molta lentezza nel funzionamento della Corte: ma non si tratta che di esempi;

vi è, ad esempio, il viceprocuratore generale Silvio Aulisi, il quale insegna « contabilità generale » presso la Scuola centrale tributaria; chi (il viceprocuratore generale Alfonso Maria Rossi) è commissario di concorso a 45 posti di collaboratore nell'INPS; chi viene nominato in una commissione tributaria (il referendario Carmine Scarano è vicepresidente di sezione alla commissione tributaria di secondo grado di Venezia); chi (consigliere Mauro Stramacci) partecipa all'elaborazione sullo studio dei regolamenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

piuttosto lungo risulta l'elenco dei magistrati che siedono in commissione d'esame, presso i più svariati enti. Si citano solamente alcuni esempi recentissimi. Il consigliere Giuseppe Claudio Gatti presiede la « commissione esaminatrice per il corso-concorso organizzato dall'Unioncamere di Cagliari per un posto nel profilo economico-statistico »; il consigliere Enrico Passeroni presiede una commissione d'esame presso il medesimo ente « per un posto nel profilo professionale della settima qualifica funzionale »; il consigliere Ivo Bonitatibus fa parte della commissione d'esame per il concorso ad un imprecisato numero di posti di « collaboratore dell'INPS »;

numerosissimi sono i magistrati che insegnano. Il referendario Angelo Canale è docente nel corso di « qualificazione in tecnica ispettiva per consiglieri amministrativi », e svolge non meglio precisata

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

« attività didattica durante il seminario sulle procedure contabili »; parecchi giudici tengono lezioni ai corsi di perfezionamento per segretari comunali presso varie prefetture: Bruno Di Fortunato a Teramo, Francesco Paolo Romanelli in Basilicata, Angelo Buscema a Sanremo, ecc.;

il primo referendario Ruggiero Antonietti insegna « contabilità di Stato presso la scuola di formazione del personale civile penitenziario ». Il suo collega Natale Aricò riceve un generico « incarico di insegnamento presso il corso di qualificazione di tecnica ispettiva per consiglieri amministrativi del Ministero delle poste »;

diversi magistrati (Giorgio Paleologo, Salvatore Sfregola, Vincenzo Porcu, ecc.) insegnano presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione; qualcun altro (il consigliere Mario Donno) presso l'Accademia della Guardia di finanza. L'università italiana trabocca di docenti: c'era proprio bisogno di assegnare incarichi per l'insegnamento di « Istituzioni di diritto privato », presso la facoltà di economia e commercio palermitana, ad un magistrato della Corte dei conti? Si tratta del referendario Angelo Dagnino, il quale per di più viene anche autorizzato ad insegnare la medesima disciplina presso un non meglio precisato « Consorzio per la libera università di Trapani »;

la lentezza della burocrazia emerge in nomine come quella del viceprocuratore Angelo Parente a « presidente della commissione di verifica degli studi preliminari per l'istituzione di alcune riserve marine »: quindi non siamo all'istituzione delle riserve, ma ci troviamo solo agli studi preliminari, per di più verificati da altra commissione;

le piacevolezze degli incarichi emergono invece laddove si tratti di « far parte della delegazione italiana all'Assemblea generale delle Nazioni unite »: ottima occasione per il consigliere Claudio De Rose per trascorrere un periodo a New York. A quanto sembra i collaudi dei lavori pubblici sono ben remunerati.

Il presidente di sezione Onorato Sepe collauda, ad esempio, i lavori eseguiti a Paliano per conto dell'Agenzia per il Mezzogiorno; il consigliere Giulio Lucente collauda, in corso d'opera, i lavori della linea B della metropolitana di Roma; il suo collega Rosario Maresca si occupa di collaudare i lavori della terza corsia sull'autostrada Bergamo-Brescia; e via di questo passo. Il consigliere Ignazio De Marco fa parte della « commissione di collaudo in corso d'opera delle opere per la salvaguardia di Venezia »; la referendaria Gemma Tramonte è designata a componente della commissione di collaudo « per il nuovo inalveamento del torrente Valfontana, comune di Chiuro », mentre il referendario Fabrizio Artoti si occupa di collaudare un impianto di laterizi in quel di Campobasso e il suo collega Giovanni Coppola una scuola ad Alcamo;

una curiosità: il consigliere Gennaro Leone è incaricato per il « collaudo per la produzione di pannolini assorbenti ubicato in Patrica per conto dell'Agenzia per il Mezzogiorno »;

è vero che tra i criteri adottati per conferire incarichi vige anche quello della « incompatibilità di fatto », che dovrebbe salvaguardare il « pieno svolgimento delle funzioni di istituto e degli incarichi già conferiti o autorizzati »; ma non si può essere sicuri che il tempo per svolgere le proprie mansioni di ufficio a magistrato resta, se si tiene conto che c'è chi riesce ad insegnare in Sicilia, lavorando a Roma, magari con una consulenza a Bologna;

gli stipendi dei magistrati della Corte dei conti sono agganciati a quelli della magistratura ordinaria: non sono quindi certo ai livelli infimi degli appannaggi passati dallo Stato. Non pare, quindi, all'interrogante, che i giudici contabili abbiano bisogno di incarichi e consulenze per arrotondare la magra busta paga —:

il parere del ministro in merito ai fatti esposti. (4-16699)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

BENEDIKTER. — *Ai Ministri del tesoro, delle finanze, del bilancio e delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere, alla luce delle necessità finanziarie dello Stato e considerando che invero le trasmissioni radiofoniche e televisive offerte dalla RAI-Radiotelevisione italiana non rivestono di certo un ruolo essenziale, né per la vita dei cittadini né per l'esercizio della sovranità dello Stato, se non ritengano di prendere in considerazione la possibilità di incamerare nell'erario almeno una parte del canone radiotelevisivo, il quale — nato e definito ancora come tassa erariale — di fatto viene interamente devoluto al bilancio della RAI-Radiotelevisione italiana;

inoltre, se almeno il costo dell'URAR (Ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino) per personale, immobili e spese di gestione sia sostenuto con i proventi del canone radio e televisivo o se, invece, debba aggiungersi ulteriormente a carico dello Stato. (4-16700)

BENEDIKTER. — *Al Governo.* — Per sapere se e in quale misura, specialmente alla luce del recente caso della Banca nazionale del lavoro, ma a prescindere da ogni eventuale responsabilità penale, sia prevista una responsabilità amministrativa personale dei residenti, dei membri dei consigli di amministrazione e dei maggiori dirigenti degli enti economici a partecipazione dello Stato, quando, per incapacità o scarsa serietà professionale nella direzione o nel controllo, causino o non impediscano un danno finanziario — e/o d'immagine — all'ente al quale gli stessi signori siano preposti.

In breve, si gradirebbe sapere se, mentre i pubblici dipendenti sono chiamati a « rendere il conto » alla Corte dei conti con l'eventuale conseguenza del risarcimento in proprio del danno causato, vengono anche chiamati ad analogo o simile giudizio amministrativo-contabile gli amministratori degli enti economici a partecipazione dello Stato, in quanto sarebbe davvero iniquo che il danno causato per

imperizia o incuria di alcuni, peraltro ben retribuiti, venisse sopportato dalla collettività dei contribuenti. (4-16701)

NICOTRA. — *Al Ministro per gli affari sociali.* — Per sapere — premesso che da diversi anni sosta nella piazza di Montecitorio con una macchina tappezzata di manifesti di protesta una signora con *handicap*, tale Silia Simoncini, la quale richiede « giustizia » avverso tante « ingiustizie » da lei patite —:

se non ritiene di intervenire attraverso degli assistenti sociali per accertare le lagnanze della predetta cittadina e venire incontro con intervento autorevole per ridare tranquillità e pace alla povera disgraziata che fra l'altro non offre uno spettacolo decoroso proprio nel centro di piazza Montecitorio. (4-16702)

BENEDIKTER. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere per quali motivi la RAI-Radiotelevisione italiana, con un organico di ben mille e quattrocento giornalisti, pur fornendo un'accettabile, seppure stucchevole pluralità politica delle notizie, non riesca invece ad assicurare una reale informazione, completa ed articolata, non solo per quanto riguarda molti aspetti e avvenimenti della vita nazionale, ma soprattutto per quanto riguarda l'estero. Infatti, per tutta l'America latina compare un solo corrispondente, lo stesso da anni; nessuno per il Giappone o per l'Oceania; per il Medio Oriente e per i Paesi arabi del Mediterraneo vi è solo una « copertura » assai saltuaria. (4-16703)

BENEDIKTER. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere i dati statistici relativi ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali da parte dei pubblici dipendenti, civili e militari, avverso provvedimenti di avanzamento e di stato e, in particolare, quante volte la pubblica amministrazione sia rimasta soccombente

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

e quale sia stato, nella media, il costo totale a carico dello Stato di ogni singolo procedimento giurisdizionale. (4-16704)

BENEDIKTER. — *Ai Ministri del tesoro e del bilancio.* — Per sapere, circa la legge finanziaria e il previsto deficit di bilancio per il 1990, se siano in grado di fornire assicurazione circa l'impossibilità obiettiva di ridurre ulteriormente le spese dello Stato, tenendo presenti — solo per semplificare — sia gli sprechi nella gestione della pubblica amministrazione (dagli arredi degli uffici ai viaggi degli amministratori regionali, provinciali e comunali), sia le elargizioni ad associazioni ed organismi scientifici, culturali, religiosi, politici, sindacali, di promozione sociale e civile, per importi che superano abbondantemente il totale di mille miliardi annui, sia la destinazione incredibile di ingenti somme (quali, nel 1988, le circa 160 mila lire *pro capite* per ogni abitante del Molise per l'edilizia agevolata e le circa 150 mila lire per l'edilizia sovvenzionata), sia gli spesso non oculati e non chiari finanziamenti industriali (quale quella cessione industriale a Chieti, ora finalmente all'esame accurato della magistratura). (4-16705)

BENEDIKTER. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere, circa la giustizia militare, quanti siano i magistrati, i cancellieri e il personale d'ordine in servizio, quale il costo totale (personale, immobili e arredi, spese di gestione, ecc.) e quante siano state nel corso del 1988, le cause e i procedimenti svolti. (4-16706)

BENEDIKTER. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritenga opportuno invitare tutti i prefetti e i commissari del governo perché si adoperino e vigilino affinché, ovunque in Italia, gli organi di polizia — sia dello Stato che dei comuni — facciano rispettare le norme ancora in vigore del testo unico delle leggi

di pubblica sicurezza e le disposizioni di legge e i regolamenti statali e locali.

Ciò in quanto l'interrogante ha avuto ripetutamente occasione di notare che:

talvolta, i ristoranti non espongono all'esterno dei locali le liste delle vivande con i relativi prezzi;

i cani non vengono condotti a guinzaglio, né muniti di museruola e sono lasciati liberi di defecare dovunque;

nel traffico cittadino — anche sotto gli occhi dei vigili urbani o degli agenti di polizia — spesso non vengono rispettati i segnali semaforici e stradali e, in particolare, lo « stop » nei limiti della striscia orizzontale posta avanti ad ogni semaforo;

sta diventando abitudine l'abbandono di ogni rifiuto (comprese le batterie elettriche degli automezzi) sulla pubblica via da parte di privati, negozi e officine. (4-16707)

BENEDIKTER. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere in che misura risponda al vero la notizia riportata dal quotidiano *Il Tempo* del 30 ottobre 1989, secondo la quale il dicastero avrebbe concesso una notevole somma alla RAI-Radiotelevisione italiana per la realizzazione dello spettacolo televisivo « Fantastico » e, qualora questa notizia fosse fondata, a quanto ammonti esattamente l'importo elargito, quali motivi discrezionali ne abbiano consigliato l'elargizione in argomento e, infine, in che rapporto percentuale si ponga la somma stessa con quanto destinato dal medesimo ministero alla promozione turistica all'estero. (4-16708)

BENEDIKTER. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se, nell'ambito degli studi e dei progetti svolti circa l'ammissione delle donne al servizio militare, in considerazione delle tante oggettive difficoltà emergenti nel tentare e di conciliare ed armonizzare diverse e contrastanti esi-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

genze ed aspettative e di contenere i costi in un sano rapporto spesa-risultato, nonché alla luce degli inconvenienti, operativi e logistici, riscontrati già nella Polizia di Stato, sia stata anche presa in esame la possibilità di creare, gradualmente, un'arma o un corpo formato esclusivamente da donne e completa nella specialità e nei servizi. (4-16709)

PAZZAGLIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere quali siano le cause che impediscono a tutt'oggi la definitiva approvazione del progetto dell'AGIP-PETROLI per la realizzazione di un centro polifunzionale in località Ingurtosu, Comune di Arbus (Sardegna);

il progetto si propone in particolare di attuare un piano di sviluppo nel territorio dell'ex villaggio minerario di Ingurtosu e prevede la realizzazione di un centro permanente per la ricerca e la formazione sui problemi dell'ambiente, attraverso la diffusione della cultura ambientale fra i giovani, al fine di formare dei veri e propri « manager ambientali »;

la razionale gestione del centro permette — come già stimato — l'afflusso di oltre 20.000 individui l'anno e garantisce la creazione di 89 unità lavorative alle quali vanno aggiunte oltre 100 unità addette alla realizzazione del centro;

se il Governo non ritenga pertanto, di dover rimuovere gli ostacoli che ancora impediscono la realizzazione di un progetto volto alla ottimizzazione delle risorse socio-economiche di un'area di sviluppo industriale del Mezzogiorno, così come da sempre dichiarato negli intenti troppo spesso rimasti lettera morta.

(4-16710)

BENEDIKTER. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere, ad oltre nove anni dalla sua approvazione parlamentare, se non intenda dare finalmente

pratica attuazione al comma 9 dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (« Nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato ») e quale sia il suo orientamento circa l'applicazione del predetto comma, in quanto sembrerebbe che parte della dirigenza (spesso pletorica, ma incapace di amministrare correttamente il personale e comunque, in tali casi, non responsabile in proprio) attui sistematicamente una tattica dilatoria e voglia darne un'interpretazione restrittiva, sicuramente contraria allo spirito e alla lettera della legge.

L'interrogante chiede inoltre di sapere se abbia preso in considerazione, in via preventiva, quale sia, in caso di errata applicazione del menzionato comma 9 dell'articolo 4 della legge n. 312 del 1980, l'entità del danno per la pubblica amministrazione. Infatti, al malumore giustificato del personale interessato e conculcato nei propri diritti seguirebbe di certo, non appena possibile, il ricorso al contenzioso con la pressoché certa soccombenza della pubblica amministrazione, obbligata quindi anche alle spese. Peraltro il malumore del dipendente non sempre si può soddisfare e placare con l'ottenimento della vittoria processuale, perché allo stesso sembrerà comunque iniquo l'essersi dovuto sobbarcare l'alea e le spese di un procedimento giudiziario per veder riconosciuti i suoi diritti, anche se esplicitamente ed inequivocabilmente previsti dalla legge. (4-16711)

SAMÀ, CICONTE e LAVORATO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

se è a conoscenza dello stato in cui si trova da anni ormai il servizio postale nella provincia di Catanzaro, soprattutto per quel che riguarda il recapito della corrispondenza;

se è informato che in molti comuni della provincia la corrispondenza viene fatta recapitare ai cittadini con enorme ritardo e perfino a giorni alterni, ciò che rende il servizio insufficiente, inadeguato

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

e causa di non pochi danni per le popolazioni interessate;

se è vero che gli attuali disservizi dipendono soprattutto dalle carenze degli organici come si può d'altronde evincere dalla situazione esistente in alcuni comuni come a Rocca di Neto (cinque mila abitanti circa) ove a fronte di tre portalettere, risulta attualmente in servizio una sola unità e solo per brevi periodi viene utilizzato qualche lavoratore precario; a Casabona (cinque mila abitanti circa) ove all'insufficienza dell'organico si aggiunge il fatto che gli attuali portalettere devono ancora usufruire del congedo ordinario del 1988; mentre in altri importanti comuni come Cotronei, Petilia Policastro, Isola Capo Rizzuto etc. gli operatori sono obbligati a prestazioni straordinarie per centinaia di ore all'anno;

se non ritiene tale situazione grave, dannosa e perfino offensiva per le popolazioni interessate;

tenuto conto inoltre che malgrado l'impegno, i sacrifici e i ritmi di lavoro cui sono sottoposte le unità attualmente a disposizione in questi uffici, non si riesce comunque a migliorare il servizio al punto che la stessa Direzione provinciale di Catanzaro non è più in condizione di assicurare il regolare andamento dei servizi Postali in una serie di comuni;

che la situazione è giunta al limite del collasso e non più sostenibile da parte delle popolazioni interessate;

se non ritenga necessario intervenire assumendo tutte le iniziative idonee a rimuovere le cause che determinano tale stato di cose e quali provvedimenti urgenti intende adottare per assicurare nel più breve tempo possibile un servizio postale efficiente, adeguato e rispondente alle esigenze dei cittadini di questi comuni. (4-16712)

BOSELLI, DI PRISCO e POLI. — *Ai Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere, premesso che

nel comune di Castelnuovo del Garda è in attività da oltre un decennio

un grande parco-divertimenti denominato « Gardaland », di proprietà e gestito dalla omonima spa;

negli anni questa struttura è stata notevolmente ampliata, occupando aree destinate ad altri usi: sono state realizzate opere, autorizzate con procedure perlomeno dubbie, arrecando gravi danni al paesaggio; sono state installate mastodontiche attrazioni, sono stati operati sbancamenti, si è costruito un sottopasso sotto la statale Gardesana palesemente abusivo;

la vicenda « Gardaland » suscita preoccupazioni e critiche non solo di forze politiche e di gruppi ambientalisti impegnati nella difesa del Garda, ma anche di molti operatori turistici ed è stata oggetto negli anni scorsi di interrogazioni di deputati comunisti che non hanno ricevuto risposta;

la zona, infine, è attraversata dal torrente demaniale Dugale che, pur ricorrendo le condizioni per l'adozione delle norme di salvaguardia previste dalla legge n. 431 del 1955, unico tra tutti i torrenti che dalla sponda veronese si riversano nel Garda, è stato escluso dal vincolo ambientale con il provvedimento regionale n. 104 del 6 giugno 1986, consentendo in tal modo gli ampliamenti prima descritti;

quali sono le valutazioni dei Ministri sull'insieme della vicenda, quali interventi si intendono adottare perché siano rispettate le leggi e venga assicurata la tutela del lago di Garda, patrimonio di inestimabile valore ambientale.

(4-16713)

BATTISTUZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che esistono gli stanziamenti necessari al restauro ed al ripristino del ponte pensile borbonico sul Garigliano;

si tratta di un'opera di grande valore storico, in quanto è stato il primo ponte sospeso costruito in Italia ed uno dei primi nel mondo;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

è funzionale al recupero archeologico della zona di Minturno-Scauri rendere possibile l'utilizzazione del ponte predetto da parte dei pedoni, per realizzare un itinerario archeologico che faccia da collegamento col parco fluviale da realizzare sulle sponde del Garigliano;

tale opera favorirà lo sviluppo turistico con conseguente apprezzabile risultato economico;

inspiegabilmente i lavori per il ripristino del ponte non sono ancora iniziati —;

i motivi che hanno causato il ritardo dell'inizio dei lavori ed i tempi che si prevedono per la realizzazione del restauro. (4-16714)

BATTISTUZZI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che l'area del Minturno-Scauri contiene un patrimonio archeologico di importanza rilevantissima che si trova però in stato di grave degrado ed abbandono;

una adeguata conservazione e valorizzazione di tale patrimonio è senz'altro doverosa sotto il profilo culturale e dovrebbe portare alla costituzione di un vero e proprio parco archeologico;

questa realizzazione favorirebbe notevolmente le attività turistiche della zona con evidenti benefici di natura economica —

se non si ritenga indispensabile inserire, tra le priorità dell'attività di codesto Ministero, la realizzazione di questa importante opera di conservazione del patrimonio archeologico nazionale e di passare in tempi ragionevolmente brevi alla fase attuativa. (4-16715)

ARNABOLDI. — *Ai Ministri dei beni culturali e ambientali e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel corso dei lavori di ristrutturazione del palazzo di giustizia di Messina,

tra agosto e settembre 1989, sono venuti alla luce reperti ceramici di età greca e romana, che indicano la presenza di livelli riferibili a tali epoche al di sotto delle strutture più recenti;

nel corso di un sopralluogo congiunto del sovrintendente ai beni culturali, del vicesindaco di Messina, dell'ingegnere capo del genio civile e del pretore Giuseppe Suraci, compiuto il 9 settembre, nessuno ha affermato che i ruderi fossero di scarsa rilevanza dal punto di vista storico-architettonico;

nella medesima occasione « piena collaborazione e disponibilità » fu dichiarata dagli esponenti delle quattro istituzioni;

nel proseguimento dei saggi di scavo sono già emerse strutture medievali, bizantine e romane —;

se risponda al vero la notizia diffusasi a Messina che la magistratura avrebbe denunciato la soprintendenza ai beni culturali;

se è intenzione del Ministero di grazia e giustizia accelerare i lavori di ristrutturazione, senza tener conto dei reperti storico-archeologici già venuti alla luce e di quelli affiorati durante il corso delle trivellazioni;

se è nelle previsioni del Ministero dei beni culturali e ambientali di finanziare una campagna di scavo nell'area, data la sua importanza ai fini della ricostruzione della vicenda storica di una delle città più martorate d'Italia. (4-16716)

CIMA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che

la pineta del Lido di Ostia, nei pressi del nuovo ospedale, è meta di cacciatori che, oltre a disturbare la quiete e il riposo nel tentativo di uccidere passeri, mettono a serio rischio l'incolumità dei

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

cittadini che transitano con l'intento di svolgervi attività sportiva —:

quali provvedimenti immediati intendono adottare per impedire che l'esercizio dell'attività venatoria, contro cui migliaia di cittadini si sono chiaramente espressi, venga addirittura praticato nei pressi dell'abitato. (4-16717)

CIMA, FILIPPINI ROSA, MATTIOLI, ANDREIS, BASSI MONTANARI, CECCHETTO COCO, CERUTI, DONATI, GROSSO, LANZINGER, PROCACCI, SALVOLDI e SCALIA. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per le aree urbane.* — Per sapere:

se siano a conoscenza dell'autorizzazione concessa allo svolgimento del 4° rally città di Torino nella giornata di sabato 11 novembre 1989, con partenza dalla centralissima piazza San Carlo e arrivo in collina;

se non ritengano che iniziative di questo tipo, per di più in pieno centro cittadino, siano da vietare non solo per i rischi che comportano, ma anche per il contributo negativo che recano all'inquinamento acustico ed atmosferico ed alla congestione da traffico;

se non ritengano che l'autorizzazione allo svolgimento del rally in pieno centro cittadino sia in assoluta contraddizione con quanto espresso dal 66 per cento dei torinesi, che si è pronunciato a favore della chiusura del centro storico al traffico automobilistico privato;

se intendano intervenire per impedire il ripetersi di simili episodi avallati dalle massime autorità cittadine;

se abbiano disposto interventi per verificare che la concessione delle autorizzazioni non abbia comportato violazioni di vincoli a tutela del patrimonio storico, artistico e culturale di cui il centro cittadino, trasformato in pista di gara, è ricco. (4-16718)

PROCACCI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che

in un ampio spiazzo in terra battuta nei pressi del bivio che porta all'arenile della Feniglia, nella zona fra Monte Argentario e Orbetello, da diversi giorni una ruspa sta estirpando la vegetazione e riempiendo l'area con terra da diporto con gravissimi danni per l'ambiente;

nella zona, da diverso tempo si stanno costruendo vari capanni abusivi che vengono utilizzati dai pescatori e dai campeggiatori;

l'area in questione è vincolata ai sensi del piano paesistico regionale e pertanto non sarebbero possibili lavori di sbancamento del terreno —:

se il Ministro intenda adoperarsi per fermare i suddetti lavori;

se intenda verificare se per tali « opere » vi siano autorizzazioni ingiustificate del comune di Monte Argentario. (4-16719)

MATTIOLI. — *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che in data 19 settembre del corrente anno l'onorevole Russo Spina presentava un'interrogazione in merito alla vicenda della progettata realizzazione di una vasca per l'accumulo di acqua potabile in agro del comune di Parabita, provincia di Lecce.

Alle motivazioni che in quella sede sono state addotte a sostegno della necessità di interventi che blocchino la realizzazione dell'opera, in quanto gravemente lesiva dell'ambiente, occorre aggiungere il seguente fatto che aggiunge fondatezza alla richiesta di una urgente e vigorosa azione di tutela.

La zona delle Serre salentine su cui andrebbe ad incidere l'intervento è interessata da insediamenti preistorici di notevole valore. In particolare nella zona interessata dal progetto E.A.A.P. sono stati rinvenuti numerosi reperti litici, risalenti all'età paleolitica, nell'ambito di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

un sopralluogo effettuato nel maggio scorso da funzionari della sovrintendenza di Taranto a seguito di un precedente rinvenimento di materiale litico da parte di un cittadino che ne curò la consegna alla competenti autorità —:

alla luce di questi nuovi fatti, quali provvedimenti il Ministro intenda adottare, per quanto di sua competenza, a tutela del sito archeologico di che trattasi. (4-16720)

ANDREIS e MATTIOLI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso:

che nello stabilimento Montedison-Ferroleghe, sito in località Nazzano (Carrara), in via Frassina, risulta si stiano bruciando rifiuti tossici e nocivi provenienti dal carico della motonave Karin B., già al centro di vivaci polemiche durante il viaggio di rientro in Italia dalla Nigeria;

che secondo informazioni attendibili risulta che i rifiuti entrino nello stabilimento come carichi camuffati;

che le operazioni risultano avvenire in assenza delle autorizzazioni prescritte dalle norme di legge;

che lo stabilimento si trova in un'area in vicinanza di abitazioni —:

se le informazioni sopra esposte siano a conoscenza del Ministero dell'ambiente;

quali iniziative il Ministro intenda prendere per bloccare quest'ennesimo attacco alla salute ed all'ambiente dei cittadini di Massa e Carrara;

quali iniziative intenda assumere per colpire i responsabili della situazione sopra citata;

se non ritenga di dover ordinare un sopralluogo dei carabinieri del nucleo operativo ecologico (NOE) alla Montedison-Ferroleghe di Carrara, per accertare che la gestione dell'azienda sia in regola con tutte le norme di legge riguardanti la

salute e l'ambiente dentro e fuori lo stabilimento. (4-16721)

SANTORO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso:

che con l'articolo 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, e relativi provvedimenti di attuazione, sono state istituite le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, con lo scopo di procedere ad una più accorta e rigorosa istruttoria delle relative pratiche, nell'ambito della politica di contenimento della spesa pubblica;

che la commissione medica periferica di Salerno, istituita con decreto 6 luglio 1989 da codesto Ministero, risulta composta da sanitari politicamente caratterizzati ed iscritti o vicini a due partiti, fino al punto di ricomprendere il sindaco di un comune della suddetta provincia —:

se non ritenga che la commissione medica periferica di Salerno sia stata formata in modo da violare gravemente gli scopi per i quali è stata istituita e, di conseguenza, non ritenga opportuno procedere ad un riesame della stessa. (4-16722)

SANTORO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il sindaco di Montoro Inferiore (Avellino) ha occupato con strutture murarie stabili (recinzione di un appezzamento di terreno) suolo destinato alla costruzione della strada « Fiumicello Borgo » nella frazione « Piano » del detto comune ed ha costretto l'impresa appaltatrice ad eseguire un tracciato diverso da quello progettato, scaricando su altri privati i danni che a lui sarebbero derivati, senza compiere alcun atto amministrativo;

il sindaco di Montoro Inferiore si rifiuta di dare esecuzione alle ordinanze del TAR della Campania — sezione di Salerno — n. 501 e 502 dell'8 maggio 1989 con le quali era stato accolto il ricorso di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

due componenti le commissioni ex articolo 14 della legge n. 219 del 1981, immotivatamente esclusi da un rinnovo arbitrario di dette commissioni, e pertanto mantiene in vita organismi illegittimi;

nella prima seduta di giunta dopo la costituzione della maggioranza in carica veniva stabilito di affidare a due imprese lavori per la costruzione di un muro di sostegno per la somma di circa 150 milioni senza alcun tipo di gara e senza che sussistesse una reale urgenza essendo il muro stesso crollato da tempo, tanto che per la sua ricostruzione era in corso apposita perizia dell'assessorato ai lavori pubblici della regione Campania per un importo che non raggiungeva i 100 milioni;

dalla gara di appalto dei lavori relativi al campo sportivo sarebbero stati eliminati, in sede di invito alla gara, circa 70 imprese, compresa una che aveva vinto una gara qualche giorno prima ed un'altra che opera nel territorio del comune da oltre un ventennio, con la motivazione che il certificato di iscrizione all'albo dei costruttori non risultava autentico;

nel suddetto comune dilaga l'abuso edilizio, anche non condonabile, e che dalla commissione edilizia sono stati esclusi i rappresentanti delle minoranze;

per la redazione dello stato di consistenza dei terreni da occupare per i lavori di costruzione della rete fognante sarebbe stato incaricato un tecnico non iscritto all'albo professionale —;

se intenda assumere i necessari provvedimenti cautelativi per ripristinare le condizioni di legalità amministrativa.
(4-16723)

SANTORO. — *Al Ministro della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso:

che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 56 del 1987 sono stati istituiti nella provincia di Salerno 56 recapiti periodici;

che la istituzione di detti recapiti, avvenuta con decreti del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Salerno in data 28 febbraio 1989, 31 marzo 1989 e 21 luglio 1989, non ha tenuto conto della complessità della provincia, né di criteri obiettivi, con particolare riferimento alle situazioni socio-economiche ed alle distanze chilometriche intercorrenti tra sezione circoscrizionale e recapito ed infine tra recapito e recapito, giacché con la istituzione di questi si potevano accorpare più comuni limitrofi;

che il criterio da seguire per l'apertura di detti recapiti non doveva avere carattere discrezionale, e magari clientelare, ma doveva favorire una ristrutturazione che da un lato accentrasse i servizi generali presso la circoscrizione, e dall'altro creasse uffici recapito comprendenti più comuni limitrofi per venire incontro ai bisogni degli utenti, soprattutto quelli più distanti dalla circoscrizione;

che il direttore dell'UPLMO di Salerno si accinge ad istituire altri recapiti nella suddetta provincia, tra cui Teggiano e Ceraso, senza richiedere adeguate proposte alla commissione regionale per l'impiego della Campania ed anzi in qualche caso finanche in contrasto con il parere della commissione circoscrizionale per l'impiego competente;

che in provincia di Salerno, infine, l'amministrazione non appare in grado di assicurare efficacemente i servizi dell'impiego, come la vicenda dell'istituzione dei recapiti conferma ampiamente —;

se non intenda, alla luce delle suddette considerazioni, intervenire al più presto affinché in provincia di Salerno vengano rispettate, anche nel loro spirito, le disposizioni impartite e sia salvaguardata l'immagine della pubblica amministrazione, che nel caso in specie, doveva provvedere a garantire una omogenea e razionale ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro in ragione di una migliore funzionalità del servizio e non di pure ragioni clientelari. (4-16724)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

SANTORO. — *Al Ministro dei trasporti.*
— Per sapere — premesso:

che in data 1° agosto 1989 le ferrovie dello Stato hanno disabilitato la stazione di Lioni, in provincia di Avellino, come terminale dei trasporti a carri completi;

che tale decisione ha provocato gravi disagi per gli operatori commerciali e industriali di quell'area, anche per la distanza di altri terminali, a cominciare dalla stessa stazione di Avellino —:

se non intenda sollecitare un attento riesame di tale decisione. (4-16725)

SANTORO. — *Al Ministro dei trasporti.*
— Per sapere — premesso:

che sono in corso i lavori di elettrificazione della linea Battipaglia-Potenza e della linea Battipaglia-Lagonegro;

che tali lavori, prolungati nel tempo, comportano gravi disagi, soprattutto per i lavoratori pendolari, anche per la inadeguatezza dei servizi sostitutivi, con inevitabili ripercussioni sulla congestione del traffico automobilistico —:

quando saranno ultimati i suddetti lavori e quando sarà ripristinato il servizio ferroviario;

se non ritenga opportuno disporre la riapertura del traffico ferroviario almeno sul tratto Battipaglia-Campagna-Serre-Persano, tratto sul quale sono stati completati i lavori. (4-16726)

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere —

in relazione all'aggressione di cui sono stati fatti oggetto quattro appartenenti al Fronte della gioventù di Milano che stavano pacificamente distribuendo dei volantini annuncianti una pubblica manifestazione sui problemi giovanili che investono la metropoli milanese;

poiché appare ormai chiaro che vi sono forze interessate a ricreare un clima

di scontro e di tensione all'insegna della logora etichetta degli « opposti estremismi » —:

quali iniziative intenda porre in essere per assicurare alla giustizia i responsabili dell'aggressione e per tutelare la libertà di manifestazione per tutti.

(4-16727)

SOSPURI. — *Ai Ministri dell'università e ricerca scientifica, dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere — premesso che

nei giorni scorsi i locali che a Pescara, in viale Pindaro, ospitano la facoltà di economia e commercio dell'università statale « G. D'Annunzio », sono stati invasi dalle acque piovane, penetrate dal tetto;

alla fine di settembre, a seguito di una precipitazione atmosferica, il seminterrato (originariamente destinato a parcheggio) ove è « sistemata » la biblioteca e sulla cui assoluta inidoneità l'interrogante ha più volte insistito, si è letteralmente allagato;

in conseguenza di ciò, circa tremila testi universitari sono stati danneggiati;

su tutto quanto sopra descritto esiste documentazione fotografica;

i lavori di ristrutturazione ed ampliamento degli immobili in oggetto, che l'università ha acquistato dalla società I.C.I. di Roma, sono stati ultimati — si fa per dire — da pochi mesi, per cui i gravi inconvenienti di che trattasi non dovrebbero in alcun modo verificarsi;

altre numerose, incredibili ma evidenti, carenze caratterizzano l'intera realizzazione dell'opera —:

1) se non reputino doveroso inviare propri funzionari sul luogo al fine di accertare tutte le responsabilità del caso;

2) in quale data l'opera stessa sia stata collaudata, da chi e con quali risultanze;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

3) in quale data sia stato effettuato il sopralluogo relativo alla verifica del rispetto delle norme di sicurezza previste per gli edifici pubblici, da chi e con quali risultanze;

4) in quale data sia stata rilasciata la necessaria certificazione di agibilità dei locali in riferimento;

5) se risponda al vero che i libri danneggiati nella circostanza sopra descritta siano stati inviati al macero e quale sia il valore complessivo del danno conseguentemente subito dalla comunità, non solo studentesca;

6) se i testi cui ci si richiama siano stati riacquistati. (4-16728)

RUSSO SPENA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

in data 12 ottobre 1987 il gruppo parlamentare di Democrazia proletaria presentava al Ministro dei lavori pubblici un'interrogazione parlamentare per sapere, tra l'altro, come: « l'Adriatica costruzioni contabilizzava i lavori eseguiti per la realizzazione dal piano di ricostruzione danni bellici ».

Il ministero, nel dare risposta a detta interrogazione, specificava che il comune di Ariano Irpino aveva fatto presente che: « l'impresa esecutrice contabilizza i lavori secondo l'effettivo metodo di esecuzione tenendo conto della vetustà dei fabbricati e dei sottoservizi che non consentono un utilizzo indiscriminato di mezzi meccanici, ma di contro richiedono, come nel caso specifico, l'impiego per la massima parte, di sola manodopera ». La maggior parte dei lavori è stata eseguita con l'uso prevalente di scavatore, di cemento fornito dalla ditta M.C.M.; il tutto con l'impiego esiguo di manodopera.

Il comune di Ariano, sulla base di quanto dichiarato al Ministro dei lavori pubblici (edifici danneggiati dal sisma del '62 e dell'80), deve obbligare l'Adriatica

costruzioni a non far uso dallo scavatore lungo via D'Afflitto —:

se il Ministro non intenda rendere pubblica la contabilità dai lavori effettuati dall'Adriatica Costruzioni che è nota al comune di Ariano Irpino, così come ha dichiarato nella risposta data al Ministro dei lavori pubblici. (4-16729)

STRADA e MANGIAPANE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

in ogni provincia esiste un ufficio postale principale, cui viene inoltrata tutta la corrispondenza spedita dal territorio provinciale per lo smistamento;

per il territorio della provincia di Cremona tale ufficio è ubicato nel capoluogo;

il comune di Castelgabbiano, in provincia di Cremona, essendo privo di ufficio postale, dipende dall'ufficio di Romano di Lombardia, che si trova in provincia di Bergamo;

tale incongruenza provoca disservizi e ritardi nell'inoltro e nel recapito della corrispondenza poiché una lettera spedita, ad esempio, dal contiguo comune di Casale Cremasco, va a Cremona, dove l'ufficio principale provvede allo smistamento ed all'inoltro all'ufficio principale di Bergamo, da dove viene inviata all'ufficio decentrato di Romano di Lombardia il quale provvede al recapito;

talvolta è tuttavia accaduto che dall'ufficio di Bergamo la corrispondenza venisse rimandata a Cremona (poiché il codice di avviamento postale di riferimento è il 26010, che individua una zona di tale provincia) e da qui di nuovo a Bergamo per, competenza, con un accumulo ulteriore di ritardi;

altri servizi assicurati dall'Amministrazione postale, quali l'erogazione delle pensioni e degli stipendi agli insegnanti e ad altri pubblici dipendenti residenti a Castelgabbiano vengono già oggi riscossi

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

presso l'ufficio postale di Casale Cremasco, con innegabile risparmio di viaggi e di tempo da parte degli utenti —:

se è a conoscenza della situazione descritta la quale, pur riguardando un piccolo centro, provoca disservizio, con conseguenti disagi e lamentele da parte dell'utenza, nonché spreco di energie e di risorse dell'amministrazione postale;

se non ritenga opportuno intervenire presso la direzione generale dell'amministrazione postale affinché ponga rimedio a tale evidente incongruenza, o istituendo un ufficio postale decentrato presso il comune di Castelgabbiano oppure, qualora le dimensioni del comune stesso e il volume di traffico postale non lo giustificassero in alcun modo, appoggiando il traffico ivi destinato sull'ufficio postale di Casale Cremasco, comune attiguo e più vicino rispetto a Romano di Lombardia, ma soprattutto appartenente alla provincia di Cremona e pertanto in grado di evitare alla corrispondenza viaggi lunghi, inutili e costosi. (4-16730)

SAMÀ, CICONTE e LAVORATO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

da alcuni giorni amministratori comunali, forze politiche e sociali, operatori economici dei diversi settori (industria, agricoltura, commercio e turismo), auto-trasportatori, lavoratori e studenti dei comuni compresi tra Crotone e Rossano, interessati al problema della strada statale n. 106 Ionica, sono impegnati in una serie di iniziative di protesta tendenti a porre con forza l'esigenza e l'urgenza dell'ammodernamento di questa importante via che collega Reggio Calabria a Bari e quindi alla costa Adriatica;

in tale ambito si sono svolti in questi giorni riunioni di sindaci, incontri con amministratori provinciali e regionali, con parlamentari, convegni che hanno visto la partecipazione dei rappresentanti delle forze politiche e sociali e degli operatori economici. manifestazioni che

hanno avuto un'ampia partecipazione popolare;

petizioni sottoscritte da migliaia di cittadini sono state inviate al Presidente della Repubblica e alle altre autorità interessate;

migliaia di volantini sono stati distribuiti lungo i tratti più significativi della strada statale n. 106, accolti positivamente dai viaggiatori;

la stessa federazione del PCI di Crotone ha trasferito momentaneamente la sua sede in una roulotte piazzata in uno svincolo della strada statale n. 106, a Torre Melissa, per sottolineare l'urgenza e l'importanza che assume oggi ai fini dello sviluppo economico e sociale di queste zone il problema dell'allargamento della statale n. 106;

l'adesione quasi unanime dei rappresentanti delle forze politiche e sociali e la partecipazione ampia delle popolazioni a queste iniziative sono la dimostrazione evidente di come tale problema sia oggi avvertito;

è ormai a tutti noto come tale strada versi in uno stato di abbandono totale e rischi di diventare una vera e propria vergogna in un'epoca dove i mezzi di comunicazione hanno raggiunto livelli di efficienza mai conosciuti fino ad oggi;

la strada statale n. 106 Ionica, l'unica arteria stradale che mette in comunicazione la Calabria con la Basilicata e la Puglia, è una strada a rischio e più volte sulla stampa si è parlato di essa come di « un tragitto di guerra più che di una strada », anzi a scorrere le cifre ufficiali dei morti è un vero percorso di morte;

ogni giorno si verificano su questa strada due investimenti « tecnicamente gravi », in media ogni quattro incidenti c'è un morto (109 nel solo 1989) e non a caso è oggi tristemente conosciuta come « la strada della morte »:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

il problema della strada statale n. 106 appare ancora più grave se si tiene conto del sistema complessivo dei trasporti che interessa queste zone;

con la strada statale n. 106 coincide uno dei pochi tratti non elettrificati di ferrovia in Italia, che da Reggio va a Taranto e che richiede una velocità media di 40-50 chilometri orari, mentre l'unico aeroporto esistente su questa linea quello di Sant'Anna a Crotona è da anni inutilizzato e sembra sia destinato ad ospitare a breve i caccia *F 16* americani;

tutto ciò dimostra le difficoltà di collegamento esistenti in queste zone che rischiano un vero e proprio isolamento;

di fronte alle iniziative di questi giorni che fanno seguito a numerose altre avvenute nei mesi e anni precedenti, mentre non sono mancate anche di recente mozioni, interpellanze e interrogazioni rimaste senza risposta —

quali provvedimenti si intendono adottare in modo che l'ammodernamento della strada statale n. 106 diventi un obiettivo prioritario per il Governo nel settore della viabilità;

quali possibilità esistono perché si dia luogo nel più breve tempo possibile all'allargamento e potenziamento di quelle tratte della strada statale n. 106 come la Crotona-Cirò, divenuta una delle più pericolose;

quali programmi esistono attualmente per la strada statale n. 106 e quale è lo stato dei finanziamenti e della progettazione, quali i tempi della realizzazione;

come intende muoversi in tale direzione per accelerare l'avvio dei lavori di quelle tratte, come la Crotona-Gabella, già appaltata sin dal gennaio 1987, e non ancora iniziata;

quali iniziative infine intende assumere perché si diano assicurazioni alle popolazioni interessate che questo importante problema, alla cui soluzione è legato lo sviluppo economico e sociale di intere zone della Calabria, è presente nel-

l'iniziativa e nelle scelte immediate del Ministero. (4-16731)

RUSSO SPENA. — *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

l'ambasciatore italiano a Londra dottor Biancheri ha inviato una ferma protesta al presidente della BBC Marmaduke Hussey per aver permesso la trasmissione di documentari televisivi inediti riguardanti i crimini di guerra dell'esercito fascista e sabauda in Jugoslavia, Albania, Grecia, Libia e Etiopia;

le rivelazioni si basano su una indagine compiuta negli archivi diplomatici americani e inglesi e in quelli della Commissione delle Nazioni Unite per i crimini di guerra;

in essi sono documentati una serie di episodi efferati tra i quali la distruzione di villaggi civili da parte di divisioni dell'esercito italiano, esecuzioni sommarie e altri episodi di analoga gravità;

sempre secondo queste documentazioni i criminali di guerra italiani sarebbero stati protetti dalle diplomazie dei Governi USA e britannico e sottratti al processo di Norimberga al quale avrebbero dovuto legittimamente rispondere per i loro crimini. La protezione di USA e Gran Bretagna sarebbe servita in funzione anticomunista;

appare inspiegabile oltre che deprecabile che un rappresentante della Repubblica italiana nata dalla Resistenza come l'ambasciatore in questione abbia ufficialmente levato la sua voce in difesa dell'esercito sabauda e fascista. Mentre si richiede giustamente ai Paesi dell'Est chiarezza sui crimini perpetuati nell'era staliniana, non si può non osservare come in Italia vi siano profonde reticenze a rendere giustizia alla memoria delle vittime provocate da criminali e divisioni militari italiane —

se il Governo condivida il giudizio espresso dall'ambasciatore italiano a Lon-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

dra e se invece, al contrario, non ritenga opportuno prenderne le distanze pubblicamente;

se non ritenga necessario far acquisire e trasmettere alla RAI la trasmissione televisiva in questione;

se non ritenga corretto e doveroso nei confronti delle popolazioni vittime di crimini di guerra togliere pubblicamente ogni medaglia o altre onorificenze militari eventualmente attribuite agli ottocento criminali di guerra italiani sfuggiti al processo di Norimberga e responsabili di fronte alla storia e agli uomini dello sterminio di almeno un milione di persone. (4-16732)

RUSSO SPENA, ARNABOLDI e CIPRIANI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso che:

l'indagine sullo stato di applicazione dell'equo canone a Roma, resa nota ieri dalla Unione inquilini, testimonia la completa illegalità in cui versa il mercato delle abitazioni in affitto e la rinuncia dello Stato a far rispettare le sue leggi e a far pagare le tasse;

se i risultati della indagine svolta a Roma (848 miliardi di affitti illegali) venissero estesi a tutto il patrimonio immobiliare privato in affitto, ne risulterebbe un monte fitti illegale annuo superiore ai 20.000 miliardi, cui corrisponderebbe una evasione fiscale presunta di circa 4.000 miliardi annui;

tale cifra è superiore allo stesso gettito della trattenuta Gescal, valutabile in circa 2.500 miliardi annui;

democrazia proletaria ha segnalato questa gravissima situazione con una lettera agli ispettori del SECIT e con un esposto alla magistratura, chiedendo che si avviino indagini volte a colpire questo settore di evasione fiscale —:

quali iniziative intende prendere il Governo al fine di individuare la evasione

fiscale connessa alla violazione della legge dell'equo canone. (4-16733)

ARNABOLDI. — *Al Ministro dalla pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che in provincia di Avellino cinque cattedre di filosofia e storia sono state assegnate ai richiedenti trasferimenti, passaggi di ruolo e di cattedra con l'anno scolastico 1989-90;

tenuto conto che il sopraccitato personale era già di ruolo nella scuola e non facente parte della legge n. 426 del 1988;

ritenuto che all'atto dei trasferimenti era in vigore l'articolo 8-bis della legge n. 426 del 1988 —:

perché tali posti non sono stati assegnati ai concorrenti iscritti nella graduatoria nazionale prevista dell'articolo 8-bis della legge n. 426. (4-16734)

ARNABOLDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che con l'anno scolastico 1988-89 venivano immessi in ruolo, in base all'articolo 8-bis della legge n. 426 del 1988, circa dieci docenti di materie letterarie della scuola media inferiore, in province diverse da quelle di provenienza (provveditorato agli studi di Avellino), e che gli stessi dopo l'accettazione della sede, nell'ottobre 1989, sono stati trasferiti definitivamente nella provincia di provenienza (provveditorato di Avellino), tramite telex ministeriale, in base al comma 5 dell'articolo 8-bis legge n. 426;

accertato che detti insegnanti, a tutt'oggi, non hanno avuto dal provveditorato di Avellino una sede di titolarità, tanto è vero che il provveditorato di Avellino li ha collocati a disposizione di alcune scuole medie, in attesa di utilizzazione;

ritenuto che il comma 5 dell'articolo 8-bis prevede il ritorno nella provincia di provenienza solo quando si viene a creare disponibilità di posti liberi —:

quali motivi il Ministero ha tenuto presente nell'applicare il comma 5 del-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

l'articolo 8-bis ai dieci insegnanti di materie letterarie di scuola media del provveditorato di Avellino. (4-16735)

CIPRIANI. — *Al Ministro dell'ambiente.*
— Per sapere — premesso che:

presso Trogna, una località situata nel territorio del comune di Città di Castello, dovrebbe essere installato un inceneritore mobile per bruciare in quattro mesi i rifiuti prodotti dagli ospedali della provincia di Perugia;

questo inceneritore itinerante dovrebbe successivamente toccare Città della Pieve per un periodo di quattro mesi e successivamente, per un periodo analogo, la città di Todi. Infine, smontato dal suo autocarro, verrebbe installato definitivamente a Perugia;

un analogo inceneritore mobile (oggetto di altra interrogazione da parte di democrazia proletaria, recante il numero 4-15621) è stato bloccato a Firenze dalla mobilitazione della gente. In quel caso uno studio della locale USL 10/D formulava un parere negativo sulla messa in funzione di tale impianto in quanto pregiudicherebbe la salute della popolazione;

l'ultimo decreto emanato dal ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro della sanità, detta norme per la selezione e la sterilizzazione rimandando solo a tipologie ben definite, quali medicazioni, rifiuti di natura biologica, attività diagnostiche ecc. la pratica della termodistruzione;

appare dunque incomprensibile, se si rispetta realmente il decreto in questione, la mole enorme di rifiuti ospedalieri che dovrebbe essere distrutta nell'inceneritore mobile. Vengono inoltre alla luce le responsabilità della regione Umbria per non aver avviato con convinzione e in tempo la strada dello smaltimento alternativo dei rifiuti —:

quali provvedimenti il Governo intende prendere per tutelare la salute della popolazione interessata all'ubica-

zione dell'inceneritore in questione, e se non ritenga di predisporre una indagine sul problema investendo l'Istituto superiore di sanità o altri istituti incaricati dal Ministero. (4-16736)

CIPRIANI e RUSSO SPENA. — *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

è stata disposta a fine ottobre la perizia tecnica sull'amianto interrato dell'Isochimica, ordinata dal giudice istruttore Roca del tribunale di Avellino;

tale perizia stabilisce la necessità dalla bonifica dell'area Isochimica;

tenuto conto del contenuto del dibattito parlamentare svoltosi nella seduta del 17 marzo 1989 —:

quali provvedimenti il ministro intenda adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, nei riguardi dell'ambiente, della collettività che è venuta a contatto con l'amianto e degli operai, la cui salute, da quanto si legge nella perizia, è stata certamente compromessa. (4-16737)

SCOVACRICCHI. — *Ai Ministri della difesa e per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, che ha dato attuazione alla legge 24 marzo 1986, n. 78, prevede che vadano attribuite al personale inquadrato nella nona qualifica funzionale le funzioni di sostituzione del dirigente in caso di assenza o impedimento e di reggenza dell'ufficio in attesa di destinazione del dirigente titolare;

in più occasioni la Presidenza del Consiglio — Dipartimento per la funzione pubblica ha ribadito che dette funzioni sono immediatamente espletabili;

da diverso tempo sono state presentate numerose domande alla Direzione ge-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

nerale per gli impiegati civili ed al consiglio di amministrazione da parte del personale della Difesa inquadrato nella nona qualifica intese ad espletare le funzioni sopraindicate, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972;

i ritardi nell'attribuire le funzioni in questione oltre a suscitare profondo malcontento nel personale interessato, arrecano non pochi danni all'efficienza, funzionalità e buon andamento del servizio ogni qualvolta gli uffici siano privi del dirigente titolare o si verifichi l'assenza o l'impedimento dei dirigenti agli uffici stessi preposti —:

i motivi che giustificano il ritardo da parte dell'amministrazione della Difesa nell'attribuire le funzioni di reggenza e supplenza di uffici dirigenziali al personale di nona qualifica che ne abbia fatto richiesta;

se la Funzione pubblica non ritenga di emanare direttive alle amministrazioni interessate perché vengano sollecitamente designati i funzionari di nona qualifica legittimati alla supplenza dei titolari degli uffici nonché quelli da destinare alla reggenza di uffici attualmente vacanti del titolare. (4-16738)

SCALIA e MATTIOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

in seguito all'esito del referendum popolare sull'uso del nucleare, la legge sulla riconversione della centrale di Montalto di Castro ha previsto che venisse erogato all'ENEL un indennizzo per le spese sostenute per l'impiantistica nucleare;

per calcolare l'entità di tale indennizzo il CIPE avrebbe istituito un comitato di valutazione, la Giunta esecutiva del CIPE nella delibera applicativa del provvedimento ha tradotto impropriamente questo collegio contabile in organo di collaudo tecnico rendendo così applica-

bile ai componenti l'applicazione della normativa delle opere pubbliche che prevede un compenso per i collaudatori pari al 2,2 per cento del valore totale dell'opera ridotto ad un decimo;

tale meccanismo permetterà quindi che ai componenti della commissione sedicente « di collaudo » sia corrisposto un compenso di undici miliardi pari al 2,20 per cento dei cinquemila miliardi che in più occasioni è stato indicato quale costo della centrale di Montalto;

l'ENEL sta già provvedendo tramite un proprio ufficio ad hoc, alla quantificazione dell'indennizzo, cosicché l'esorbitante quanto illegittimo compenso sarebbe dovuto ai commissari per un'opera che si limiterebbe all'apporre una firma su un elaborato già predisposto altrove;

il compenso previsto, infine, sarebbe a carico della Cassa conguaglio del settore elettrico e quindi, non trattandosi di denaro pubblico, questa disinvolta operazione di storno sfuggirebbe al controllo della Corte dei conti —:

se rispondano a verità i gravi fatti in premessa e, nel caso, come possa giustificarsi l'applicazione della normativa sui collaudi ad una mera verifica contabile;

quali siano i componenti della suddetta commissione. (4-16739)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, della pubblica istruzione, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere come mai dopo un decennio dalla domanda — qui sottoscritta — non sia stata ancora « ricostruita » e composta la situazione contributiva del cittadino Edi Stuflesser, tra l'altro, famosa guida alpina di Ortisei (Val Gardena), al fine di consentirgli il rituale trattamento di quiescenza:

« Il sottoscritto Stuflesser Edoardo nato il 27 agosto 1935 a Ortisei alle dipendenze della provincia autonoma di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

Bolzano a decorrere dal 16 settembre 1975

chiede:

ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, la ricongiunzione presso codesta Cassa pensioni dei periodi di servizio resi dal 2 febbraio 1954 al 19 dicembre 1967 e dal 12 febbraio 1968 al 14 giugno 1968 presso azienda privata con la qualifica di falegname presso la ditta ANRI St. Cristina a Val Gardena. Pagamento prosecuzione dell'assicurazione obbligatoria volontaria con marche per il periodo 19 settembre 1970 al 13 febbraio 1971. Alle dipendenze dello Stato dal 28 ottobre 1968 al 30 aprile 1970 come bidello addetto ai servizi generali presso scuola media statale Ortisei. Dal 1° maggio 1970 al 30 aprile 1974 bidello addetto ai servizi educazione fisica e sportiva presso scuola media statale Ortisei. Dal 30 aprile 1974 in servizio presso ITC Raetia di Ortisei addetto ai servizi di educazione fisica e sportiva. Distintamente ringrazia »;

per sapere cosa si intenda fare in proposito. (4-16740)

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per conoscere —

premessato che, in base al decreto ministeriale 3 settembre 1982 e successive integrazioni (decreti ministeriali 16 novembre 1982, 15 febbraio 1983, 8 maggio 1984, 5 luglio 1986, 30 marzo 1987, 10 aprile 1987, 30 maggio 1988, 22 agosto 1988), chi è munito di laurea in filosofia può accedere al concorso per « materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado » alla condizione che abbia, tra l'altro, sostenuto all'università un biennio di lingua o letteratura italiana o due corsi di lingua o letteratura italiana;

considerato che non esiste, tuttavia, un provvedimento che precisi quali materie di studio possano ricondursi alla gene-

rica dizione « lingua o letteratura italiana »;

visto che non appare precisato se il corso di « Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea » rientri tra quelli di « lingua o letteratura italiana » di cui alla disposizione ministeriale —:

se non ritenga di sollecitare una pronuncia in materia da parte del Consiglio universitario nazionale, al fine di definire le materie che rientrano nella dizione di « lingua e letteratura italiana ». (4-16741)

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che:

nella comunicazione dell'organico di fatto da parte del provveditorato agli studi di Palermo non sono considerati come posti validi le compresenze di educazione tecnica e di educazione fisica del tempo prolungato per i progetti già programmati per gli anni 1989-1990 e realizzati nei precedenti anni;

in tal modo gli insegnanti di educazione tecnica e di educazione fisica vengono a trovarsi così soprannumerari per quella parte del monte ore che perdono nelle compresenze e i ragazzi vengono a perdere l'ausilio degli insegnamenti di educazione tecnica e di educazione fisica tanto graditi ed utili nel tempo prolungato;

considerato che gli insegnanti in questione così operando vengono sottoutilizzati sul piano didattico con mortificazioni professionali;

è dannosa per i ragazzi una tale sottoutilizzazione, che procura inoltre disagi fra gli insegnanti e allontana la modernizzazione della scuola —;

quali iniziative ritenga adottare per garantire la realizzazione di tutti i progetti sperimentali con le compresenze della educazione tecnica e dell'educazione fisica con le materie letterarie, linguisti-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

che, artistiche e scientifiche che di fatto e di diritto permangono nel tempo prolungato. (4-16742)

VALENSISE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per conoscere — premesso che

il comune di Polistena (RC), in contrasto con le norme dell'articolo 4 del suo regolamento edilizio, non ha rinnovato la commissione edilizia;

la commissione edilizia attualmente in carica in regime di *prorogatio*, è stata formata anteriormente al 1985, anno in cui si sono svolte le elezioni del consiglio comunale attualmente in carica, mentre in ogni caso sono ampiamente trascorsi i tre anni di durata previsti dal regolamento edilizio;

la commissione edilizia in carica annovera tra i suoi componenti il signor Luigi Ciardullo non più consigliere comunale dal 1985, designato dal precedente consiglio comunale come consigliere di minoranza, mentre, dal 1986, è deceduto il geometra Natale Bruzzese, designato nella qualità di geometra dal precedente consiglio comunale e tuttora non sostituito;

in violazione dell'articolo 4 del regolamento edilizio del comune di Polistena, oltre al geometra Bruzzese deceduto, non sono stati sostituiti l'esperto nelle materie inerenti l'edilizia, il ricordato *ex*-consigliere comunale Ciardullo e l'assessore ai lavori pubblici, né sono stati considerati dimissionari e sostituiti, a norma dell'articolo 4 del ricordato regolamento edilizio, i commissari assenti per tre riunioni consecutive;

la commissione edilizia non si riunisce « almeno una volta al mese », come prescrive l'articolo 5 del regolamento edilizio;

le irregolarità della composizione e del funzionamento della commissione edilizia assumono particolare rilievo negativo anche in relazione al fatto che il

comune di Polistena non ha un piano regolatore generale ed è inadeguato il piano di fabbricazione vigente;

l'attività edilizia, privata e pubblica, è, evidentemente, pregiudicata dalla situazione descritta, con conseguenze sull'occupazione e sulle attività edilizie nell'ambito del comune, nonché con ritardi pregiudizievoli nella ultimazione e nella utilizzazione di strutture pubbliche, come la strada di circonvallazione —:

quale sia la valutazione dei Ministri interrogati in ordine alle omissioni sopra descritte ed alle conseguenze relative alla legittimità dell'attività deliberativa in materia edilizia del sindaco e dell'amministrazione comunale;

quali iniziative intendano assumere, promuovere o sollecitare per la regolarizzazione della situazione, innegabilmente in contrasto con un governo del territorio conforme a tutta la normativa vigente e agli interessi dei cittadini. (4-16743)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, dei lavori pubblici e delle finanze.* — Per sapere:

se sia possibile e accettabile nel pur ormai defedato sistema amministrativo e burocratico della « macchina » statale italiana, che comprende ovviamente, anche gli uffici degli enti locali, un « addebito » disciplinare, come quello elevato dal segretario comunale del comune di Fidenza nei confronti di due vigili urbani, « rei » di aver scoperto e denunciato reati in violazione delle norme edilizie e urbanistiche nel territorio di quel comune. Il fatto è particolarmente grave perché proprio dal testo del cosiddetto « addebito disciplinare » a firma del dottor Giuliano Gervasoni si evince esplicitamente e chiaramente la « piena e legale » conoscenza dell'attività di indagini di polizia che andavano svolgendo e hanno svolto i due vigili autori del rapporto: « a norma e per gli effetti dell'articolo 220/1 sub 5) — del testo unico l. c. e p. ex regio decreto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

3 marzo 1934, n. 383 e dell'articolo 51 del vigente regolamento comunale per il personale (disponente rinvio materiale alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17), Le si addebita quanto segue.

“L'11 luglio 1989, comandato di prestare servizio di vigilanza sul traffico: dalle 7 alle 8,30 presso il sottopasso fra le vie G. Mazzini e G. Marconi, dalle 8,30 alle 13 nelle vie A. Berenini, Cornini Malpeli e G. Borghesi, fra le 8,25 e le 10,30 circa, in compagnia dell'agente Gregorio Lamia, tralasciava il compito ed abbandonava i luoghi assegnati, senza darne notizia ad alcun superiore, per eseguire indagini circa un preteso illecito edilizio, apparenti (dal rapporto redattone n. 11195 del 13 luglio 1989) non indifferenti né urgenti.

Si rendeva perciò responsabile del comportamento illecito previsto e sanzionato dall'articolo 712 sub. 5) del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17” »;

se, in merito, siano in atto inchieste amministrative anche da parte degli organi regionali deputati ai controlli sull'attività delle amministrazioni comunali, indagini di polizia giudiziaria o tributaria, richiesta di notizie e informazioni da parte della procura generale presso la Corte dei conti. (4-16744)

PALMIERI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

se nei progetti del Ministero sono previsti finanziamenti per provvedere al potenziamento e ammodernamento della tratta ferroviaria Vicenza-Schio (anche nel quadro di una ipotesi di metropolitana di superficie che colleghi anche Valdagno); e della tratta Venezia-Bassano del Grappa-Trento. Il potenziamento e l'ammodernamento di queste tratte ferroviarie hanno un fondamento ampiamente documentato sul piano della redditività, sul piano economico, commerciale e sociale;

se e quando s'intende realizzare il progetto di alta velocità della linea ferro-

viaria Torino-Venezia; e se non ritenga di intervenire per eliminare e cambiare le carrozze passeggeri che risultano essere — in questa tratta — quasi tutte vecchie e sporche. (4-16745)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere:

se sia noto al Governo, e, per la loro specifica competenza, ai ministri interrogati, che il segretario generale presso il comune di Fidenza, dottor Giuliano Gervasoni accenti su se stesso ogni compito e attribuzione che, secondo la corretta organizzazione burocratica di quel comune comporterebbe, invece, ad altri funzionari e dipendenti. Così, attività tipiche dei vigili urbani e del comandante e vice-comandante degli stessi, dell'ufficio tecnico e del relativo assessorato e così via. Questo fatto, tra l'altro, ha comportato un notevole accumulo di « delibere » (che ha raggiunto e superato anche il numero di 600 !) segnatamente avente ad oggetto questioni relative al personale. Stranamente le delibere attinenti gli « appalti » e le « scelte urbanistiche ed edilizie » vengono formulate, invece, anche « seduta stante ». Detto segretario comunale si è permesso in più di un'occasione di strappare corrispondenza diretta all'ufficio anche alla presenza del personale dipendente o cittadino che voleva inoltrarla al comune, tra l'altro, con atteggiamento di minacciosa sfida. Il predetto è solito attardarsi nei locali dell'ufficio, a quanto risulta all'interrogante, con una dipendente che gode dei suoi favori, la quale ha acquisito da quella « posizione » il « diritto » di « fare il bello e il brutto » tempo con colleghi e colleghe. Anche le proteste in merito fatte al « primo cittadino » non hanno sortito effetto alcuno: « i sindaci passano, io resto » è solito dire l'ineffabile segretario comunale;

se in merito al comportamento del predetto siano in atto inchieste amministrative, anche da parte di organi e uffici

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

regionali competenti per il controllo, indagini di polizia giudiziaria o tributaria, e se la cosa sia nota alla procura generale presso la Corte dei conti. (4-16746)

PATRIA, BODRATO, BONSIGNORE, BOTTA, LEGA, RABINO, ROSSI di MONTELENA, SARTI, TEALDI e ZOLLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere — premesso:

che l'amministrazione regionale in data 27 febbraio 1989 aveva presentato al Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, ai sensi della legge n. 470 del 1987, una relazione sui danni subiti dalle aziende produttive piemontesi ammontanti complessivamente a 36,4 miliardi di lire, di cui 19,3 miliardi relativi ai comuni di cui alla lettera *a)* e 17,1 miliardi riguardanti i comuni della lettera *b)* dell'articolo 1 della stessa legge n. 470 del 1987;

che a livello regionale i comuni della lettera *a)* sono collocati esclusivamente nell'alto novarese, mentre quelli della lettera *b)* insistono nelle altre province piemontesi: Torino, Alessandria, Cuneo, Vercelli e Novara;

che è incomprendibile che a distanza di oltre due anni dalla data dell'alluvione, le aziende non abbiano ancora ricevuto nessun indennizzo; mentre alcune imprese versano in situazioni finanziarie disastrose, altre sono state costrette a chiudere la loro attività;

che il presidente della giunta regionale piemontese ha con propria lettera del 3 novembre scorso manifestato la più viva preoccupazione avendo avuto informale notizia che i contributi sarebbero erogati solamente alle aziende ubicate nei comuni di cui alla lettera *a)* e la quota riguardante il Piemonte sarebbe di 15,4 miliardi;

che per le aziende invece collocate nei comuni di cui alla lettera *b)* non sarebbe erogato nulla, in quanto i fondi sarebbero esauriti (la quota di spettanza

del Piemonte sarebbe in questo caso di 15 miliardi);

che il presidente della giunta regionale piemontese nella citata nota afferma: « A questo punto la questione sta diventando non solo insostenibile ma veramente esplosiva; infatti oltre alla pessima figura delle istituzioni e delle forze politiche, nei prossimi giorni il Governo e la regione saranno comunque oggetto di furibonde manifestazioni di protesta. L'amministrazione regionale del Piemonte è profondamente preoccupata della situazione e, a nome anche delle altre regioni interessate, chiede vivamente al Presidente del Consiglio e ai ministri interessati, di fare in modo che il problema sia risolto con la massima sollecitudine e sia previsto il rifinanziamento dell'articolo 5 della legge n. 470 del 1987, all'interno della finanziaria dello Stato in corso di approvazione. » —:

quali iniziative urgenti si ritiene di adottare stante la opportunità che la pubblica amministrazione, nel suo complesso, risponda alle legittime aspettative dei settori produttivi interessati. (4-16747)

MITOLO, PAZZAGLIA e FRANCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere il motivo per il quale nei colloqui dell'8 novembre 1989 che il Presidente del Consiglio dei ministri ha avuto con i presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano, aventi ad oggetto oltre a problemi specifici di carattere finanziario, quello della chiusura del « pacchetto », non abbia partecipato il presidente della regione Trentino-Alto Adige, interessato ai detti problemi non meno dei colleghi delle due province e se tale assenza non sia da considerarsi come un'ennesima riprova del declassamento politico-istituzionale della regione rispetto alle due province. (4-16748)

VITI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che nel corso di riunioni formali e informali è

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

stato possibile da parte di rappresentanze parlamentari e delegazioni di amministratori locali rilevare la essenziale funzione di presidio assolta dalla pretura di Stigliano in provincia di Matera, e che è stata sottolineata la possibilità che la pretura di Stigliano incrementi la sua attività (superando così la soglia dello 0,50) anche per effetto della soppressione della pretura di S. Mauro d'Agri (in prossimità del centro di Stigliano) —:

quali urgenti iniziative il Ministro di grazia e giustizia intenda assumere, nell'ambito delle imminenti correzioni che si stanno apportando al quadro delle soppressioni già definito, per restituire a Stigliano la pretura e la funzione strategica cui essa può assolvere più efficacemente nel nuovo assetto che si è venuto delineando;

e per conoscere se, in subordine al reintegro della sede pretorile di Stigliano, non si ravvisi l'opportunità di accorpate la pretura di Stigliano e quella di Matera per ragioni logistiche assolutamente obiettive e comprovate. (4-16749)

LUSETTI e CASTAGNETTI PIERLUIGI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che:

« Reggiane », azienda del gruppo EFIM, con sede a Reggio Emilia, vive momenti di difficoltà in termini di attività produttiva e di occupazione a causa: a) della crisi più vasta che riguarda l'intero gruppo EFIM; b) del mancato decollo del raggruppamento EFIMIMPIANTI che non ha ancora dato risposta ad una precisa valorizzazione del ruolo di OMI Reggiane nell'ambito della impiantistica, settore in cui ancora manca, come è stato evidenziato nel dibattito alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali del 2 agosto 1989, una strategia vincente;

tale azienda costituisce un fulcro importante per lo sviluppo del settore

metalmecanico, del territorio e del tessuto economico reggiano;

« Reggiane » sono rimaste l'unica azienda di produzioni ferroviarie a partecipazione statale dell'Italia del nord;

da più parti, non ultime le organizzazioni sindacali, si richiede un intervento autorevole per il rilancio dell'azienda;

dal piano di riorganizzazione della società, predisposto dalla direzione aziendale, risulta che al di là di un più importante riassetto fisico funzionale della fabbrica non si intravede adeguatamente quel necessario sforzo di rilancio in termini di investimenti (7 miliardi in tre anni prevista dal documento) che, individuate alcune produzioni caratterizzanti, possa veramente consentire all'azienda di essere competitiva e di affermare un suo prodotto nel tempo;

il perdurare di questa situazione rischia di compromettere il futuro dell'azienda e dei suoi effetti verso la comunità reggiana —:

se sia a conoscenza della situazione sopra citata e se non ritenga di intervenire attraverso specifiche direttive all'EFIM per affrontare concretamente i problemi sopra descritti;

se ritenga necessario procedere verso un rafforzamento dell'autonomia dell'OMI Reggiane al fine di migliorare la capacità gestionale e valorizzare le risorse interne e finalmente puntare su una strategia di prodotto di lungo termine;

se ritenga utile, infine, indirizzare l'azienda verso una ristrutturazione che tuteli i settori strategici che caratterizzano da sempre l'attività produttiva di « Reggiane ». (4-16750)

CAMBER. — *Ai Ministri dell'ambiente, degli affari esteri, della sanità e per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che:

a) a Fianona, in Istria, sorge un'enorme centrale a carbone;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

b) la centrale dista poche decine di chilometri dalle province di Trieste e Gorizia;

c) in questi giorni, la stampa nazionale ha dato ampio risalto al pericolo rappresentato dalla centrale all'equilibrio ecologico di gran parte del territorio istriano;

d) il concreto pericolo rappresentato dalla centrale è dovuto non soltanto all'attività stessa della centrale, ma anche alle tecnologie impiegate, che si ravvisano del tutto inadeguate;

e) sempre a brevissima distanza dal territorio nazionale sorge a Krsko, in Slovenia, l'unica centrale nucleare jugoslava, che ha subito in pochi anni di funzionamento molte decine di guasti: anche detta centrale impiega tecnologie ad ogni livello obsolete e del tutto inadeguate;

f) gli stessi abitanti del circondario ove sorgono le due centrali jugoslave hanno espresso con estrema chiarezza, in tutte le sedi competenti, la propria fermissima contrarietà alle centrali, ampiamente motivando con esempi concreti;

g) su queste tematiche l'interrogante ha già rivolto più interrogazioni: tutte

rimaste sino ad oggi prive di risposta alcuna —:

perché, su tematiche di questa importanza, mai il Governo italiano abbia ritenuto di rispondere, garantire, tranquillizzare: mancanza di tempo, inesatta percezione dell'importanza dei problemi ecologici connessi alle due centrali jugoslave, inopportunità politica di una risposta preoccupante per gli interessi italiani?

se e quali controlli sono stati eseguiti, da parte italiana, o semplicemente richiesti alla parte jugoslava, per garantire oggettivamente il territorio italiano da ogni forma diretta od indiretta di inquinamento generato dalle due cennate centrali;

quali forme di tutela e di garanzia si vogliano richiedere o si possano direttamente adottare per sostenere le stesse richieste avanzate dai diretti interessati cittadini jugoslavi: questo in un'ottica di impegno e garanzia rispondente alla filosofia di « aiuto mirato » attualmente attuata dal Governo italiano verso i Paesi dell'Est e verso la Jugoslavia in particolare. (4-16751)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

MODUGNO e CALDERISI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

nella giornata del 31 luglio 1989 il prefetto di Torino Luigi Sparano ha nominato l'architetto Ermanno Bonifetto commissario straordinario dell'USSL n. IV di Torino, in seguito alla non avvenuta sostituzione dell'ex presidente del comitato di gestione di quella USSL, Corrado Ferro, dimessosi polemicamente nel marzo scorso;

la nomina dell'architetto Bonifetto ha suscitato numerose critiche per la presunta vicinanza dell'architetto al PSI, partito su indicazione del quale era stato nominato Corrado Ferro presidente del comitato di gestione;

la situazione dell'USSL IV, ed in particolare dell'ospedale Amedeo di Savoia è stato individuato nel piano regionale contro l'AIDS, presidio regionale per la diagnosi e cura dell'AIDS; l'attuale situazione di grave degrado delle strutture, di mancanza cronica di personale, di completa demotivazione dello stesso, rendono assolutamente impraticabile da parte dell'ospedale ogni tipo di attività sovrazionale; tra le gravi carenze si segnalano quelle del servizio radiologico, del servizio anatomopatologico, nonché l'impossibilità di eseguire gastroscopie e broncoscopie; tutti servizi essenziali per un presidio di cura e diagnosi dell'AIDS;

la grave situazione dell'Amedeo di Savoia è stata oggetto di numerose iniziative della Lista Verde Civica piemontese, che in alcune interrogazioni in questi due ultimi anni ha denunciato il degrado e l'abbandono delle strutture sanitarie citate;

i primari dell'Amedeo di Savoia, unanimemente, si son rivolti all'assessore

regionale alla Sanità il quale ha ordinato una indagine del servizio ispettivo regionale che ha consegnato le sue conclusioni in data 17 luglio scorso; in sintesi in esse si richiede:

la riorganizzazione dell'ospedale Amedeo di Savoia tenendo conto delle indicazioni ministeriali sull'assistenza ai malati di AIDS, e quindi la creazione di aree di degenza omogenee, la creazione dell'area degli accertamenti diagnostici e dell'attività di ambulatorio (oggi gravemente carente) e di *day-hospital*, l'attivazione dei servizi essenziali di cui oggi l'ospedale manca (endoscopia digestiva, fisiopatologia respiratoria e broncoscopia);

una effettiva organizzazione dei turni di guardia dei radiologi, l'attivazione delle convenzioni necessarie per attivare i servizi radiografici, ecotomografici ed endoscopici, potenziamento del personale e delle apparecchiature del servizio di anatomia e istologia patologica;

la costituzione di una effettiva direzione sanitaria per i due ospedali (Amedeo di Savoia e Maria Vittoria) gestiti dall'USSL, e del coordinamento sanitario. In particolare si richiede la nomina di un direttore sanitario specifico per l'ospedale Amedeo di Savoia;

la destituzione del responsabile del servizio personale e patrimoniale dalla carica ricoperta —:

quali informazioni possa fornire circa la situazione dell'ospedale Amedeo di Savoia e dell'intera USSL n. IV di Torino;

se intenda avviare una rapida indagine ministeriale sulla base dell'attività già svolta dal servizio ispettivo regionale, per direzionare utilmente eventuali interventi ministeriali;

se intenda sostenere concretamente i necessari e urgenti interventi strutturali atti a trasformare l'ospedale stesso in un vero centro regionale capace di svolgere

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

la sua attività nel campo della diagnosi e della cura delle malattie infettive e dell'AIDS in particolare;

quale valutazione dia alla nomina del commissario straordinario, e se questa garantisca la necessaria urgenza, imparzialità e determinazione degli interventi che il commissario dovrà assumere anche in ordine a questioni di opportunità e correttezza politica. (3-02073)

BASSANINI e GRAMAGLIA. — *Ai Ministri del turismo e dello spettacolo e dei lavori pubblici.* — Per conoscere — premesso che:

come risulta da notizie di stampa, i risultati della perizia consegnata da un collegio peritale al sostituto procuratore Pietro Catalani in data 8 novembre, attestano che la tribuna denominata « Monte Mario » dello stadio Olimpico di Roma, prima dell'abbattimento, era in realtà in grado di sopportare il peso della sopraelevazione prevista dai lavori di ristrutturazione e ampliamento per i mondiali del 1990;

mentre l'Istituto sperimentale per l'edilizia (ISPEDIL), aveva consegnato al CONI una perizia che perveniva ai medesimi risultati, la COGEFAR (l'impresa che ha ottenuto l'appalto per i lavori di ristrutturazione dello stadio), denunciando l'inaffidabilità delle strutture della tribuna, chiese una perizia suppletiva, che pervenne al risultato della necessità della demolizione della tribuna e che comportò un aggravio del costo globale dei lavori di ampliamento dello stadio Olimpico di più di 30 miliardi;

il CONI, all'inizio dell'anno in corso, ha accolto il suggerimento della COGEFAR, procedendo all'abbattimento della tribuna suddetta;

secondo le notizie di stampa la COGEFAR avrebbe fatto lievitare, nel corso degli anni, i costi globali preventivati per i lavori di ristrutturazione dello stadio Olimpico, di ben 120 miliardi;

se il Ministro non ritenga che i fatti avvenuti allo stadio Olimpico siano da addebitare alla legislazione di « emergenza » che ha caratterizzato tutto l'andamento delle vicende relative alla realizzazione dei lavori destinati a soddisfare le esigenze dei campionati del 1990;

se non ritenga altresì che tale legislazione di « emergenza » da una parte abbia comportato che venissero trascurati tutti gli aspetti relativi ai controlli e alle garanzie (sia, durante lo svolgimento dei lavori, per la sicurezza degli operai impiegati, sia, a lavori conclusi, per quella degli spettatori) e dall'altra, si sia tradotta in lucri e profitti da parte dell'impresa appaltatrice e, conseguentemente, in maggiori oneri per la finanza pubblica. (3-02074)

CASINI PIER FERDINANDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per conoscere quale giudizio esprimano in ordine alle affermazioni, rese dal Sottosegretario De Carolis nel corso di una pubblica cerimonia a cui rappresentava il Governo, relativa all'attività della commissione di inchiesta sul terrorismo e le stragi.

In particolare se condividano l'aspra critica rivolta ai lavori dell'organo parlamentare.

Inoltre, se non ravvisino contraddizioni tra l'impostazione già espressa al Senato dal responsabile del dicastero e il suo Sottosegretario. (3-02075)

CALDERISI, VESCE, NEGRI, MELLINI e BORDON. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che la stampa italiana ha riferito della protesta ufficiale avanzata dall'ambasciatore italiano a Londra Boris Bianchieri nei confronti del presidente della BBC a causa di una trasmissione che documentava le atrocità commesse dai militari

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

italiani durante le guerre o i periodi di occupazione coloniale del periodo fascista —:

se l'ambasciatore Bianchieri sia stato autorizzato dal Governo ad un passo quanto meno anomalo rispetto alle competenze del suo incarico;

se l'ambasciatore rappresenti il Governo della repubblica italiana, sorta sulle ceneri della guerra voluta dal regime fascista e su fondamenti di almeno teorico a conclamato antifascismo, oppure se ritenga di rappresentare ancora interessi, idealità, identità e immagine dell'era fascista;

se non ritengano di dover intervenire urgentemente nei confronti dell'ambasciatore Bianchieri per richiamarlo ad una maggiore consapevolezza delle responsabilità storiche e dei valori della libera informazione;

se non intendano suggerire alla Rai — servizio pubblico al pari della BBC — di acquistare e trasmettere con la massima tempestività il documento in questione, utile alla maturazione civica e culturale dei cittadini della repubblica italiana.

(3-02076)

NICOLINI, RECCHIA e VELTRONI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso

la città di Sabaudia è ritenuta dalla critica architettonica italiana ed internazionale l'opera forse più importante e rappresentativa tra quelle realizzate del razionalismo italiano;

su di essa hanno scritto critici, storici e studiosi dell'architettura di diverso orientamento culturale, dal numero speciale di « Architettura » diretta da Marcello Piacentini che uscì in occasione della sua inaugurazione nel 1934, a Pagano su « Casabella », a Massimo Osti su « Quadrante »; e, nel dopoguerra, Bruno Zevi, Cesare De Seta, Paolo Portoghesi, Riccardo Mariani, Alessandro Muntoni, Vanna Fraticelli, Giorgio Ciucci,

Gianni Accasto e, se è lecito ad un interrogante citare anche la propria attività accademica, Renato Nicolini: tutti concordi, anche nella differenza dei propri giudizi, nel sottolineare l'importanza storica ed estetica dell'architettura della città di Sabaudia;

che questa si era conservata pressoché intatta fino agli anni cinquanta, poiché le previsioni in base alle quali era stata realizzata, città di servizi agli insediamenti agricoli della bonifica pontina, si erano rivelati compatibili con il successivo sviluppo turistico, più estensivo e di qualità che di massa (cosa che sarebbe del resto incompatibile con i vincoli di tutela ambientale del Parco del Circeo) del comune di Sabaudia;

che successivamente la Democrazia Cristiana di Sabaudia, senza trovare il conforto della solidarietà delle altre forze politiche cittadine, ma procedendo a colpi di maggioranza, votando sempre da sola, ha promosso una continuata e grave manomissione dei manufatti originari, indice di debolezza culturale e di ignoranza del valore della città di Sabaudia che si voleva omologare alla chiassosa bruttezza di altri centri turistici;

che questo ha portato, in particolare:

alla assurda demolizione del mercato coperto, che ha lasciato il posto ad una ridicola quanto onerosa piazza, incongrua ad indifferente alla morfologia urbana della città;

allo stato di degrado in cui vive l'edificio postale, opera dell'architetto Angiolo Mazzoni, riconosciuto come uno dei più significativi monumenti degli anni 30, con il rischio anche impellente di profonde manomissioni e trasformazioni;

alle trasformazioni funzionali, agli usi impropri, ed anche all'abbandono di molti degli edifici della città di fondazione;

alle gravissime manomissioni, private, pubblicamente autorizzate, quali lo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

scalone metallico all'interno del porticato principale della piazza del comune, le strutture precarie e le insegne pubblicitarie, i tamponamenti di logge e addirittura di porticati (piazza della chiesa), che avviliscono profondamente le forme architettoniche del centro di Sabaudia;

alla sostituzione in quasi tutto il centro dei supporti della illuminazione pubblica sostituita da ridicoli elementi in alluminio.

Che questo rischia oggi di approdare ad una pesante manomissione del Palazzo Civico del comune:

il caso specifico, riguarda l'ampliamento del museo « Emilio Greco », che si vorrebbe realizzare costruendo una nuova ala nella parte posteriore dell'edificio, sottoponendolo così a manomissioni strutturali e formali.

I cittadini del comitato promotore per la salvaguardia dei beni culturali di Sabaudia, i partiti dell'opposizione, gli intellettuali intervenuti, pur riconoscenti e consapevoli del grande valore artistico della donazione del Maestro E. Greco al comune di Sabaudia auspicarono, già dalla prima seduta consiliare in merito (28 aprile 1986), la collocazione delle opere in sede più opportuna; ed in particolare il P.C.I. ha proposto in quella data l'ubicazione del Museo nell'ex ITIS, prospiciente il Palazzo Comunale, che poteva con l'occasione essere sottoposto ad adeguata opera di restauro e ripristino della *facies* originaria.

Il progetto in questione, redatto da un arredatore anche di nome, ma non in possesso del titolo professionale di architetto, e firmato dal geometra « cittadino » (casualmente fratello del capogruppo D.C.), snatura in maniera sostanziale le linee architettoniche originarie: modifica planimetria, sezioni e facciata dell'edificio comunale.

Inoltre, l'intervento ostruirebbe la naturale prospettiva del cortile verso il parco ed il lago, ridisegnandolo in forme retorico-grottesche mediante l'impiego di alberi, manti erbosi, percorsi in gomma industriale.

Ignorando arrogantemente i pareri unanimemente discordi di forze politiche, intellettuali, associazioni di categorie e del comitato per la salvaguardia dei beni culturali di Sabaudia, la D.C. di Sabaudia ha votato da sola lunedì 6 novembre 1988 la delibera di approvazione della convenzione del finanziamento al progetto, vantando un misterioso e quanto meno strano nulla-osta della soprintendenza ai beni architettonici del Lazio.

Le vicende amministrative e politiche riguardanti la questione del museo Greco a Sabaudia meritano una particolare attenzione.

Nel febbraio 1897 il soprintendente reggente per il Lazio, dottor architetto Gianfranco Ruggeri invia al sindaco di Sabaudia comunicazione di menzione del Palazzo Comunale di Sabaudia negli appositi elenchi previsti all'articolo 4 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e quindi deve intendersi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela previste nella citata legge, in quanto riveste particolare interesse storico artistico trattandosi di edificio che è parte integrante e punto di riferimento dell'intero sistema urbanistico della città, esempio qualificatissimo di architettura razionalista degli anni 30.

In quella data il progetto del Museo era già stato redatto, ma lungi da qualsiasi forma di responsabilità di interesse culturale o almeno di buon senso, l'amministrazione comunale non demorde ed invia alla soprintendenza un incartamento riguardante il progetto Museo, al quale il soprintendente risponde sulla necessità di revisione del progetto stesso in data 28 luglio 1987.

Nel carteggio successivo (18 novembre 1987) risulta la questione architettonica stranamente ridotta a un puro problema statico, il soprintendente G. Ruggieri esprime parere favorevole alla esecuzione dell'opera.

Successivamente la giunta regionale, nell'assessorato bilancio tributi - società finanziarie, in aderenza alla legge 1° dicembre 1983, n. 651; alla legge 1° marzo 1986, n. 64; alla deliberazione del CIPE 3 agosto 1988, finanzia per un importo di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

660 milioni di lire l'intervento denominato « Museo Emilio Greco Sabaudia »; specificando inoltre la necessità dell'invio degli incartamenti necessari, tra cui il parere relativo alla tutela ambientale e alla conformità urbanistica, entro il 20 novembre 1989, per consentire all'ente di provvedere agli adempimenti necessari per la stipula della convenzione.

Contemporaneamente allo svolgersi delle vicende amministrative e burocratiche, organi di stampa, associazioni, il consiglio nazionale dell'INU, voci di intellettuali si sono schierati contro il progetto del Museo Greco all'interno del Palazzo Comunale, ed hanno aderito alla petizione indetta dal comitato per la salvaguardia dei beni culturali di Sabaudia.

A dimostrazione della qualità democratica e culturale dell'amministrazione di Sabaudia, è sintomatico l'episodio accaduto al cittadino Nicola Bottoni che, promotore di una ulteriore petizione all'indirizzo del Maestro E. Greco, per invitarlo a sollecitare l'amministrazione comunale ad un ripensamento circa la collocazione delle opere donate, « certo che l'importanza del Museo non può coincidere con lo snaturamento di un'opera architettonica », si è visto in data 23 maggio 1989, respinta la richiesta di autorizzazione alla raccolta di firme nella pubblica piazza del comune interessato, inoltrata al sindaco Saverio Mantova, che con protocollo inoltrato al signor prefetto di Latina, giustifica tale divieto in quanto costituirebbe « una grave caduta di immagine per la città di Sabaudia » -:

se non ritenga opportuno:

1) informare il sindaco del comune di Sabaudia che il progettista dell'« ampliamento » del Museo Greco (in realtà della manomissione di un monumento vincolato ai sensi della legge n. 1089 del 1939) non è Giulio Savio, titolare di uno studio di architettura interna che sarà anche noto a New York ma non è noto ad alcun ordine degli architetti, ma - come si deduce dalla firma sugli elaborati - il geometra Ialongo Pasquale, n. 490 del collegio profes-

sionale dei geometri di Latina, nonché fratello del capogruppo democristiano al comune di Sabaudia; ed appurare se ha attentamente valutato la « caduta di immagine » che questa circostanza potrebbe - ben più di una raccolta di firme sulla piazza comunale - arrecare alla città di Sabaudia; o meglio, a quelli che la amministrano;

2) informare il Maestro Emilio Greco della spiacevole situazione nella quale il suo nome è stato messo; ed assicurarlo del fatto che il Ministero opererà rapidamente ed efficacemente per reperire una sede diversa e più adatta, se proprio non si vuole destinare - per motivi che sfuggono agli interroganti - a questo scopo la sede della ex ITIS, prospiciente il Palazzo Comunale;

3) adoperarsi per ottenere dalla regione Lazio, facendo presente l'eccezionalità della situazione determinatasi, una proroga alla scadenza del 20 novembre 1989 per l'inizio dei lavori del Museo Emilio Greco a Sabaudia, finanziati per 660 milioni di lire. La proroga non sembra agli interroganti difficile da ottenere, tenendo conto di quanto è avvenuto in altre occasioni, di finanziamenti deliberati per opere rivelatesi inopportune (parcheggi sotto le mura di Lucca); e tenendo per di più conto che la delibera regionale non vincola in nessuno modo la realizzazione del Museo Greco a Sabaudia all'alterazione del Palazzo Comunale, e che la scadenza del 20 novembre non è fissata da una delibera regionale ma da una lettera dell'assessore regionale al bilancio;

4) sottoporre al comitato di settore per i beni architettonici ed ambientali le preoccupazioni manifestate, con lettera in data 6 novembre 1989, dal professor architetto Giorgio Muratore, in merito alle minacciate manomissioni del Palazzo Comunale di Sabaudia;

5) chiedere una circostanziata relazione all'architetto Gianfranco Ruggieri, soprintendente reggente per i beni ambientali ed architettonici del Lazio, affinché possa spiegare le ragioni per le quali

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

ha contraddetto il vincolo da lui stesso apposto al Palazzo Comunale di Sabaudia ed il parere negativo alle pesanti manomissioni proposte espresso in data 28 luglio 1987, con una seconda lettera in data 18 novembre 1987, molto ambigua nei termini usati; e se non ritenga opportuno, in via immediata, sospendere cautelativamente il soprintendente architetto Ruggieri dalle sue funzioni di reggente;

6) se possa infine dare assicurazioni che verrà evitata al municipio di Sabaudia un'alterazione paragonabile a quella che a suo tempo le minacciò Mussolini, avendo appreso che la Torre del Municipio avrebbe superato in altezza la Torre del Municipio di Littoria (oggi Latina). Mussolini voleva decapitare la Torre, riducendola da 42 a 32 metri di altezza. Alla fine prestò fede alle rimostranze dei quattro progettisti, Gino Cancellotti, Eugenio Montuori, Luigi Piccinato (sì: proprio il Piccinato che è considerato unanimemente il padre dell'urbanistica moderna in Italia), Alfredo Scalpelli, che gli fecero osservare come « una diminuzione d'altezza non può essere portata comunque senza richiedere di conseguenza una variazione nelle misure della base, sotto pena di avere per risultato un edificio goffo e sproporzionato ». Lo stesso si può dire per le « modeste » variazioni che il sindaco di Sabaudia, i due fratelli Ialongo, capogruppo DC e geometra, nonché l'arredatore Savio, vorrebbero infliggere allo stesso municipio. Si chiede insomma al Ministro di assicurare che la Repubblica Italiana non farà alla bellezza di Sabaudia quello che Mussolini ha finito per non fare. (3-02077)

LAVORATO, PACETTI, CICONTE e SAMÀ. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che

in una intervista al periodico « L'AltriItalia », il dottor Sica, alto commissario per la lotta contro la mafia, esprimendo un giudizio negativo sull'intervento pubblico in favore del Mezzogiorno, afferma che: « ancor prima dell'arrivo dei finan-

ziamenti si parla di divisioni di opere pubbliche tra le famiglie mafiose influenti nelle zone », e punta l'indice sulla situazione al comune di Reggio Calabria dove è « stata varata una giunta "a termine" con il compito specifico di provvedere alla gestione dei finanziamenti previsti per la Calabria »;

in risposta, il sindaco di Reggio Calabria onorevole Pietro Battaglia, insinua il sospetto che « supercosche romane » attraverso un « potente amico » di Sica vogliono continuare a colonizzare Reggio Calabria;

è superfluo sottolineare l'estrema gravità di queste affermazioni, in particolare perché riferite ad una realtà come quella di Reggio Calabria da molti anni stretta nella morsa di potenti organizzazioni mafiose che seminano morte, incutono terrore e, con la complicità di settori del potere pubblico e politico, saccheggiano finanziamenti, risorse e territorio —:

di quali informazioni dispone il Ministro in indirizzo in relazione alle dichiarazioni del dottor Sica e dell'onorevole Pietro Battaglia e quali misure intende adottare perché sia assicurata onestà e trasparenza degli atti e dei comportamenti nella gestione dei finanziamenti destinati alla città di Reggio Calabria; perché i cittadini onesti di Reggio Calabria siano liberati dalla stretta soffocante della mafia e possano liberamente costruire un avvenire di lavoro e di progresso per loro stessi, e per i loro figli.

(3-02078)

NAPOLITANO, GEREMICCA, ALINNOVI, FERRARA, RIDI, FRANCESE e NAPPI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere — premesso che

di fronte alla crisi crescente del tessuto economico di Castellammare di Stabia e dell'intera zona e al drammatico aumento della disoccupazione, le organizzazioni sindacali, le istituzioni locali e le

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

forze politiche chiesero e ottennero nella primavera scorsa la convocazione presso la Presidenza del Consiglio di una sede impegnativa di confronto, di iniziativa e di coordinamento tra i Ministri competenti per la riqualificazione e una nuova configurazione dell'apparato produttivo dentro un programma organico di reindustrializzazione e di sviluppo delle potenzialità economiche, civili, ambientali e culturali della zona;

dopo alcuni incontri non privi di interesse e di prospettive, quel confronto è stato interrotto senza alcuna conclusione, mentre prosegue e si aggrava la crisi, con il ricorso alla cassa integrazione guadagni ed a licenziamenti da parte di aziende in difficoltà per il ridimensionamento di programmi, di stanziamenti e di commesse in importanti settori pubblici (dai trasporti ferroviari alla cantieristica);

quali iniziative urgenti intende assicurare la Presidenza del Consiglio per riattivare quella sede di coordinamento e di intervento, adoperandosi nel frattempo per interrompere decisioni aziendali che potrebbero far precipitare ulteriormente la situazione e accrescere la già fortissima tensione sociale, tenuto conto che in questo senso si è anche pronunciato l'intero consiglio comunale di Castellammare con posizioni ferme e responsabili, e si è attivato lo stesso prefetto di Napoli con atti puntuali e tempestivi. (3-02079)

d'AMATO LUIGI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quali provvedimenti sono stati adottati dalla Banca d'Italia a seguito della concentrazione della Banca popolare dell'alto Lazio di Roma (BPAL) con la Banca popolare dell'Etruria di Arezzo (BPE), un'operazione caratterizzata da vaste zone d'ombra che hanno sorprendentemente allontanato altri istituti, interessati all'operazione, assai più quotati e consistenti della banca aretina;

per conoscere perché non si è proceduto al commissariamento della Banca popolare dell'alto Lazio dopo ripetute re-

lazioni negative sulla gestione ad opera dell'organismo di vigilanza della Banca d'Italia e nelle quali si rilevava una serie di illegittimità che portarono al defenestramento del direttore generale della stessa banca romana;

per sapere, inoltre, perché la Banca d'Italia chiuse gli occhi su una operazione di vera e propria corruzione in quanto, prima ancora della prevista autorizzazione, la Banca dell'Etruria e la Banca dell'alto Lazio iniziarono le trattative di concentrazione che ebbero come base determinante la concessione di un prestito di 15 miliardi di lire, deliberato nel giro di poche ore dalla BPE a favore del presidente della BPAL, in difficoltà finanziarie per la sua attività di « palazzinaro »;

per conoscere, infine, se e come si ritenga di porre fine a tale atteggiamento di corruzione che, al di là dei risvolti di carattere penale, appare in stridente gravissimo contrasto con la « trasparenza » del sistema bancario, solennemente proclamata nei discorsi ufficiali. (3-02080)

GEREMICCA, NAPOLITANO, ALINNOVI, FRANCESE, RIDI e NAPPI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

nel quartiere di Ponticelli, in Napoli, sabato 11 novembre la camorra ha provocato una strage feroce nella quale sono stati coinvolti ignari passanti, in un'ora di punta, in una strada affollata, e cinque persone sono rimaste senza vita sul selciato;

la risposta della popolazione, di antica tradizione democratica e operaia, pur nello sgomento, nello sconcerto e nell'allarme, è stata civile, responsabile, ampia nella mobilitazione delle istituzioni e delle rappresentanze politiche e sociali, ferma nella richiesta di una diversa, più attiva presenza e iniziativa dello Stato a garanzia dei diritti dei cittadini: da quello dell'incolumità e della sicurezza

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

personale e collettiva, a quello del lavoro per i giovani, dei servizi fondamentali e di una diversa qualità della vita e dello sviluppo —:

quali iniziative urgenti ha assunto o intenda assumere il Governo — sotto la personale responsabilità e competenza del Presidente del Consiglio dei ministri —

per fronteggiare adeguatamente la situazione di violenza, di grande criminalità e di minuta e diffusa illegalità, che mette in discussione la convivenza sociale e la stessa praticabilità democratica, non solo in questo quartiere, ma in tutta l'area napoletana, da Castellammare a Pozzuoli, da Gragnano ad Acerra. (3-02081)

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della difesa per sapere se le dichiarazioni rilasciate dal sottosegretario di Stato De Carolis sulle cause della tragedia di Ustica siano state concordate con il Ministro della difesa o, comunque, dallo stesso Ministro oppure dal Governo autorizzate;

e per sapere, nel caso si sia trattato di una iniziativa personale, se successivamente il Governo sia intervenuto per chiedere spiegazioni, data l'estrema gravità della sortita del sottosegretario e considerati i commenti duramente critici e comunque ampiamente negativi di larga parte della stampa nazionale;

e per sapere, infine, se e come il Governo consideri conciliabile con il proprio impegno di non interferire nell'operato della magistratura il comportamento di un sottosegretario che, di fatto, rimette in discussione proprio gli ultimi sviluppi dell'inchiesta giudiziaria in corso.

(2-00739)

« d'Amato Luigi ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dell'interno, per sapere se sono a conoscenza delle gravissime dichiarazioni rilasciate dal prefetto Sica, alto commissario per la lotta contro la mafia e la criminalità organizzata, ad una agenzia e che sono state anticipate dalla stampa quotidiana l'11 novembre scorso, secondo le quali a Reggio Calabria uno « straniero » per spostarsi da un quartiere ad un altro, deve essere « scortato » da « bravi » di manzoniana memoria e secondo le quali sempre a Reggio si sarebbe eletta una giunta municipale a termine per gestire i soldi della legge n. 246

per il risanamento della città e questo darebbe « gravi preoccupazioni » al super prefetto.

Gli interpellanti, tra i quali in questo momento è anche il sindaco della città di Reggio Calabria, che sta sforzandosi di portare in un clima unitario e alla luce del sole e nell'ambito del consiglio comunale della città le decisioni per il futuro della città, chiedono di voler portare in Parlamento le eventuali documentazioni, gli atti ed i nomi degli informatori dell'alto commissario, anche in considerazione del fatto che il prefetto di Reggio Calabria, dottor Sabatino, ha smentito esserci una relazione della prefettura competente.

Gli interpellanti chiedono che si faccia piena luce sulla vicenda per evitare il linciaggio morale di una civilissima comunità che, seppure afflitta dal triste fenomeno mafioso che per primo ha denunciato non solo nell'aula parlamentare, sa essere rispettosa dei diritti di ospitalità.

Gli interpellanti, inoltre, chiedono, per quanto riguarda l'attività del sindaco di Reggio Calabria e quella dei suoi collaboratori, che è cominciata il 2 settembre 1989, che si apra una inchiesta, la più rigorosa, per riscontrare eventuali violazioni delle leggi.

Gli interpellanti chiedono, nella eventualità che le affermazioni del dottor Sica si rivelino infondate, di intervenire severamente con decisioni esemplari per evitare che si creino polveroni e confusioni senza peraltro contribuire a lottare il triste fenomeno della mafia che ipoteca il destino di intere zone del Mezzogiorno.

(2-00740) « Battaglia Pietro, Monaci, Costa Silvia, Napoli, Carrus, Perrone, Antonucci, Riggio, Mancini Vincenzo, Coloni ».

I sottoscritti deputati interpellano il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della sanità - in relazione alle reiterate prese di posizione della senatrice Elena Marinucci, sottosegretario di Stato alla sanità, ed ancora più alle concrete

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1989

iniziative dalla medesima attivate per promuovere la richiesta di registrazione del farmaco RU 486 - per sapere:

se tali iniziative coinvolgano la responsabilità del Governo o siano compatibili, in ogni caso, con la responsabilità di funzione del citato sottosegretario;

se il Governo non ritenga che l'introduzione di tale tecnica abortiva non contraddica il contenuto formale, sostanziale e culturale della legge 194;

se il Governo intenda confermare o modificare il proprio tradizionale atteggiamento, in materia di aborto, consistente nel rispetto delle prerogative e delle determinazioni assunte - per propria esclusiva iniziativa - dal Parlamento;

se le iniziative del menzionato sottosegretario nei confronti della società farmaceutica Roussel, evidentemente assunte con l'autorevolezza derivatagli anche dalla propria funzione, siano rispettose - oltretutto della legge 194, - del merito delle risoluzioni in materia approvate dalla Camera dei deputati nel luglio 1988.

(2-00741) « Castagnetti Pierluigi, Saretta, Perani, Volponi, Rivera, Armellini, Nucci Mauro, Brunetto, Borra, Gregorelli, Rinaldi ».

I sottoscritti chiedono d'interpellare il Ministro dell'interno, per sapere se in sede di Governo sia stata analizzata, sia nelle origini che nelle connessioni e nelle finalità, la progressiva dilatazione del fenomeno della violenza giovanile e paragonabile che ha trovato recenti espressioni d'intolleranza in varie città d'Italia, con particolare riferimento a Milano dove alcuni esponenti del Fronte della gioventù giorni fa sono stati aggrediti e feriti da gruppi di « autonomi » organizzati davanti al liceo Molinari nel corso di un pacifico volantinaggio;

per sapere se sia stata accertata la consistenza dei gruppi, individuati le loro sedi e i collegamenti nella metropoli lom-

barda e con similari aggregazioni all'estero e in altre città come Roma, Torino, Bologna, Padova e Napoli;

per sapere se le sedi utilizzate come base di reclutamento e di partenza per azioni di appoggio a cortei e scioperi, a rivendicazioni varie fra le quali quelle scolastiche o antisfratto, siano di proprietà pubblica, coincidenti in gran parte con quelle occupate negli « anni di piombo »;

per sapere se non ritenga che l'uso di armi improprie, fazzoletti e mascheramenti del viso non ricordi tristemente la formazione dei primi gruppi di « Potere operaio », « Prima linea » e « Movimento studentesco »;

per conoscere le ragioni dell'inerzia che, a giudizio degli interpellanti, ha caratterizzato le autorità in questi anni, che hanno visto ricrescere la pianta avvelenata della violenza e se non condivida l'opinione che essa sia riconducibile anche a tolleranze e compiacenze a livello di partiti, di enti locali, di gruppi politici di nuova formazione e di magistratura.

Gli interpellanti chiedono di sapere se non ritenga che l'assenza di ogni iniziativa dopo lo sgombero del Leoncavallo e dell'impianto di via Conchetta, a Milano, alimenti l'illusione dell'impunità e la convinzione che dalle forme di violenza finora poste in essere si possa passare ad una fase diversa e più pericolosa, con il coinvolgimento di studenti e di disoccupati e sfrattati, secondo copioni già sperimentati in Italia e all'estero.

Gli interpellanti, infine, chiedono di conoscere se risponda al vero quanto anticipato dalla stampa a proposito di un rapporto del prefetto di Milano Caruso e del comitato provinciale per la sicurezza, per capire a quale strategia risponda l'attuale comportamento delle autorità e se esse abbiano ben chiare le conseguenze che, in occasione di eventuali tensioni politiche, elettorali e sindacali si potrebbero determinare.

(2-00742) « Servello, Pazzaglia, Tremaglia ».